DELLA

LIBERAZIONE CONDIZIONALE IN ITALIA

PRIMORDI, CRITERII RAZIONALI E NORME PRATICHE

DESUNTE DAGLI ATTI LEGISLATIVI E GOVERNATIVI

PER

FEDERIGO CATASTINI

Caposezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti

ROMA

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPU[TATI]

1892.

INDICE

PREAVVERTENZE

Una delle materie, in cui il nuovo Codice penale s' è più radicalmente distaccato dai dettami delle legislazioni precedenti è quella del sistema d'esecuzione delle pene. Tralasciando d'accennare alle peculiari differenze che passavano fra il regime penitenziario del Codice del 1859 e quello del Codice toscano, e pur facendo astrazione dalle innovazioni portate con la riforma penale circa la denominazione e la classificazione delle pene e circa le caratteristiche specifiche e la graduabilità di ciascuna di esse, v' ha pur sempre, anche nei modi esecutivi della condanna, fra le abolite legislazioni e la vigente una differenza sostanziale, generata dal principio dominante su tutto il campo del giure punitivo; e la differenza consiste in ciò, che una volta l'unica preoccupazione del legislatore era quella d'imprimere alla condanna il suggello dell'assoluto e dell'irrevocabile proprio della divinità, d'uguagliare la pena al *pathos* fatale e implacabile della nemesi greca;

mentre ora la pena, umanizzata, non cessa d'essere in modo principale il mezzo più saldo e più temibile di coercizione individuale preordinato al fine sociale della pace cittadina; ma contiene in sè i germi fecondi del miglioramento del condannato e della sua riconciliazione con la società; la quale, nell'atto della condanna, gli promette di questa la graduale mitigazione, a misura ch' ei si dimostri rassegnato, resipiscente e corretto.

All'apice del sistema penitenziario progressivo si offre alla speranza del penitente la *liberazione condizionale*, come la palma posta in alto alla mèta, ch' ei giunge a toccare dopo percorso lo stadio doloroso, anelando faticosamente e trionfando di sè medesimo. E quanto grande sia l'importanza che in Italia s'è concepita di tale istituzione, lo dimostra abbastanza il fatto d'essere stata la materia più a lungo e con maggior fervore studiata e discussa dal Governo e dal Parlamento, dopo quella suprema della pena di morte. Se dunque ora, per poco amore nell'attendervi, o per fallaci concetti nell'interpretarne le regole, ovvero per inconsulta condiscendenza, o soverchio ritegno nell'attuarla, il frutto di tanti lavori dovesse andar perduto e la mala riuscita di questo rimedio finale avesse a compromettere tutta l'armonia e l'efficacia della riforma penitenziaria, l'amarezza della delusione sofferta e la entità del beneficio frustrato e del danno sopraggiunto solleverebbero con ragione le più alte e giustificate lagnanze nei cittadini, nei cultori delle discipline criminali e carcerarie e negli ordini parlamentari; ai quali tutti il buon successo ottenutone presso altre nazioni insegnerebbe, come fra noi lo sterile prodotto non sarebbe da attribuirsi alla pianta, ma a chi la coltiva.

Di qui la necessità di conoscere a fondo le dispo-

sizioni che regolano la liberazione condizionale e di saperle e volerle attuare con la massima esattezza e cura. Quelle disposizioni sono però frazionate in più parti della legislazione e commiste a tante altre materie penali e penitenziarie. Così le condizioni sostanziali e gli effetti giuridici di tale istituto sono argomento di due articoli del Codice penale: le regole di competenza e di procedimento per l'esame e la risoluzione della domanda e per la revoca della concessione fan parte delle disposizioni esecutive del Codice stesso date col Regio Decreto 1° dicembre 1889; nel regolamento generale carcerario si leggono, distinte e separate sotto titoli diversi, le istruzioni esecutive pei funzionari incaricati d'invigilare sui condannati detenuti, di stabilirne i meriti o demeriti respettivi e di ordinare o proporre conseguentemente in loro favore i vari gradi di mitigazione penale: e, quasi come un'appendice aggiunta per caso alla fine di quel regolamento, v'è la disposizione che estende, con speciali varianti, questo benefizio del nuovo Codice a talune condanne inflitte in applicazione delle leggi abolite. Sicchè non è cosa facile raffrontare e integrare tutta la soggetta materia in un contesto armonico e ben disposto: il che però, se non si è potuto fare con una legge, nè si é voluto con un regolamento speciale, non riescirà forse inopportuno nè discaro costituirne il fondo di un apposito manuale.

D'altronde le istruzioni sull'ordinamento carcerario sono regolate in modo da interessare le autorità dirigenti e gli agenti di custodia, e hanno di mira il regime interno delle carceri; ma non offrono i criterii razionali circa lo scopo sociale della liberazione preparatoria e circa le indagini da praticarsi per porre

in sodo la presunzione del ravvedimento. Peggio ancora, non si conosce fino ad ora nè regolamento, nè circolare, nè altro provvedimento qualsiasi, che valga d'eccitamento e di norma all'autorità politica per una efficace vigilanza, patrocinio e coercizione sui liberati condizionalmente. Mentre pareva dalle dichiarazioni fatte e ripetute dal Governo alla Camera dei deputati (e lo vedremo nel corso del mio libercolo) che non si sarebbe mancato d'impartire opportune disposizioni per la pratica di questo istituto giuridico e sopratutto per la valida tutela della Società dai pericoli, di cui sono fomite i liberati, se ipocriti o recidivi o disoccupati. Quindi è sperabile, che sarà tanto più favorevolmente accolto questo e qualsiasi altro lavoro, atto ad agevolare in siffatta materia la retta intelligenza della legge, l'uniformità del metodo esecutivo, la nozione esatta e la puntuale osservanza degli uffici respettivamente assegnati ai funzionari del Ministero, delle Sezioni d'accusa, delle Procure generali, dei Consigli di sorveglianza, delle Direzioni carcerarie e della pubblica sicurezza, come anche ai membri delle Società di patronato dei liberati dal carcere.

Non è stato mio intendimento, nè avrei avuto capacità, tempo e modo di fare una compiuta esposizione dottrinale della liberazione condizionale; e del resto sarebbe stata da parte mia petulanza il voler gareggiare con scrittori valentissimi, che già la studiarono maturamente e ne chiarirono in pregevoli pubblicazioni così la genesi storica e filosofica, come la teoria fondamentale e la polemica scientifica.

È divenuta classica in Italia la monografia tessutane da S. E. il prof. PIETRO NOCITO, ora sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia (*Della libertà*

condizionale dei condannati, 1880). Importanti notizie e studi se ne hanno pure nelle pubblicazioni del commendatore Beltrani Scalia (*Il sistema penitenziario d'Inghilterra e d' Irlanda*, Relazione, 2ª ediz. 1874; *La riforma penitenziaria in Italia*, 1879; ecc.); del senatore prof. Pessina (*Teoremi giuridici intorno alla scienza delle prigioni*, 1862) del prof. Brusa (*Sorveglianza speciale, libertà preparatoria ed ammonizione repressiva*, 1866); del compianto senatore Paoli (*Osservazioni e studi sul progetto di cod. pen.* pag. 31, Genova, 1875; *Sulla liberazione condizionale dei condannati*, lettera al senatore prof. Carrara nel *Giornale delle leggi*, an. VIII nº 23: vedasene anche l'*Esposizione storica e scientifica dei lavori del Codice penale italiano,* lib. I pag. 82); dell'avv. Argenti (*La libertà provvisoria dei condannati in Italia*, Roma 1884); dell'avv. Nunzio Nocito (*La liberazione condizionale dei condannati secondo il nuovo Codice penale italiano e la procedura del R. Decreto 1 dicembre 1889*, Roma 1890); del cav. Gabriele Pincherle (*La liberazione condizionale dei condannati secondo il nuovo Codice penale, note di legislazione comparata e di statistica*, nella *Rivista penale,* vol. XXXI, fasc. I, pag. 11). Si possono anche consultare con profitto nella parte riguardante questa materia i trattatisti del giure penale e i commentatori; cito fra i trattatisti italiani sopratutto il prof. Carrara (*Programma*, parte generale, § 1027, e *Opuscoli*, vol. I pag. 207, e vol. II pag. 552); e fra i commentatori del nuovo codice italiano l'avv. Giulio Fioretti (nel *Trattato di diritto penale* compilato sotto la direzione del prof. Pietro Cogliolo, vol. I parte II, pag. 405); il sost. Proc. Gen. di Cass. Giulio Cesare Crivellari (*Il codice penale per il Regno d'Italia*, vol. II pag. 428); l'avv. cav. Carlo Giachetti (*Dei reati e delle pene in ge-*

nerale secondo il cod. pen. ital., vol. I pag. 487); il prof. GIOVANBATTISTA IMPALLOMENI (*Il codice penale italiano illustrato*, vol. I pag. 105); il Sost. Proc. Gen. cav. CARLO TRAVAGLÌA (*Guida pratica del Cod. pen. ital.*, Par. I pag. 23, Par. II pag. 12); il Sost. Proc. del Re FRANCESCO G. S. LOMBARDI (*Il codice penale del Regno d'Italia*, vol. I pag. 196); il prof. LUIGI MAJNO (*Commento al Cod. pen. ital.* art. 16 e 17, pag. 46). E sono state promesse altre pubblicazioni speciali sulla materia della liberazione condizionale dal PINCHERLE, nella *Rivista penale*, (loc. cit. pag. 12) e dal COLUCCI indicato dal FIORETTI (loc. cit. pag. 408).

Il mio scopo è più modesto, ma parmi non meno meritorio dal punto di vista, se non della scienza giuridica, almeno dell'amor del prossimo; cioè, di fare agli altri quel che avrei voluto fosse fatto a me, col risparmiar loro la fatica e la perdita di tempo di compulsare leggi, volumi ed atti di varie specie, e preparare in ordine il bagaglio manuale, necessario per qualunque occorrenza pratica in tutti i casi d'effettiva invocazione e applicabilità di questo benefizio legale. In coerenza al quale scopo, mi son tenuto sempre in guardia contro ogni velleità mia personale e ho cercato d'astenermi da qualsiasi esame e apprezzamento soggettivo, studiando invece e ordinando la materia trattata in un modo puramente oggettivo. E, poichè la legge c'è e devesi a quella porre mano, non altra cura mi sono dato, se non che d'indagare, comprendere ed esporre quel che il legislatore ha stabilito o inteso di stabilire, prendendo in generale *la sua loquela a farlo manifesto*. Ecco come e perchè, dopo aver enucleato dal testo e dalla ragione virtuale della legge le nozioni fondamentali della libertà revocabile, ho raccolto tutta

la respettiva parte degli studi, relazioni e discussioni governative e parlamentari, tutte le disposizioni legislative e regolamentari o direttamente attinenti, od anche necessariamente connesse a tale istituzione, e finalmente le notizie sui criteri e i modi, come essa è stata intesa e praticata nel periodo primordiale.

L'ordine da me dato alla materia è lo stesso, che la mente del legislatore ha seguìto nell'ideare, approfondire, delimitare, ordinare e compiere questo ente giuridico; parendomi, che in tal guisa si presentino più chiari e netti i vari momenti dell'opera legislativa, e che quindi si riesca meglio al voluto fine d'esplanarla, rappresentandone anche nell'ordine materiale lo svolgimento logico. Ma poichè bene spesso può occorrere di ravvicinare fra loro e tener sott'occhio distintamente talune speciali notizie, osservazioni e norme relative a un determinato caso o controversia, anzichè costringer il lettore alla fatica e all'indugio di spigolarle più qua e più là nel mio lavoro, ho provveduto ad agevolare le ricerche in due modi, specificando nell'indice e nei sommari le singole rubriche di ogni capitolo, e in fine aggiungendo un registro alfabetico di tutte le materie convenientemente suddivise e particolareggiate.

Sono il primo io stesso ad accorgermi e convenire delle non poche nè lievi mende e lacune di questo manuale, che ho buttato giù alla lesta, nei brevi ritagli di tempo lasciatimi dalle mie gravose occupazioni; e la colpa principale se ne deve ascrivere senza dubbio alla mia insufficienza. Ma in parte anche ne va ricercata la causa inevitabile nello stato tuttora iniziale e quindi imperfetto di questo rimedio nell'ordinamento penale del Regno; il che coartava necessariamente il

campo da mietere, nella preparazione d'un lavoro tutto inteso ad esporre il testo, il fine virtuale e l'attuazione pratica della legge. Tuttavia ho voluto azzardarne subito la pubblicazione, perchè è al principio d'ogni viaggio, che si suole apprestare il bagaglio occorrente. Del resto noi siam soliti dire, che la soma s'aggiusta per via; ed a cui giova, offro appunto la soma bell'e pronta. Essa è parte di quella, di che vo carico tuttodì nei miei lavori d'ufficio. Se ne valga il lettore; ma spero, almen da lui, un po' di discrezione pel somiero.

CAPITOLO I.

SOMMARIO. — **Genesi razionale e delineamento generale di tale istituzione.**

1-3. Ordine di questo lavoro — 4-5. Fine sociale della giustizia — 6-11. La condanna penale considerata nei suoi effetti — 12-14. Origine della condanna condizionale e della liberazione condizionale — 15-25. La liberazione condizionale in rapporto all'oggetto — 26-30. La liberazione condizionale in rapporto al soggetto — 31-38. Norme prudenziali nell'attuazione — 39-40. Patronato.

1. Al viandante, che ha un lungo e scabroso cammino da percorrere colle sue gambe, giova tener sempre fisso lo sguardo verso l'orizzonte ad un punto eminente, che gli segni a gran tratti la direzione da seguire, affin di non perdersi ad ogni piè sospinto, in mezzo alla caligine dei bassi fondi, fra le accidentalità del terreno, all'incrocicchiarsi di vie e di viottoli divergenti in parti diverse. Non altrimenti ha da essere, se la legge o il potere pubblico assegna una mèta alla nostra attività intellettuale e ai doveri del nostro stato. Procuriamo anzitutto d'orientarci, determinando in lontananza il culmine netto e soleggiato, che si eleva al di sopra di tutti i casi concreti e che coincide collo scopo finale dei nostri atti e dei nostri doveri.

2. Poniamo che nostro ufficio sia quello di cooperare all'at-

tuazione dell'istituto della *liberazione condizionale*, cui ha dato nascimento il nuovo Codice punitivo. Se per ogni caso da esaminare e per ogni dubbio da sgombrare noi ci perdiamo a capo fitto nell'analisi minuta delle circostanze accidentali e nel raffronto stringato e frazionario di questa o quella parte delle disposizioni legislative, non avendo avuto prima la cura di trar fuori e inchiodarci lì davanti agli occhi il fine e il fondamento generico di tutta l'istituzione; noi corriamo sovente il pericolo di trovarci, senza accorgersene, diametralmente in opposizione col volere del legislatore e coll'interesse dello Stato, e fors'anche in contradizione con noi medesimi; o, per lo meno, ci affaticheremo senza bisogno ad aprirci un varco attraverso alle ricorrenti incertezze e difficoltà, che pur possiamo agevolmente evitare, sol che teniamo presenti i principii generali dominanti su tutta la subietta materia.

3. Vediamo dunque su quali fondamenta poggia e s'innalza tutto l'edificio della liberazione condizionale, e vediamo prima di tutto per quali ragioni fu eretta, e a quale supremo fine d'interesse pubblico fu destinata; fondamento, ragioni e fine, che non possono essere diversi da quelli della *giustizia*, se le si è fatto posto fra mezzo agli ordinamenti atti a regolare le sanzioni coercitive per la tutela sociale d'ogni diritto. Quando avremo fissato questo capo-saldo delle nostre ricerche, allora ci soccorreranno altri due mezzi di sperimentata efficacia per guidarci nella pratica attuazione di tale istituto; cioè, 1° la conoscenza esatta del pensiero del legislatore, riflesso nello svolgimento dei suoi studi, discussioni e relazioni; 2° la esperienza breve, ma, spero, non infruttifera capitalizzata nel primo anno d'attuazione. E le fonti della legge e la giurisprudenza amministrativa, se non hanno deviato dal retto sentiero, daranno la riprova analitica dei concetti razionali, che ora sono per esporre sinteticamente.

Fine sociale della giustizia.

4. La *giustizia assoluta* è una utopia; dico la giustizia come regola astrattamente, matematicamente certa e immutabile, da applicarsi a occhi chiusi senza alcuna preoccupazione dei suoi resultamenti finali, una giustizia che sia *termine fisso d'eterno consiglio*. L'istituzione di essa presuppone sempre una convivenza sociale e un ordine da mantenere fra i singoli associati nella possibile coincidenza dei loro difformi diritti. Or dato che un nume giudicasse le loro contese giuridiche con una regola assoluta e inflessibile, l'applicazione della quale ponesse in pericolo la sicurezza sociale, quel nume potrebbe essere un bravo astronomo o metafisico, ma sarebbe un cattivo giudice. Non v'è nulla di più assurdo del broccardo tanto caro a certi giuristi, *fiat justitia, pereat mundus;* imperocchè la giustizia è fatta per reggere il mondo delle coscienze e delle volontà, e non è più giustizia, se invece di reggerlo, lo demolisce.

5. La giustizia quindi è sempre *relativa* al fine dell'ordine sociale. Certamente giova alla società civile manifestare ed imporre la sua volontà collettiva con leggi chiare, precise, ineccezionabili, per non lasciar il diritto in balìa dell'arbitrio individuale dei magistrati; e questi, compresi del loro alto ministero, non debbono tener altra guida nei loro giudizi, che il precetto testuale e il fine virtuale della legge, appunto perchè per essi quel fine e quel precetto rappresentano indiscutibilmente la tutela dell'ordine sociale, non mai la ruina del mondo. Ma fornito il loro ufficio giudiziario, lo stesso interesse sociale può rendere eccezionalmente necessario non eseguir la condanna con tutto il rigore usato nei casi ordinari; e allora i modi di mitigazione

estragiudiciale, che appariscono conducenti al bene comune, o riparanti a un male direttamente o indirettamente pregiudicevole alla Società, non sono deviazioni dal retto sentiero della giustizia, ma un ritorno ad essa per raggiungere il fine, che le è proprio, dell'ordine civile.

La condanna penale considerata nei suoi effetti.

6. A questo fine dell'ordine giuridico nella Società politica è principalmente diretta la giustizia punitiva, cioè, quella parte del potere di giudicare, in forza di cui lo Stato ha il diritto sovrano di costringere ogni singolo cittadino all'osservanza della legge, lui reluttante, mediante un'afflizione personale. E per conseguire compiutamente quel fine del diritto punitivo, l'azione della giustizia deve mediante il giudizio e l'esecuzione produrre effetti idonei a rassicurare la Società contro i delinquenti, cioè, direttamente *effetti legali* e indirettamente *effetti morali.*

7. Però osservisi, che la sicurezza non è uno stato inconscio e necessario della cittadinanza, ma uno stato riflesso della coscienza e dell'opinione popolare. Lo Stato non è come uno stabile murato, che posi sicuro sopra fondamenti nascosti sotto terra, o come un ponte sospeso, che sia retto da forze dinamiche matematicamente calcolate; no; la nazione allora soltanto ha pace e tranquillità, quando ha fiducia negli ordini politici che la reggono, e volontariamente ne segue la direzione. Per conseguenza gli effetti mediati e morali dell'azione giudiciale, specie di quella penale, sono da tenersi per lo meno in altrettanto pregio quanto gli effetti strettamente legali; anzi questi avranno una utilità politica proporzionata all'efficacia morale, che mediatamente ne resulta nella coscienza e nell'opinione sì dei rei, che sono i

soggetti passivi della tutela giuridica, come della cittadinanza, che n'è il soggetto attivo.

8. Gli effetti d'ordine morale sfuggono all'apprezzamento e al giudizio del giudice; il suo ufficio si limita all'esatta applicazione della legge, e però tutto quello ch'ei fa e statuisce assume forma e valore giuridico. Ma quelli effetti morali non debbono sfuggire all'oculato studio e alle saggie disposizioni del legislatore, non alla prudente, efficace e progrediente tutela del bene pubblico da parte degli amministratori dello Stato. Anzi ogni diritto dei singoli, che lo Stato assicura, in tanto ha fondamento e ragione alla pubblica assistenza, in quanto rappresenta un trionfo dell'idea morale e della pace civile sugli istinti brutali e sulle ostilità individuali.

9. Lo Stato con tutte le sue istituzioni non si può fare a fette, nè dividere a strati; esso è un edificio incrollabile e maestoso, finchè tutte le parti stanno ben collegate e armonizzano fra loro; si spezza e rovina, se l'appartamento della giustizia si vuole staccato e indipendente dal tetto, dalle ali laterali e dal piano nobile o dai bassi fondi, da cui è coperto, rinfiancato e sostenuto. La verità è, che noi vediamo l'aspetto morale, o l'aspetto giuridico di quell'edificio, secondo il punto di vista da cui l'osserviamo; *e muta nome, perchè muta lato.*

10. Come sarebbe da stolti il pretendere di possedere una catena d'oro, quando gli anelli ne sono d'ottone, così non si può immaginare pace e progresso morale nella società, se non si procura di rasserenare le coscienze dei singoli e di migliorarli moralmente. Sia pure, che il bene di tutti prevalga al bene di ognuno: ma quando si può ottenere il bene comune in un modo che giovi anche ai singoli, ovvero che loro non nuoccia, o nuoccia il meno possibile, o quando il bene comune tutto considerato vale assai meno del male individuale che gli sarebbe contrapposto, se lo

Stato si attenesse al peggio, la sua azione sarebbe demoralizzatrice, iniqua e crudele, non giusta. Non sarebbe atto di giustizia, prima di tutto perchè il fondamento sostanziale di essa è l'equità naturale; non lo sarebbe altresì perchè il fine di ogni ordine sociale è di educare i cittadini a fraterni e nobili sentimenti, e di favorire la perfettibilità sociale, agevolando la correzione dei cattivi, non mai il pervertimento dei buoni. Difatti il concetto classico italiano del *diritto* è quello di una *proportio*, *quae servata servat societatem*, *corrupta corrumpit.*

11. La tortura, la gogna, il marchio a fuoco, la fustigazione e ogni altra lesione dell'incolumità personale, la pubblicità dei lavori forzati, l'estremo supplizio, erano altrettanti esempi e incitamenti, che lo Stato mediante la teatralità della forma e le piccanti e raccapricciante descrizioni dava ai suoi soggetti, avvezzandoli ai più tristi e bassi sentimenti, quali sono il compiacimento dell'altrui dolore, la meditata vendetta, il rancore implacabile. Ma per quanto i pregiudizi e i preconcetti sociali e scientifici abbiano ritardato il progresso della giustizia, lo Stato, seguendo il corso dell'umanità ed essendo esso pure un'istituzione umana, si è oggimai rincivilito, spogliandosi a poco a poco di quelle armi arrugginite e luride della nemesi penale.

Origine della condanna condizionale e della liberazione condizionale.

12. Esso, dopo aver riconosciuto la necessità dell'oblìo delle offese mediante l'amnistia, dopo aver sentito i generosi impulsi della pietà e dell'indulgenza e l'opportunità d'un estremo riparo contro una pena immeritata mediante la grazia Sovrana, dopo aver risollevato dal fango il reietto dalla giustizia mediante la

riabilitazione legale, ha finito col segnare accanto alla minaccia della pena la promessa solenne della mitigazione e del perdono, mediante la *liberazione condizionale* ed anche della punizione condizionale. Liberazione condizionale, o anticipata, o revocabile, o provvisoria, che dir si voglia, la quale è il modo, concesso al condannato ravvedutosi, d'eseguire l'ultima parte di una pena afflittiva in uno stato di libertà limitata da certe condizioni e cautele atte ad assicurare l'emenda di esso e la sicurezza sociale: condanna o pena condizionale, che fa dipendere l'intera esecuzione della pena afflittiva dall'inosservanza di certe condizioni imposte al reo in prova della sua correzione. Sicchè, se il progresso giuridico non fallisce, si avrà il premio promesso ai penitenti come un mezzo di sicurezza sociale integrante quello della pena minacciata ai colpevoli.

13. Tralasciando di parlare della condanna condizionale, che è fuori del mio cômpito, osservo che il conoscere la genesi storica e la diffusione progressiva della liberazione condizionale nei vari Stati è utile, ma non è necessario per chi praticamente attende alla sua attuazione; e però, attenendomi allo scopo pratico e alla prefissami brevità di questa compilazione, rimando quei che desiderano istruirsi *funditus* ai dotti lavori di legislazione comparata, di scienza giuridica e di esposizione o di commento pubblicati su tale materia in Italia e altrove. Anche in questo manuale si hanno utili cenni sul procedimento storico, e sulla bibliografia di tale istituzione nella Relazione Mancini e nelle copiose notizie contenute nelle Relazioni del ministro Zanardelli e dell'onorevole Villa, trascritte nei capitoli II e III. (V. Preavvertenze a pag. 8-10 e infra i n. 86-89, 104 nota e 116-119).

14. Soltanto per togliere ogni dubbio, che questo modo legale di mitigar la pena sia stato concepito e propugnato da gente facile a essere illusa per un ottimismo pericoloso all'in-

teresse sociale, giova rammentare che il primo ad accoglierlo nelle sue leggi e a praticarlo con fervore e costanza fu il popolo più positivo d'Europa, il brittannico, in virtù della legge 20 agosto 1853, seguito nel 1862 da un altro popolo suo cugino, il Sassone, a cui il sentimentalismo non turba davvero la matura riflessione e l'osservazione calma ed oculata.

La liberazione condizionale in rapporto all'oggetto.

15. Or diamo un'occhiata agli effetti d'ordine legale e a quelli d'ordine morale prodotti dalla condanna. Legalmente e direttamente ne conseguono l'esecuzione della pena, l'indennizzazione civile a pro' della parte privata offesa, il rifacimento delle spese giudiziali; e da talune condanne anche l'interdizione legale, l'interdizione o sospensione dalla nomina od esercizio di certi *munera* od *jura pubblica* o di certe professioni od arti, la sottoposizione alla vigilanza speciale politica, la confisca del corpo di reato, oltre l'indegnità o inabilitazione perenne o temporanea al conferimento, godimento ed uso di certi titoli, onori, uffici od atti regolati con leggi speciali.

16. Moralmente e mediatamente conseguono dalla condanna la mortificazione dell'amor proprio del condannato, l'avvertimento della sua impotenza avverso alla potestà pubblica, e in ragione proporzionale alla dannosità e pravità del reato giudizialmente accertato la repugnanza, l'ostilità, forse l'isolamento, cui il reo è esposto nel consorzio civile; i quali effetti individuali e sociali d'ordine morale producono alla loro volta per riflessione nella coscienza e nella volontà dei condannati, se correggibili, la loro sottomissione alla legge e al potere pubblico, il riconoscimento e il rispetto degli altrui diritti, il rimorso del male commesso e

l'abborrimento da ogni ricaduta; come al contrario eccitano e rafforzano nei più ribelli e nei degenerati i biechi sentimenti del livore, dell'odio e della vendetta contro la società. D'altra parte nell'animo dei cittadini, si raffermano col trionfo della giustizia il sentimento della pace sociale, la fiducia verso il potere pubblico e dei cittadini fra loro, l'esempio salutare, l'incoraggiamento e il monito a *recte vivere, alterum non ledere, suum cuique tribuere.*

17. Il principale effetto legale è quello di far soffrire al reo un'afflizione personale come corrispettivo della individuale soddisfazione da lui procuratasi delinquendo a danno della società. Ma, se è sostanziale e necessario per il regolare esercizio del diritto punitivo, che la pena sia *irrogata* tale quale è disposta dalla legge, lo sarà altrettanto che la sia *sofferta* tale quale il magistrato l'ha inflitta? Sì, dicono i coristi dell'antifona *fiat justitia pereat mundus;* no, dicono la ragione e la legge. Se l'esecuzione della pena fosse sempre, ineluttabilmente, invariabilmente necessaria per la sicurezza sociale, vorrebbe dire che la prescrizione e la grazia sovrana sarebbero due insidiose mine aperte nelle fondamenta dello Stato. Se invece si ammette, com'è di fatto, che, dato per esempio il decorrimento d'un tempo sufficente a sedare l'allarme sociale prodotto dal delitto ovvero il concorso di speciali ragioni di equità o d'umanità o d'interesse pubblico, può cessare la causa finale del diritto punitivo o esser neutralizzata da una prevalente utilità sociale; allora si deve convenire *a fortiori*, che si può anche sospendere o interrompere l'esecuzione della condanna in quei casi, ne' quali lo stesso diritto punitivo è riuscito al suo scopo finale, mediante la sola minaccia o l'incompiuta sofferenza della pena.

18. Orbene, (stiam lì col cervello) il diritto punitivo non è fine a sè stesso, ma è un mezzo per conseguire la pace sociale: quando

per tranquillizzare i cittadini offesi od allarmati dal delitto e per ridurre al dovere i riottosi basta la sola *irrogazione* della pena colla minaccia d'eseguirla e con efficaci munimenti preventivi, il diritto punitivo è soddisfatto ed ha raggiunto la sua mèta. Nel qual ragionamento consiste il fondamento giuridico della *condanna condizionale*, quale è ormai in attuazione o in progetto in parecchie legislazioni straniere e di cui si ha fra noi un modesto saggio nell'articolo 26 del Codice penale.

19. Ma poichè tale provvedimento, se può esser un freno efficace nei reati di mera creazione politica e nei lievi delitti, non lo sarebbe mai per i delitti intrinsecamente o politicamente gravi, rimane per questi a vedersi, se, portata ad esecuzione la condanna, si possano a un dato momento mitigare le sofferenze penali; e quando da un rilassamento di pena, subordinato ad efficaci cautele, resulti, non frustrato, ma agevolato il fine della pace cittadina, tale modificazione esecutiva della condanna stessa sarà un atto di giustizia e non propriamente di pietà e d'indulgenza. Ed ecco il perchè della *liberazione condizionale* considerata come un mezzo esecutivo del diritto penale e non come una prerogativa della clemenza Sovrana, il cui ufficio, in sostanza, non è quello d'eseguire, ma piuttosto di non far eseguire la condanna.

Quanto agli altri effetti subalterni, che legalmente derivano dalla condanna e che ho poco sopra accennato (v. n. 15), è intuitivo non esser pregiudicati in alcuna guisa da tale mitigazione di pena.

20. Insistiamo sulle conseguenze morali della condanna, e principalmente su quelle che si riconnettono col fine principale del diritto punitivo, cioè, la fiducia rinata nella cittadinanza dalla coercizione inflitta ai delinquenti, ed *e converso* l'assoggettamento di costoro ai precetti della legge e al rispetto dell'ordine

pubblico. La legge penale e il giudizio dei magistrati resulteranno tanto più conducenti a quel fine, quanto più nei loro risultamenti di fatto favoriranno la trasformazione morale dei colpevoli in retti ed utili cittadini, ed in tal guisa rassicureranno la società circa la bontà intrinseca e l'efficacia reale dei suoi ordinamenti di giustizia e circa i futuri rapporti fra essa e i liberati dal carcere. Ogni legge devesi vagliare e si apprezza a misura dell'effettiva utilità, che se ne argomenta secondo i più maturi calcoli, e che poi l'esperienza ne comprova a benefizio del popolo in corrispondenza al fine speciale, cui la legge stessa è preordinata; ed è ormai cosa universalmente riconosciuta e proclamata, che tanto l'economia di una legge, quanto la sua interpretazione e attuazione, non si debbono regolare in alcun modo nè mediante l'assoluto metafisico, nè mediante la concezione puramente soggettiva.

21. Il *porro unum necessarium*, ripeto, è la tranquillità sociale; e però principale e implicita condizione per concedere la liberazione condizionale sarà pur sempre quella, che non ne derivi serio danno o pericolo per la sicurezza dei cittadini o per l'ordine pubblico (*a*). L'articolo 16 del Codice penale non lo comprende espressamente fra i casi di diniego; ma ciò è insito nella natura stessa dell'istituzione; perchè sarebbe assurdo voler riuscire alla mèta del bene pubblico, prendendo una via diametralmente opposta, e porre in mano ai difensori dello Stato un fucile, che si scarica indietro contro chi lo maneggia.

22. Sia pure, che il condannato non possa aver nessuna colpa nella determinazione di quei danni o nell'apprensione di

(*a*) Nel progetto del Codice penale austriaco è espressamente posto per condizione, che " la condotta dei condannati durante la detenzione, congiunta colle altre " circostanze, dia sufficienti garanzie, che la loro liberazione [condizionale] non porrà " in pericolo l'ordine pubblico, e che il loro contegno sarà conforme alla legge. "

quei pericoli; ma, se egli è sinceramente ravveduto, nemmeno può desiderare d'esser causa incolpevole d'ulteriori mali al popolo, al quale deve tuttora una parte del suo debito penale. Nè si può dire, che i diritti concessigli dalla legge gli siano in tal guisa menomati; perchè veramente dopo la condanna egli non ha altro diritto, che quello di non esser punito oltre i limiti resultanti dalla sentenza. L'eventuale mitigazione della pena dopo il giudizio è, di fronte a lui, una liberalità facoltativa del potere pubblico e non un dovere.

23. Non pertanto le autorità, le quali debbono investigare, riferire e giudicare circa l'eventualità di perturbamenti pubblici, derivanti dall'anticipato ritorno del reo in seno alla società, valuteranno colla necessaria ponderazione e saviezza la serietà e gravità di tali pericoli, e non sospetteranno ad ogni moto di frasche l'imminente balzo d'una belva. Imperocchè carattere necessario d'ogni uomo di governo è d'essere prudente e antiveggente, ma non già titubante, meticuloso e incontentabile.

24. Ed in ragione del fine del diritto punitivo è pur bene tener presente, che la liberazione condizionale non è un atto di condono della pena, ma un modo esecutivo di essa, e che quindi non devesi concedere, quando vi sia fondato dubbio, che la libertà concessa al condannato abbia per resultamento d'esimerlo dal soffrire comunque il resto della pena, non di avviarlo alla futura liberazione finale, passando per lo stato della libertà limitata e revocabile.

25. Così nel caso dei condannati stranieri, se non si può dire *a priori*, (nè il nostro Codice penale lo ha supposto) che tutti e sempre si varranno della liberazione per sottrarsi colla fuga all'osservanza della pena residua, è pur sempre probabile che taluni di essi se ne valgano, e però, data in concreto questa ragionevole presunzione, la legge italiana non prescrive, ma la ragione

giuridica imporrà sempre, a chi l'applica, il dovere di negare a costoro la liberazione condizionale. Invece, se il sospetto d'una fuga non è giustificato da alcuna circostanza di fatto o congettura ragionevole (per esempio, dalla vita nomade del condannato, dalla mancanza di qualsiasi interesse o rapporto sociale che valga a trattenerlo nel Regno, da manifestazioni dirette di costui, ecc.) col negare tale benefizio allo straniero, soltanto perchè straniero, non si farebbe altro che far la coda al pregiudizio antiquato, secondo cui i forestieri riguardavansi come individui giuridicamente degradati; il che è contrastato e riprovato dallo spirito e dai precetti espliciti della legislazione italiana.

La liberazione condizionale in rapporto al soggetto.

26. Esaminata per poco questa istituzione dal punto di vista oggettivo o direttamente sociale, vediamola da quello soggettivo, che in modo diretto riguarda la persona del condannato, ma che pur sempre riflette mediatamente l'interesse della società. Tutta la sostanza virtuale e reale e tutta l'entità politico-giuridica di tale istituzione consiste ed è compresa in quel, che la legge denota colla parola *ravvedimento* del condannato.

27. Quand'è ch'egli può dirsi *ravveduto?* Tostochè mostri un sincero rincrescimento del male commesso, pur non volendo risarcirne nei limiti delle sue forze le conseguenze dannose tuttora sussistenti? O quando aborra da ulteriori delinquenze, ma non si penta di quella trascorsa, da lui stimata scusabile per il concorso di circostanze a parer suo superiori alla legge? Ovvero se gli dolga d'aver violato la legge e si sforzi a indennizzare le vittime, ma non valga a dissimulare la sua propensione ad altri misfatti, scambiando i termini della fatalità e della

coazione psicologica con quelli della sfrenatezza morale e dell'egoismo? Allora soltanto uno si *ravvede*, cioè, ritrae l'occhio della coscienza dal compiacimento del male per mirare risolutamente al bene etico e sociale, quando i suoi pensieri, il suo volere e gli atti suoi faccian parer distrutte le cause immorali e gli effetti antisociali dell'antecedente sua colpa; il che non è presumibile senza il simultaneo concorso della *resipiscenza*, della possibile *indennizzazione* e dell'*aborrimento* da ogni ulteriore delitto:

Ch'assolver non si può chi non si pente,
Nè pentere e volere insieme puossi,
Per la contradizion che nol consente. (a)

28. Che il requisito essenziale nel soggetto della liberazione condizionale sia riposto tutto nel *ravvedimento* è indiscutibile per noi; *ita lex scripta est.* Quindi nell'attuarla devesi astrarre scrupolosamente dalla sistematica sfiducia e incredulità nell'emenda dei condannati. Così occorre andar molto a rilento nel valersi di certe classificazioni teoriche di delinquenti, le quali condurrebbero ad escludere *a priori* da simile beneficio intere specie, e non soltanto taluni individui più pericolosi, sulla sola guida di ipotesi più o meno probabili, più o meno attraenti; delle quali però la scienza non ha raggiunto peranco la *sicurezza razionale*, e di cui *a fortiori* la giustizia non può far conto utilmente per tutelare la *sicurezza sociale.*

29. La legge stessa indica taluni casi, in cui il ravvedimento, se anche possibile, sarebbe malsicuro o in ordine alla sua prova o come guarentigia della tranquillità pubblica; nè si potrebbe oggimai estender la liberazione condizionale oltre i

(a) Dante, Inf. XXVII v. 118.

limiti legali, sol perchè si fosse seguaci di teorie o di sentimenti più ottimisti della legge.

30. Finalmente, tenendo presente il testo e lo spirito della legge, giova rammentarsi, che tal beneficio non è solo il premio o della quantità del lavoro prodotto nella Casa penale, o della scrupolosa osservanza delle discipline carcerarie, o di azioni comunque laudabili del condannato; le quali benemerenze siano pure, com' esser debbono, altrettanti riscontri presuntivi del ravvedimento; ma non dovranno mai ritenersi sufficienti a surrogare quella condizione legale, allorquando altre presunzioni e segni esterni ne infirmino la verosimiglianza.

Norme prudenziali nell'attuazione.

31. Pace nel consorzio civile ed emenda morale del condannato costituiscono dunque i due fochi dell'orbita assegnata alla liberazione condizionale: tutte le clausole, le circostanze ed i limiti di tempo, di reità e di pena stabiliti dalla legge non da altro derivano, nè ad altro sono preordinati, se non che per la giusta preoccupazione, che l'anticipata libertà dei rei non comprometta la tranquillità pubblica e non sia concessa agli immeritevoli.

32. Dinanzi a qualsiasi ragionevole dubbio il criterio, che è stato tenuto presente dal legislatore, ed il precetto, che virtualmente ne consegue per l'autorità consulente ed esecutiva, è sempre quello di ragion sociale, che l'interesse pubblico prevale sempre anche a scapito di qualsiasi beneficio particolare; “ *Salus populi suprema lex esto* „. Nè occorre, che io m'indugi a dimostrarlo, analizzando i concetti resultanti dagli atti parlamentari e dalle singole disposizioni della legge, perchè è agevole, leggendone l'esposizione nei capitoli seguenti, riferir tutte le norme e

limitazioni prescritte all'accennato principio regolatore della materia.

33. Da quanto ho sommariamente accennato circa il fondamento razionale, i caratteri essenziali e gli effetti desiderabili di tale istituzione si scorge, com'esso sia un meccanismo facile a guastarsi e d'uso pericoloso, se lo maneggiano persone poco esperte o incaute; e quindi è necessario, che macchinisti ed operai ne studino bene il motore, il congegno e il modo d'azione. Ma soprattutto, reclutandosi essi parte dal personale carcerario, parte dalla magistratura, parte dall'amministrazione centrale e parte anche dagli uffici di polizia, bisogna che ciascun cooperatore si spogli dei preconcetti tradizionali, di cui s'è investito nella pratica ordinaria del proprio ufficio.

34. Prima di tutto i Direttori, gli agenti carcerari e i Consigli di sorveglianza non debbono limitare le loro cure a quel sistema d'orologeria, che rappresenta l'ordine interno degli stabilimenti penitenziarii; ma, senza trascurar quello, debbono anche con sagacia, con premura quasi paterna e in pari tempo con circospezione preparare l'animo e le abitudini dei condannati, che si mostrano ben disposti, a trasformarsi in retti ed utili cittadini (V. n. 204, 205 e 206). Tutta l'importanza caratteristica e la virtuale eccellenza del sistema graduale o irlandese, invocato e studiato accuratamente in Italia fino dai primi anni del patrio risorgimento e attuato col nuovo codice penale, sono inviscerate e immedesimate tutte in questo doppio effetto, che se ne vuol conseguire; cioè, di fiaccare da principio la protervia del condannato mediante l'isolamento e la ferrea disciplina del carcere cellulare, e quindi aiutarlo amorevolmente a risollevarsi a poco a poco colla propria energia morale dal fondo del rigore penitenziario e dell'abiezione fino ai sommi beni della libertà e della fratellanza sociale. Se dunque il personale direttivo e di custodia

degli stabilimenti penali, elevato così a un più dignitoso e delicato ufficio, se ne mostrerà ben compreso e vi consacrerà tutto il suo zelo e la sua capacità, si avranno ottimi frutti da tutte e singole le parti della riforma penitenziaria, compresa la liberazione condizionale: se no, la stessa mano del coltivatore sciuperà il buon seme, sterilizzandolo fra i sassi e fra le ortiche, od anche suscitandone più tristi germogli.

35. Anello di congiunzione fra l'Autorità giudiziaria e quella carceraria è il Pubblico Ministero, il quale è incaricato per legge d'eseguir le condanne e invigilare sulle carceri, e che pure presiede nella persona dnl Procuratore del Re a ogni Consiglio di sorveglianza. Oltracciò nel procedimento preliminare sulle istanze di liberazione condizionale spetta al Procuratore Generale e alla Sezione d'accusa d'esaminare i documenti e dare il proprio parere. Orbene i magistrati, nel raccogliere e valutare le informazioni, non vi attenderanno colle rigide forme e coi criterii assoluti del puro diritto, che essi osservano negli atti di giurisdizione; ma terranno presente l'oggetto principalmente politico e il soggetto tutto psicologico sottoposti dalla legge alle loro indagini e al loro opinamento.

36. *E converso*, l'intervento del Ministero di grazia e giustizia nell'esame e risoluzione di tali istanze non è una funzione puramente burocratica; ma assume l'importanza, e quindi deve avere tutta l'imparzialità e la ponderazione d'un atto giurisdizionale, in cui l'arbitrio del decidente ha i suoi limiti nella ragione civile e nel concetto virtuale e testuale della legge. Essa, è vero, non impone di manifestare le ragioni, per le quali il Guardasigilli accoglie o rigetta la domanda, o revoca il beneficio concesso; ed è pur vero, che questo ha un carattere facoltativo e non obbligatorio: ma la necessità di fondare a rigor di logica e di giustizia le sue decisioni sul testo e sulla ragione essenziale

delle disposizioni legislative resulta evidente, oltre che per rispetto all'imparzialità e alla dignità del decidente, eziandio per la natura giuridica dell'istituzione e per l'eventuale sindicato spettante al Parlamento su questa, come sopra ogni altra funzione del Governo (V. n. 253).

37. Ma dopo che tutti gli accennati funzionari ed agenti avranno atteso con scrupolosa premura ai loro rispettivi uffici, la loro opera minaccia di abortire, se gli ufficiali di pubblica sicurezza, coadiuvati in quanto occorra dai Municipii, dagli Istituti di beneficienza e dai privati cittadini, non faranno del loro meglio per porre tale istituzione in piena armonia colla tranquillità pubblica. Essi vi concorrono in due momenti; cioè, dapprima col fornire, se richiesti, informazioni esatte, spassionate e previdenti sull'indole correggibile o nò del condannato e sull'atteggiamento eventuale del pubblico nel caso della costui liberazione anticipata; e, decretata questa, coll'aiutarlo amorevolmente a guadagnarsi di che vivere e ad evitare le cause occasionali dello scoraggiamento e della ricaduta, e in pari tempo coll'invigilar costantemente sulla sua condotta, affinchè non ne derivi alcun danno o pericolo alla tranquillità e sicurezza dei cittadini.

38. Avvertano in ispecie, che il liberato condizionatamente non è da equipararsi in tutto e per tutto ai sottoposti alla vigilanza speciale, di cui trattasi negli articoli 28, 32 e 42 del Codice penale e negli articoli 117 a 122 della legge di pubblica sicurezza; imperocchè costoro, se talvolta non sono altro che persone sospette, refrattarie ai precetti di polizia, e non provati malfattori, però offrono in generale titoli validi al compatimento e all'assistenza sociale assai meno dei liberati condizionalmente, non sussistendo in loro favore, come per questi sussiste, una dichiarazione solenne di ravvedimento e di perdono.

39. E qui m'arresto all'assistenza legale da prestarsi ai

liberati dal carcere, non essendo compreso nella stretta cerchia di questo mio lavoro esaminare l'ordinamento, quanto più si possa proficuo, delle *Società di patronato;* la quale istituzione, è veramente santa e provvidenziale, se attivata in modo efficace con intelletto d'amore, ed è poi l'indispensabile complemento della liberazione condizionale, se vuolsi che questa riesca pienamente al fine della rigenerazione morale dei delinquenti e al ristabilimento dei loro rapporti pacifici colla società.

40. Stimo però opportuno far osservare le non lievi differenze, che nell'esercizio del patronato passano fra i liberati definitivamente e i liberati condizionalmente; quelli essendo ormai sciolti da ogni freno e da ogni rapporto giuridico derivante dalla condanna verso la giustizia e la società; questi invece rimanendo tuttora sotto il gravame della pena, la cui sofferenza ha soltanto mutato d'intensità e di forma, essendosi sostituita alla privazione assoluta della libertà una semplice limitazione di essa; d'onde deriva per il patrono più agevole ed efficace l'ufficio di tener soggetto il liberato agli obblighi del lavoro e della morigerazione, sotto l'incombente minaccia della reintegrazione in istato di servitù penale; come deriva pur anco, in correspettività, per lo Stato e pei cittadini un più forte impegno morale di non abbandonare il liberato senza mezzi di sussistenza e senza conforti fraterni in caso di bisogno.

CAPITOLO II.

Sommario. — **Progetti e studi legislativi preparatorii.**

41-42. Motivi della legge come fonte d'interpretazione — 43-56. Progetto per la riforma penitenziaria 1862-63 — 57-62. Progetti e studi per la riforma penitenziaria e pel Codice penale 1863-68 — 63-64. Progetto della Commissione 1869-70 — 65. Progetto della Commissione 1871-73 — 66. Progetto De Falco 1873 — 67-70. Progetti Vigliani e Senatorio 1874-75 — 71-82. Ordine del giorno della Camera dei Deputati 1875 e progetto speciale Mancini-Nicotera 1876 — 83-95. Progetto Mancini pel Codice penale — 96. Progetto Zanardelli 1883 — 97. Modificazioni Savelli, Pessina e Tajani.

41. Finora ho accennato a grandi tratti, da quali principii di ragione giuridica è sorto il concetto della liberazione condizionale e quali ne debbono essere le linee fondamentali nell'interesse della sicurezza sociale: ora vediamo, in quali modi precisamente si è affermato, svolto e concretato quel concetto nelle istituzioni legislative del Regno. E prima di riferire i precetti della legge, le regole e i criterii esecutivi del Governo, occorre rintracciare l'evoluzione del pensiero giuridico italiano negli studi e nei progetti ministeriali, nelle relazioni e nelle discussioni parlamentari; restringendo però l'esame a quelle sole parti, che non hanno un interesse semplicemente retrospettivo, ma che servono a lumeggiare e chiarir meglio la forma attuale data nel nostro diritto costituito alla liberazione condizionale, per guisa

che le opinioni e le ragioni proposte e discusse servano di guida nell'interpretare e attuare la mente del legislatore.

42. Intanto il lettore potrà osservare, come in origine la proposta di questa istituzione fosse conformata all'idea assoluta e illimitata, che ne dà la teoria scientifica; come subito dopo cominciasse un movimento di reazione provocato dalla tradizione dogmatica e dalle diffidenze dei pratici; e come finalmente siasi potuto condurla in porto mediante qualche opportuna concessione fatta dai suoi fautori agli avversari; il che vale anche di conferma all'osservazione fatta superiormente al n. 20.

Progetto 1862-63 per la riforma penitenziaria.

43. Con Regio Decreto 16 febbraio 1862 fu istituita una Commissione per studiare e proporre la riforma penitenziaria, e il 29 marzo 1863 essa potè presentare al Ministro dell'Interno tanto la relazione dei suoi lavori, della quale fu estensore il Comm. Lavini, quanto un progetto di legge sull'ordinamento delle case di pena del Regno, in cui il Capo IV (art. 25 a 33) conteneva le disposizioni per la liberazione condizionale dei condannati (*a*). Trascrivo letteralmente alcuni brani di quella relazione, mirabile per lucidezza ed elevatezza d'idee e per profondità di dottrina, perchè vi sono riassunti i motivi fondamentali che ispirarono tutti i propugnatori di tale istituzione nella preparazione del Codice Penale e del riordinamento penitenziario.

44. « Se da un lato è necessità indeclinabile d'ordine e di sicurezza generale che la pena inflitta ai delinquenti sia riparatrice

(*a*) Relazione al Ministro dell'Interno della Commissione istituita col Reale Decreto 16 febbraio 1862 ecc. Torino, 1863, Eredi Botta.

ed esemplare, dall'altro lato egli è non solo generoso ed umano, ma essenziale alla conservazione della società ed in sommo grado dicevole agl'interessi della pubblica giustizia, il tener modo che la pena stessa, se fia possibile, giovi all'emendamento dei condannati, o quanto meno allontani da essi il pericolo di maggior corruzione, il che in determinate contingenze è non ispregievole vantaggio. Ben si può aggiungere senza tema di errare che l'elemento moralizzatore aiuta mirabilmente la efficacia dell'azione repressiva ed intimidatrice della pena; per la qual cosa, se vi ha una causa la quale impedisca al colpevole di farsi migliore, questa causa stessa lo rende insensibile alla idea del castigo, indifferente alle privazioni che ne sono la conseguenza, ned è maraviglia che a breve andare si affievolisca altresì nell'opinione comune il concetto sulla natura e intensità della pena, nel quale è riposta la virtù preventiva di essa. Or bene, questa causa pur troppo esiste e va ogni dì segnalandosi come una delle più funeste piaghe sociali ».

45. « La istituzione delle *liberazioni provvisorie, o preparatorie, o condizionali*, cui danno regola le disposizioni contenute nel capo 4°, è fuor di dubbio la molla più operosa che aiuti il movimento regolare, ed il progressivo sviluppo dell'ordinamento carcerario, il quale si fonda sopra il principio della segregazione individuale dei condannati; ci piace considerarla come uno di quei trovati sublimi della scienza penale che rese possibile la risoluzione di un problema fino allora creduto insolubile. Nella semplicità della sua forma essa ci rappresenta l'unico mezzo di pervenire ad una transazione fra la diffidenza sgraziatamente troppo legittima delle popolazioni verso gli uomini che escono dagli stabilimenti penali, e la necessità di procacciare lavoro a questi infelici, acciò dalla miseria, dal bisogno, e dal vedersi respinti dalla società non vengano trascinati a commettere nuovi

misfatti. Stupenda instituzione che consolida e ricompie la riforma penitenziaria, e ne guarentisce gli effetti ».

46. « La prospettiva di un abbreviamento di pena è fuor di dubbio, come la maggiore ricompensa della condotta scevra da rimproveri, così il movente più energico al ravvedimento dei condannati. La liberazione condizionale è un certificato di ravvedimento che il Governo rilascia a beneficio del recluso, e col quale gli spiana la via alla ricerca di quei mezzi di onesto vivere, che il più delle volte una triste fatalità interdice e nega ai liberati di giustizia. Nè abbiasi temenza che costoro abusino del benefico provvedimento della legge: almeno è ragionevole il credere siano per essere tali abusi rarissimi, imperciocchè durante tutto il tempo che trascorre in liberazione provvisoria, malgrado il condannato si aggiri in mezzo alla popolazione libera, sente come sospesa sul suo capo la spada di Damocle, ed un filo invisibile che alla menoma infrazione delle condizioni impostegli dal Governo lo riconduce nel luogo di pena. Il quale stato di cose opera in vari modi a utilità del sistema generale; serve di stimolo ai liberati a bene usare il tempo dell'ottenuta liberazione, di ritegno dalle male compagnie, dagli stravizi, e dai disordini d'ogni maniera; finalmente vale una specie di pegno e di malleveria di buona condotta avvenire che il Governo dà a coloro che assumono il patrocinio di questi infelici ».

47. « Nel procedere oltre sull'argomento delle liberazioni condizionali, dobbiamo accennare come siavi stato fra i membri della Commissione chi esternò dubbi sulla efficacia e legittimità del sistema in sè considerato nel quale scorse due pericoli: l'uno, che sia guiderdone all'ipocrisia; l'altro che offenda il sentimento di giustizia ed alteri il concetto giuridico della pena.

48. « Quanto al primo obietto: Iddio solo è giudice infallibile della sincerità del cuore umano, e ne penetra il fondo. Il più

delle volte è necessità agli uomini lo star paghi delle apparenze; nella materia però che trattiamo, queste sono pur sempre un bene, atteso la esemplare influenza che esercitano. La Commissione procurò di nulla omettere che potesse condurre a discernere il vero dal falso pentimento; vi ha tal copia di mezzi e di sussidi nel progetto che difficilmente trarranno in errore; quanto meno, il caso avvenendo, non tarderanno a far cadere dalla faccia del liberato la maschera dell'ipocrisia. Esige difatti l'articolo 25 che i condannati abbiano dato segni *incontestabili* di ravvedimento, che presentino guarentigie *sufficienti* di buona condotta avvenire, e lascia inoltre al Governo di determinare tutte quelle condizioni che opportune creda sia nell'interesse dei condannati che in quello della pubblica sicurezza; condizioni al certo mutabilissime a seconda dello stato di famiglia e di fortuna, del temperamento, della professione, degli antecedenti morali del liberando, delle cause che il trassero a delinquere, della natura e gravità del reato per cui soggiacque a condanna, e di altre qualità o circostanze particolari della persona o del fatto. Avvertasi inoltre alla solennità della forma ed alla moltiplicità delle guarentigie che precedono ed accompagnano la concessione condizionale della libertà.

49. « Sul secondo obietto: che altro è la liberazione provvisoria, se non se un modo di grazia sovrana legalmente regolata in guisa a conciliare coi diritti della società gl'interessi del liberato? Or bene, se la reale prerogativa della grazia sta senza danno della pubblica giustizia e senza che il concetto giuridico della pena ne rimanga vulnerato, a più forte ragione non si dovrebbero paventare tali inconvenienti dalle liberazioni provvisorie, cui non si fa mai luogo che dopo espiati i tre quarti della pena; e poichè queste sono mezzo di ravvedimento e freno alle recidive, il legislatore provvede con esse all'ordinamento giuridico meglio assai che col

sostenere nello stabilimento penitenziale i condannati per tutto il termine della loro pena nella sola veduta, come ben disse il Professore di Heidelberg ([1]), di non toglierli in olocausto all'idolo della giustizia.

50. « La liberazione condizionale interrompe la espiazione della pena, salve le cautele di cui all'articolo 25. Il condannato non rientra però in quei diritti, nè riacquista quelle capacità di cui sia stato privato colla sofferta condanna, ove alla pena fosse unita la interdizione o la sospensione dai pubblici uffizi, o dall'esercizio di una carica od impiego determinato, di una determinata professione, negoziazione od arte; così l'articolo 27. È utile la prima clausola a consociare mai sempre nello apprezzamento di questo beneficio della legge l'idea della libertà con quella di uno stato di vigilanza e di protezione in cui vien posto il condannato per la rimanenza del tempo penale. È necessaria la seconda ad impedire che il Decreto di liberazione condizionata produca effetti maggiori di quelli derivanti per legge *dagli indulti o da speciale grazia sovrana*, che mentre estinguono il reato e le pene (art. 131 Codice penale del 1859) lasciano intatte le incapacità in cui sia incorso il condannato nei casi testè indicati d'interdizione o di sospensione (art. 135 detto).

51. « Qualora il liberato tenga condotta riprovevole, o infranga alcuna delle condizioni che sono annesse alla concessione della libertà, egli viene reintegrato nel luogo di pena (ult. al. dell'art. 28). Questa disposizione è una conseguenza del sistema giusta e razionale; essa cancella il benefizio, ricolma il vuoto della sanzione penale, e risarcisce la società del danno che le venne dall'anticipata liberazione, allungando la durata della pena a colui che non seppe meritare l'abbreviamento.

([1]) *Del miglioramento delle carceri*, pag. 146. — *Stato attuale della quistione sulle carceri*, pag. 237, in fine.

« Meno solenni formalità sono stabilite (art. 29) per la pronuncia della liberazione definitiva a riguardo dei condannati, i quali non abbiano dato motivi a lagnanze durante il tempo della liberazione condizionata.

52. « Ma qual giudizio dovrà farsi nel caso in cui dopo la liberazione definitiva si venga a scoprire un crimine od un delitto [1] commesso dal liberato durante il tempo della liberazione condizionale? Forse che l'avere questi saputo occultare la propria colpevolezza è ragione sufficiente acciò si sottragga alle conseguenze della reintegrazione, in cui sarebbe inevitabilmente incorso ove quella si fosse resa palese prima del Decreto di liberazione definitiva? A risolvere il dubbio in modo accordante i dettami della scienza e gl'interessi della società, si divisò stabilire che nel proposto caso (art. 32) la liberazione definitiva s'abbia come rivocata di pien diritto, e si faccia luogo all'applicazione dell'ult. al. dell'art. 28. *Di pien diritto* si disse; omesse cioè le formalità prescritte dalla prima parte di tale articolo, che si reputarono superflue di fronte ad una condanna criminale o correzionale ».

53. L'art. 25 di quel progetto disponeva; « I condannati a pena maggiore di un anno di carcere, i quali, avendo subìto i tre quarti della pena, diedero segni incontestabili di ravvedimento, e presentano guarentigie sufficienti di buona condotta avvenire, possono essere provvisoriamente liberati sotto le condizioni che il Governo ravviserà opportune sia ad utilità dei condannati, sia nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza ».

[1] La distinzione dei reati in *crimini*, *delitti* e *contravvenzioni* non è ammessa dal Codice toscano, che chiama *delitti* tutte le azioni a termini di esso punibili, e sottopone le *trasgressioni* ad altre leggi. Evidentemente la voce *delitto* usata nell'art. 32 assume il doppio significato; epperciò il medesimo si applica tanto alle infrazioni del Codice del 20 novembre 1859 quanto a quelle punite dal Codice Toscano. [Si tenga presente, che la nota fu scritta nel 1862].

54. La liberazione condizionale sarebbe stata accordata per Decreto Reale (art. 26), e revocata occorrendo mediante un ordine del procuratore del Re reso definitivo con Decreto del guardasigilli (art. 28); se poi non fosse stata revocata, il condannato sarebbe stato definitivamente liberato collo spirare del termine assegnato alla sua pena, ma sarebbe stata necessaria un'ordinanza del Tribunale (art. 29); il quale lo avrebbe pure esentato dalla rimanente sorveglianza della pubblica sicurezza (art. 30).

55. Vi erano notevoli gli articoli 27 e 32.

Art. 27; « La liberazione condizionale ha per effetto d'interrompere l'espiazione della pena, salve le cautele di cui all'articolo 25.

« Il liberato non rientra però in quei diritti, nè riacquista quelle capacità di cui sia stato privato colla sofferta condanna, ove alla pena fosse unita l'interdizione o la sospensione dai pubblici uffizi, ovvero dall'esercizio di una carica od impiego determinato, di una determinata professione, negoziazione od arte. »

L'espiazione della pena si riferiva naturalmente alla sola pena carceraria. Tale disposizione rimane oggi compresa in quella dell'articolo 41 del Codice penale, giusta cui l'interdizione dai pubblici uffizi e la sospensione dall'esercizio d'una professione o di un'arte sono applicate, mentre si sconta la pena restrittiva.

56. Art. 32; « Venendosi dopo la liberazione definitiva a scoprire un crimine od un delitto commesso dal liberato durante il tempo della liberazione condizionale, è quella rivocata di pien diritto, e si farà luogo all'applicazione dell'ultimo alinea dell'articolo 28. » (*a*)

In tutti i successivi progetti di legge in materia di liberazione condizionale manca una disposizione simile a questa; e la

(*a*) Anche nella legge Belga del 31 maggio 1888 l'art. 4 dispone in modo conforme.

ragione di tale omissione, a parer mio, sta nell'aver tolto la formalità del decreto giudiziale dichiarativo della liberazione definitiva al termine della pena: dato questo atto di giurisdizione, si comprende come fosse necessario, che la legge prevedesse il caso d'un decreto orrettizio e ne autorizzasse esplicitamente l'invalidazione, qualunque fosse il tempo in cui si fosse scoperta l'esistenza della condizione risolutiva, affin di prevenire ogni ragionevole dubbio e contestazione; mentre, se la decorrenza del termine è operativa di libertà finale, *ope legis*, siffatta liberazione in tanto è effettiva, in quanto è subordinata alle condizioni stabilite od autorizzate dalla legge stessa, e invece viene a mancare *causa data causa non secuta*. (V. n. 169).

Progetti e studi per la riforma penitenziaria e del Codice penale nel 1863-68.

57. Tale progetto di riforma penitenziaria non fu presentato al Parlamento e rimase abbandonato; ma non la fu però l'idea d'introdurre nel Regno la liberazione condizionale; imperocchè nel progetto di Codice penale, che nel 1863 il ministro Pisanelli fece studiare dalla Commissione presieduta dal senatore Conforti e che fu poi riveduto e formulato prima da esso ministro e poi per suo incarico dal De Falco, furono riprodotte negli articoli 67, 68 e 69 (*a*) le disposizioni dell'accennato progetto di legge penitenziaria, salvo alcune varianti, compresa quella esaminata nel capoverso precedente.

58. Sorvolando sulle modificazioni di forma, soltanto si nota che secondo il primo progetto il Governo avrebbe avuto il man-

(*a*) Il Progetto del Codice penale e di polizia punitiva coi lavori preparatori. — Firenze, stamperia Reale, 1870. Vol. I, pag. 34.

dato esplicito di liberare i condannati *sotto le condizioni ravvisate opportune sia ad utilità dei condannati, sia nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza:* mentre nel progetto del 1863 questo duplice scopo delle condizioni da prescriversi fu taciuto. Ma evidentemente non lo fu per difformità di concetto, sibbene perchè non v'è bisogno di insegnare esplicitamente al Governo quel che è essenziale e però implicito in tutto l'ordinamento di tale istituzione.

59. Quando il De Falco fu guardasigilli, inaugurando il 18 gennaio 1866 i lavori della nuova Commissione per la riforma carceraria istituita con Regio Decreto 15 novembre 1865, fra i vari argomenti di studio propostile, questo pure le disse:

« Dopo ciò è conveniente che la Commissione esamini il quesito della così detta liberazione preparatoria o provvisionale, da accordarsi al condannato, che dopo un certo periodo di espiazione abbia dato prove di ravvedimento; e se questa instituzione, la quale sotto più aspetti viene raccomandata, possa eseguirsi in qualunque condizione di stabilimenti penali e di luoghi, o preferibilmente col sussidio di altre instituzioni parallele; p, e. di colonie penitenziarie industriali od agricole.

60. « Finalmente poi, se e come si possa estendere la benefica istituzione che si conosce col nome di Patronato pei liberati dal carcere, e che è destinata a porgere aiuto all'opera della legge, provvedendo a riconciliare il liberato dal carcere colla società, allontanandolo dalle tentazioni della miseria e del delitto, dandogli mezzi di lavoro ed opportunità di riabilitazione ». (*a*)

61. Nella seduta del 25 marzo 1866 si riunirono i membri dell'accennata Commissione e gli altri della Commissione istituita con Decreto 12 gennaio 1866 per la compilazione del Codice

(*a*) L. cit., pag. 10.

penale, essendo presenti Pisanelli, Marzucchi, Arabia, Carrara, Conforti, Morelli, Paoli, Pessina, Ambrosoli e Vaccarone; una splendida pleiade di autorità nelle materie penali e penitenziarie. Posto in discussione il quesito sulla liberazione preparatoria o condizionale, nessuno vi si mostrò assolutamente avverso.

62. Però il Conforti ne subordinò l'istituzione ad opportune guarentigie per assicurare l'emenda, il lavoro, il patronato dei liberati. Ambrosoli, premesso che sull'istituzione in sè stessa non si potrebbe muovere eccezione, e accennata la difficoltà di ben accertare l'emenda, la reputò precoce nello stato attuale della nostra Società, mancandovi due cose essenziali per farla prosperare; una delle quali è la certezza d'arrestare nuovamente i liberati che commettono qualche reato; e l'altra è la diffusione e buona organizzazione del patronato. Pessina opinò favorevolmente, purchè consti realmente dell'emenda; e fu propenso all'organizzazione del patronato; date queste idee, egli avrebbe veduto volentieri che il Codice sanzionasse il principio, da realizzarsi poi man mano che saranno in pronto i modi opportuni. Morelli desiderava escluderne taluni reati, p. es. i furti, la natura dei quali non rende sperabile un buon frutto; osservando, che il bisogno e il vizio ripullulano troppo facilmente; laddove pei fatti promossi da altre passioni o tendenze può sperarsi assai più fondatamente che l'emenda sia sincera. Messo ai voti, *se per certi reati almeno possa adottarsi il concetto della liberazione preparatoria*, la Commissione approvò a maggioranza. (*a*)

Progetto della Commissione 1869-70.

63. Senonchè i lavori della Commissione rimasero sospesi al sopraggiungere della guerra del 1866, seguita dal colera che

(*a*) Op. cit. pag. 131, 132.

si diffuse di poi in gran parte del Regno. Intanto l'Ambrosoli, il De Foresta e il Vaccarone, incaricatine dal guardasigilli, compilarono un nuovo progetto del libro I, e su questo si aggirò l'esame della Commissione, quando fu riconvocata pochi mesi dopo, nello stesso anno.

64. Tolgo dal prezioso lavoro del Beltrani Scalia sulla riforma penitenziaria: « Quali siano state le ragioni, che (fra le « altre cose da lui osservate) abbiano escluso il beneficio della « liberazione condizionale, sarebbe difficile ad indicare; nè più « agevole riesce di rilevare con quale autorità poterono ma« nomettersi in modo così radicale i resultati degli studi d'una « Commissione, alla quale avevano preso parte uomini autorevo« lissimi e perfino gli stessi ministri. A voler esser sinceri bi« sogna pur convenire, che a questo nuovo progetto si deve il « movimento retrogrado che fu dato ai lavori di codificazione « penale; si deve ad esso in gran parte il repentino mutamento « d'indirizzo; e mi duole di non trovare nei processi verbali della « Commissione una parola, una semplice osservazione sul ri« guardo. » (*a*)

Progetto della Commissione 1871-73.

65. Tale istituzione rimase parimente trascurata nei progetti di Codice penale e di Regolamento carcerario presentati il 15 aprile 1870 al ministro Raeli dalla Commissione che era stata nominata nel 1869 dal ministro Pironti nelle persone del Comm. Borsani e del Comm. Martinelli e integrata dal suo successore Vigliani coll'aggiunta del Comm. Costa. Senonchè tale

(*a*) Vedansi i lavori di questa Commissione nel Vol. I. del progetto del Cod. pen. ecc., pubblicato in Firenze, nel 1870-71.

omissione fu una conseguenza logica dei concetti di diritto e di sicurezza sociale che ispirarono quella Commissione triumvirale, la quale nel suo progetto sentì financo il bisogno di ristabilire la pena di morte. (*a*)

Progetto De Falco 1873.

66. Tornato al Ministero della giustizia il De Falco, stava ultimando un nuovo progetto di Codice penale, quando dovette lasciarlo incompiuto per la crise parlamentare del 25 giugno 1873. Ivi nell'art. 55 tornò in credito la liberazione provvisoria pei condannati, che avessero dato *segni di ravvedimento e guarentigia di buona condotta;* ma non ne avrebbero potuto godere i condannati ai lavori forzati per più di quindici anni, nè qualsiasi condannato a pena minore di tre anni. E questo termine minimo di pena noi lo troviamo d'ora in poi riprodotto in tutti i progetti.

Progetti Vigliani e Senatorio 1874-75.

67. Il 24 febbraio 1874 il guardasigilli Vigliani presentò al Senato il suo progetto, nel cui art. 59 ammettevasi e disciplinavasi tale istituzione. Il § 1 ne poneva questi limiti sostanziali: « I condannati alle pene ecc. per un tempo non minore di tre « anni, i quali abbiano scontato tre quarti della pena e dato « prove di emendamento, possono essere ammessi alla libera« zione provvisoria. » Al provvedimento fu tolto il carattere di un atto Sovrano, riconoscendogli quello, che gli è più proprio,

(*a*) Il Progetto del Codice penale, ecc. — Firenze, 1870-71, Vol. II.

d'un modo d'esecuzione penale rilasciato al prudente arbitrio del Governo, per il quale si stimò necessario l'accordo dei due ministri della Giustizia e dell'Interno, sul parere del Consiglio di disciplina del luogo di pena.

68. Il Vigliani nella sua Relazione si dette carico dei dubbi sollevati dagli oppositori e fondati sulla possibilità di simulare ipocritamente l'emenda e sulla necessità di ordinare prima seriamente il patronato; ma, osservò: « Questi obietti non « sono apparsi di tal valore da fare escludere dal progetto la « benefica istituzione, e solo consigliarono a porre alla libertà « provvisoria dei condannati tali condizioni, e a circondarla di « tali cautele, per le quali i temuti pericoli andassero affatto a « dileguarsi. »

69. La Commissione Senatoria favorì l'accoglimento di tale articolo, e, fra le altre cose favorevoli, espose nella sua Relazione la considerazione: « che la liberazione provvisoria, essendo « scritta nella legge come premio ai condannati che si riabilitano « col pentimento non costituisce una facoltà eccezionale del Po« tere esecutivo, nè offende l'autorità del giudicato; perciò non « è materia che debba esser deferita al Sovrano in via di grazia. »

70. Nella discussione avvenuta in Senato il 1° marzo 1875 fu solo aggiunto, che i condannati sarebbero stati liberati *con loro consenso.* Fu invece respinto un emendamento dell'onorevole Pescatore, che avrebbe voluto conferire all'autorità giudiziaria, e non al Governo, la facoltà della concessione. A questo proposito il ministro dichiarò, che essa non è *nè un atto di grazia, nè un atto di giustizia, ma un atto puramente amministrativo, un atto di provvida amministrazione carceraria.* La quale affermazione, colle stesse parole, fu poi ripetuta dall'onorevole Fossa nella Relazione sul progetto del 1876 (v. infra n. 74 e seg); ma, vera quanto al modo di attuazione del beneficio, va

intesa colle debite riserve, quanto ai criterii giuridici che la regolano. (*a*)

Come ognun sa, il progetto Vigliani, emendato dal Senato, ebbe l'approvazione di quel consesso legislativo il 25 maggio 1875; ma, presentato il 28 detto alla Camera de' deputati, e dopo la chiusura della Sessione ripresentato pure il 9 marzo 1876, rimase negli uffici senza esame al sopraggiungere della crise parlamentare pochi giorni appresso avvenuta.

Ordine del giorno della Camera dei Deputati 1875 e progetto speciale Mancini-Nicotera 1876.

71. Notevolissimo è il voto, che la Commissione della Camera dei Deputati, esaminando il bilancio di prima previsione del Ministero dell'interno pel 1875, manifestò colle seguenti parole della sua Relazione stesa dall'onorevole Di Rudinì: « Non possiamo far nulla per attenuare il rigore della pena quando si avvicina il suo termine, così da ottenere una maggiore disciplina, una migliore condotta, una maggior assiduità al lavoro, così da preparare forse il ravvedimento e la riforma del condannato medesimo? Non dobbiamo noi preoccuparci del momento, in cui il condannato sia rilasciato per fine di pena? Non dobbiamo noi far nulla per preparare il condannato a ricevere il benefizio della libertà? A noi sembra in vero che sia utile di stabilire in Italia le carceri intermediarie e la libertà condizionale per alcune speciali categorie di condannati. »

72. « La libertà condizionale è un mezzo di preparare il condannato alla libertà definitiva, e di rendere questa libertà meno

(*a*) Le fonti del Codice penale italiano. — Roma, tip. Eredi Botta, 1875 Vol. I.

pericolosa. Essa è lo stimolo più sano, più valido, e più necessario al lavoro del condannato. Ed il lavoro è, massime per noi, il modo più efficace di alleviare le spese del bilancio, e di contribuire direttamente alla radicale riforma dei fabbricati. » (*a*)

73. Anche nell'anno seguente, discutendosi il bilancio del Ministero dell'interno, la Commissione raccomandò di attuare sollecitamente questo modo di mitigar le pene detentive, e reiterò la proposta di « stralciare dal progetto del nuovo Codice penale gli articoli 57, 58, 59, e ordinatili in un particolare progetto di legge, sottoporli alla deliberazione del Parlamento. Tale miglioramento nel nostro regime carcerario (essa osservò) invocano quanti studiano ed amano il progresso del diritto penale; la Commissione del bilancio lo domanda per quelle ragioni che sono più conformi al suo mandato. Essa prevede una diminuzione notevolissima sulla spesa che si fa per le carceri giudiziarie, ecc. » (*b*) E la Camera, nella seduta del 14 dicembre 1875 approvò l'ordine del giorno, col quale « invitò il Governo « a proporre con particolare disegno di legge le disposizioni « contenute negli articoli 57, 58 e 59 del progetto del nuovo « Codice penale riguardo alla liberazione provvisoria o condizio- « nata dei condannati, insieme coi provvedimenti per la neces- « saria sorveglianza dei liberati. » (*c*)

74. In omaggio a tale voto parlamentare il guardasigilli Mancini, staccò dal progetto di Codice penale gli articoli riguardanti la subietta materia, e d'accordo col ministro dell'interno Nicotera, presentò nella seduta del 23 maggio 1876 un disegno di legge speciale, col quale proponevasi la liberazione condizionata dei condannati, che avessero dato *prove sicure di morale*

(*a*) Atti Parlam., Sessione 1874, Documento n. 206-A.
(*b*) Atti parlam. Sessione 1874-75. Documento n. 103-A.
(*c*) Atti parlam. Discussioni, *ad diem*, pag. 5214.

emendamento (*a*). Non trascrivo qui le considerazioni sul fondamento giuridico, sulla storia e sugli sperati benefici di questa istituzione, che si leggono nella Relazione ministeriale dettata magistralmente dal Mancini, perchè avrò campo di ritrovarle e riprodurle poco innanzi, citando la Relazione generale sul suo progetto del Codice penale (V. n. 35-95). Solamente osservo, come il ministro proponente, nella sua relazione correggendo l'espressione di carattere puramente utilitario, resultante dalla accennata relazione della Commissione parlamentare, precisò il fine di tale istituzione nel modo seguente.

75. « Lo scopo della liberazione provvisoria non è già quello di raggiungere soltanto un vantaggio economico per sè stesso evidente, ma, ciò che molto più importa, un grande vantaggio morale; di emendare, cioè, i condannati, offrendo ad essi il mezzo di redimersi col lavoro e colla buona condotta, e di preparare il loro ritorno nella Società libera, e preservandoli dai pericoli di un passaggio troppo rapido dallo stato della detenzione a quello della libertà assoluta. Nulla, infatti, serve meglio a risvegliare nell'animo dei condannati il sentimento morale, quanto la speranza, fondata nella stessa disposizione della legge, di riacquistare la libertà in premio del loro emendamento; come nulla può meglio eccitarli a perseverare nel retto sentiero, quanto la sicurezza di vedersi ritolta la libertà per effetto di cattiva condotta. »

76. Chiusa la XII legislatura e poi cominciata la XIII, il Mancini ripresentò il 13 dicembre 1876 il suo progetto, domandando che fosse ripreso in esame nello stato, in cui si trovava alla chiusura della Sessione precedente, salvo ad emendarlo per renderlo più accettabile alla Camera (*b*). E infatti fu in seguito ad accordi stabiliti fra il Governo e la Commissione, che

(*a*) Atti parlam. Sessione 1876. Documento n. 76.
(*b*) Atti parlam. Sessione 1876-77, Documento n. 38.

allora in quel progetto cominciarono a figurare per la prima volta le esclusioni dei rei di brigantaggio, grassazione, estorsione o ricatti, dei recidivi in omicidio e in furto qualificato e degli stranieri.

77. L'accurata e perspicua Relazione della Commissione per l'esame di quel progetto di legge, stesa dall' onorevole Fossa, svolge ed approva le ragioni favorevoli invocate dai ministri proponenti e confuta i timori, i dubbi e le argomentazioni contrarie. (*a*) Giova desumere da quella Relazione alcuni punti, che sono tuttora utili a chiarire il fondamento e l' indirizzo propri della liberazione condizionale.

78. P. es. vi si legge:

« La nuova istituzione che ci viene proposta, se può sembrare ardita, sembra però un progresso sul cammino dell' incivilimento e potrà essere feconda di utilissimi risultati. Saggia ed eccellente nel suo principio, merita soprattutto di essere considerata nella sua applicazione per i pericoli ai quali la Società potrebbe trovarsi esposta nel difetto e per la trascuranza delle cautele e delle guarentigie, da cui la liberazione condizionale dev'essere circondata. Perciocchè sia evidente che anche le più perfette istituzioni possono produrre le più funeste conseguenze se esse siano male o inabilmente praticate, e a più forte ragione, se esse lo siano a controsenso del loro principio e del loro scopo. »

79. Poco appresso:

« La nuova istituzione non crea un diritto che possa invocarsi dal condannato; la liberazione non può essere concessa che quando la pena sia già stata scontata nella massima parte, ed è accordata solo nel caso eccezionale di ben constatato rav-

(*a*) Atti parlamentari, Sessione 1876, Documento n. 76-A

vedimento; non è a credere, non è a temersi che il Governo voglia fare troppo largo uso della facoltà di ammettere alla liberazione. »

80. Ampia e notevole fu la discussione, che su tale progetto di legge fu fatta nelle sedute del 9 aprile 1877 e seguenti dalla Camera dei deputati. Vi si dichiararono contrari Inghilleri e Di Rudinì, non però in modo assoluto; ma quello per l'incertezza del ravvedimento, e per il pericolo che ne fosse rilassata la sicurezza sociale, atteso la mancanza di un buon regime carcerario e di un efficace patronato dei liberati; e il Di Rudinì principalmente perchè il proposto beneficio non collegavasi con tutto un sistema penitenziario progressivo, e perchè non si pensava a disciplinare la vigilanza sui liberati. Difesero il progetto, oltre il ministro Mancini e il relatore Fossa eziandio valorosamente i deputati Indelli e Antonibon. Fecero osservazioni e proposte in merito Righi, Salaris, Di Pisa e Puccioni.

81. È utilissimo fermar l'attenzione sulla seguente parte della discussione, che chiarisce le condizioni e i modi da attuarsi per la vigilanza speciale dei liberati:

Antonibon. « Io desidererei uno schiarimento dal Ministro circa l'ultimo inciso di quest'articolo: *specialmente per la vigilanza sopra i liberati.* Mi pare che nei precedenti articoli si dica che il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia. Credo che quando si dice che il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, non ci sia bisogno di questo speciale regolamento, poichè il Codice stabilisce già quale sia questa vigilanza. »

Mancini. « Si considerò conveniente che, sentito il parere del Consiglio di Stato, fosse studiato un regolamento per l'esecuzione della presente legge e per regolare quella vigilanza che devesi esercitare sopra i liberati, i quali possono essere costi-

tuiti in tante condizioni diverse quanti sono i Decreti individuali di liberazione e le condizioni e gli obblighi che in quei decreti ad essi vengono ingiunti. »

Antonibon. « Mi appagano appieno le spiegazioni dell'onorevole Ministro, tanto più che io vorrei sempre interpetrata questa legge nel senso restrittivo; per cui le maggiori cautele che sono così introdotte mi confortano anzi a votarla con animo più tranquillo. »

82. Con un emendamento proposto dal detto deputato e accolto dal Governo e dalla Commissione, fu pure aggiunta l'eccezione negativa a carico dei recidivi per la seconda volta in qualsiasi reato. Quindi, messo ai voti, il progetto fu approvato con 160 voti favorevoli, 33 contrari e uno astenutosi. (*a*)

Progetto Mancini pel Codice penale.

83. Il disegno di legge, approvato dalla Camera elettiva, passò a quella vitalizia il 24 aprile, ma non potè essere esaminato, perchè frattanto parve maturo per la discussione il progetto del Codice penale presentato dal Mancini alla Camera dei Deputati il 25 novembre 1876. (*b*) Era quello in sostanza già approvato dal Senato, ma riveduto dalla Commissione eletta dal Mancini stesso il 18 maggio 1876: la qual Commissione nella seduta del 3 giugno 1876 aveva tenuto ferme le disposizioni riguardanti la liberazione condizionale, senza discuterle. (*c*)

84. Gli articoli 55, 56 e 57 del progetto erano quelli che avevano formato il progetto speciale per la liberazione condizionale,

(*a*) *V.* Atti parlam, Cam. dei Dep. Discuss. 1877, pag. 2370.
(*b*) Atti parlam., Sessione 1876-77, Documento n. 17.
(*c*) Verbali della Commissione. Verb. n. VI, pag. 81.

di cui ho sopra parlato; però vi mancavano in origine e vi erano state aggiunte poi le accennate eccezioni per taluni reati, pei recidivi e per gli stranieri. Quanto alla Relazione ne tolgo le seguenti considerazioni storiche a sostegno dell'istituzione della libertà revocabile, le quali erano già comparse nella Relazione precedente sul progetto speciale presentato dal Mancini, di concerto col ministro dell'interno. (V. n. 74 a 82).

85. « Il sistema della liberazione condizionale dei condannati è raccomandato non soltanto dalla ragionevolezza del concetto sul quale si fonda, ma ben anche dai favorevoli risultamenti ottenuti presso le altre nazioni che lo hanno adottato; sicchè può a buon dritto essere considerata come una istituzione ormai ricevuta con favore nella legislazione universale del giure penale.

86. « Proposta anzitutto in Inghilterra dal *Bentham* (1) la liberazione condizionale venne propugnata in Francia prima da *Carlo Lucas* (2), e successivamente dal *Bonneville de Marsangy*, il quale in particolar modo ne ha esposti e sviluppati ampiamente i vantaggi (3) In Germania trovò del pari caldi fautori in *Mittermaier* (4), *Holtzendorff* (5), *Wahlberg* (6), *Sprenger* (7), ed altri eminenti giureconsulti.

87. « La sua attuazione ebbe luogo primamente nell'Inghil-

(1) Teoria delle pene e delle ricompense, capitolo XII.

(2) Théorie de l'emprisonnement, VI partie.

(3) De la libération préparatoire des condamnés. Traités des diverses institutions complementaires du régime pénitentiaire. Amélioration de la loi criminelle. Tom. II, chap. II et suiv. Vedi anche D'Haussonville — Rapport sur les établissements pénitentiaires en France. Chap. XV, pag. 392 et suiv.

(4) Nella sua opera " Lo stato atttuale della questione carceraria. „

(5) Holtzendorff. Della possibilità di abbreviare le pene privatrici della libertà. Ricerche critiche.

(6) Wahlberg. La possibilità di abbreviare le pene privative della libertà e la liberazione condizionale dei condannati.

(7) Sprenger. La legalità della liberazione condizionale.

terra in virtù della legge 20 agosto del 1853. Sui primordi l'esperimento produsse favorevoli risultati [1]; ma, qualche anno dopo, sopravvenuta una grave recrudescenza nel numero dei reati, si riconobbe che non ultima fra le cause di tal danno era l'erronea applicazione della liberazione condizionale di cui erasi fatto un uso eccessivo ed improvvido, trascurando di accertare, mediante serie garentie, la sincerità dell' emendamento dei condannati prima della liberazione, e di sottoporre poscia la loro condotta ad una sufficiente ed efficace sorveglianza.

« Frattanto però la istituzione faceva le migliori prove nell'Irlanda che pure l'aveva adottata, e dove circondata da opportune cautele, ed applicata con intelligenza, aveva pienamente corrisposto ai suoi fini [2].

88. « Incoraggiata dall'esempio dell'Irlanda, l'Inghilterra non si lasciò punto intimorire dal momentaneo insuccesso della liberazione condizionale, nè pensò menomamente ad abolirla; bensì, dopo avere istituite lunghe ed accurate inchieste sulle cause del disordine, studiò il modo di provvedere ad una applica-

[1] Dai rapporti del colonnello Gebb, ispettore generale delle carceri, durante gli anni 1854 e 1855, e dal rapporto annuale sopra le case di forza in Inghilterra, risulta che dall'8 ottobre 1853, epoca in cui la legge del 20 agosto di quell'anno entrò in vigore, sino al 31 dicembre 1855, furono liberati condizionalmente 5049 condannati. Fra questi, 231 vennero processati e condannati per nuovi delitti; ed a 173 fu revocata la liberazione per cattiva condotta; perciò soli 8 per cento dei liberati non corrisposero alla fiducia che avevano inspirata; il che è un risultato ben soddisfacente, ove lo si confronti colla media assai superiore dei recidivi, che ordinariamente si verifica tra i condannati definitivamente liberati.

[2] Da notizie attinte da fonte ufficiale contenute in una pubblicazione del Ministero di Grazia e Giustizia dell'Impero Austriaco, intorno al progetto del Codice Penale dell'Impero stesso, risulta che sopra 281 individui, liberati condizionalmente in Sassonia dal 1862 al 1868, soltanto a 6 fu revocata la liberazione, cioè a soli 3 per nuovi reati, ed agli altri 3 per infrazione degli obblighi loro imposti. Veggansi pure in proposito le notizie risultanti da una memoria del dottor Schwarze, procuratore generale a Dresda, pubblicata nella *Rivista italiana di discipline carcerarie*, diretta dal benemerito ispettore delle carceri Beltrani-Scalia. Anno primo, pag. 587.

zione più conforme all'indole e allo scopo della medesima. Quindi è che, malgrado le gravi censure delle quali precedentemente era stata oggetto, quella istituzione vi ha alla fine incontrata la generale approvazione pur gli ottimi risultamenti prodotti, in seguito a quelle inchieste a da quegli studi, fino ai giorni nostri.

89. « L'effetto ottenuto in Irlanda e poscia in Inghilterra contribuì grandemente a promuovere l'introduzione dello stesso sistema presso altre nazioni.

« Fra gli Stati Europei che si affrettarono ad adottarlo è da annoverarsi il Regno di Sassonia, dove, applicato a titolo di esperimento nel 1862, vi fece così buone prove ([1]), che si attribuisce specialmente a questo successo l'essere stata la liberazione condizionale introdotta in seguito nell'Oldenburgo, ed estesa poscia a tutto l'Impero Germanico, col suo recente Codice Penale. Essa è stata adottata anche in parecchi Cantoni della Svizzera ([2]), e per altri Cantoni venne non ha guari proposta ([3]); e si vede pure ormai accettata in tutti i più recenti Progetti di Codici Penali, come nell'Austriaco o nell'Olandese. »

90. Continuo a trascriverne le seguenti importantissime avvertenze per il regolare funzionamento dî tale istituzione.

([1]) Da una relazione del 1857 del capitano WALTER CROFTON risulta che sopra 559 liberati condizionalmente, a soli 17 fu revocata la liberazione, mentre 42 erano dediti a stabile lavoro e osservano buona condotta, 81 erano stati liberati definitivamente in seguito al loro lodevole contegno, e gli altri erano andati alle colonie.

([2]) Cantone di Argovia, Legge 19 marzo 1868; Neuchâtel, Legge 22 ottobre 1873; Ticino, Codice Penale 25 giugno 1863; Waud, Legge 17 maggio 1875, ed altri.

([3]) Vedasi fra gli altri il progetto presentato nello scorso anno 1875 al Gran Consiglio della Turgovia.

L'argomento della liberazione condizionale è stato ampiamente trattato anche nella *Sezione Beneficenza* del Congresso internazionale tenutosi in Basilea pel progresso delle scienze sociali, dove non sorse oppositore alcuno della istituzione, se si eccettua l'olandese STUART.

[Quest'ultima notizia si legge anche nella Relazione Fossa, citata al n. 77.]

« Per altro se non può revocarsi in dubbio, per i premessi cenni storici, che la liberazione condizionale è una istituzione ricevuta con favore oggidì nel giure penale positivo, l'esperienza ha in pari tempo dimostrato, che i salutari effetti della medesima non potrebbero essere raggiunti, come ne ha offerto esempio specialmente l'Inghilterra, quando essa non sia accompagnata e circondata dalle più prudenti e ponderate guarentigie. Occorre pertanto, in principal modo, che la liberazione non sia accordata che ai condannati i quali abbiano fornito prove non dubbie di sincero emendamento, affinchè non siano ammessi a fruirne coloro nei quali abbia avuto luogo non già una vera morale rigenerazione, ma una simulazione di ravvedimento. Occorre altresì che la sorveglianza sui liberati condizionatamente, senza essere vessatoria, venga esercitata in modo efficace, per guisa ch'essi siano persuasi, che la infrazione alle condizioni loro imposte, o la ricaduta nel delitto, avrebbero per inevitabile conseguenza una novella perdita della libertà.

91. Ponendo in rilievo alcune innovazioni apportate col suo progetto il Ministro osservò: « Anche il Progetto approvato dal Senato ammetteva sostanzialmente siffatta istituzione. Per assicurare però, che la medesima possa pienamente corrispondere al suo scopo, si è creduto necessario di adottare alcune maggiori cautele consistenti nelle modificazioni ed aggiunte, che appariscono dal raffronto del presente Progetto, col Progetto Senatorio, ecc.

92. « Per la concessione dell'espiazione più mite, è richiesto che abbiano dato prova di *buona condotta* durante due terzi della pena. Per l'ammessione invece al più importante beneficio della liberazione condizionale, occorre che i condannati abbiano espiato tre quarti della pena, e dato *prove sicure di morale emendamento.*

93. « Altra aggiunta fatta al Progetto Senatorio; è richiesto anche il parere della Sezione di accusa del Distretto in cui lo

Stabilimento stesso è situato, dando alla medesima la facoltà di assumere tutte le informazioni che creda opportune. »

La legge oggi vi ha sostituito il parere della Sezione d'accusa del distretto, in cui ebbe luogo il giudizio.

94. I detti articoli 55, 56 e 57, approvati senza contestazione dalla Commissione parlamentare, di cui fu relatore Pessina (*a*), diventarono nel progetto discusso dalla Camera gli articoli 47, 48 e 49. Il primo passò *de plano* nella seduta del 28 novembre 1877. Gli altri furono staccati dal Codice, comecchè contenenti regole di procedura, furono quindi formulati e ripresentati separatamente il 2 dicembre, discussi e approvati nella seduta del 7 detto. Allora, non essendovi riprodotta la necessità del parere conforme della Sezione d'accusa, come nel progetto speciale precedente, l'onorevole Alli-Maccarani ne fece argomento d'apposito emendamento. Ma il Ministro Mancini, dichiarò che solo per inavvertenza non erano stati messi in discussione i detti articoli secondo la forma emendata nell'accennata discussione parlamentare; sicchè rimase stabilita la necessità del parere, o meglio della *proposta favorevole* della detta Sezione.

95. Noto specialmente le seguenti parole pronunciate dal Ministro in quella occasione. « Il Governo è fermamente deciso di non usare che parcamente di queste disposizioni, di modo che l'opinione pubblica si rassicuri dal risultato e dall'esperienza, vedendo che appunto quelli che sono liberati condizionalmente, e sui quali pende la continua minaccia d'essere ristabiliti nel regime penale, si comportano lodevolmente e non mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico. » (*b*)

Il progettato libro I del Codice penale, come si sa, fu approvato dalla sola Camera dei deputati.

(*a*) Atti parlam. Sessiong 1876-66, Documento n. 17-A.
(*b*) Atti Parlamentari. Discuss.

Progetto Zanardelli 1883.

96. Lo Zanardelli, negli articoli 16 e 17 del progetto da lui elaborato, e lasciato quando si ritirò dal Gabinetto nel maggio 1883, mantenne nella presente materia le basi di quello Mancini, colle seguenti modificazioni; 1°, la liberazione condizionale fu staccata dall'articolo riguardante lo stadio penitenziario intermedio, figurando come materia di disposizioni separate; 2°, si richiedevano *prove di emendamento*, soppressa la parola *sicure*, che certamente fu ritenuta non necessaria, mancando a ogni prova il suo carattere sostanziale, quando lascia nell'incertezza circa la cosa da provarsi; 3°, gli ammessi a una colonia agricola avrebbero ottenuto tal beneficio più tardi degli altri; 4°, ai reati che ne avrebbero impedito il godimento, fu aggiunta l'associazione a delinquere, rimanendo implicitamente compreso in questo e negli altri reati previsti anche quello del brigantaggio, che quindi rimase taciuto. (*a*)

Modificazioni Savelli, Pessina e Tajani.

97. Il Ministro Savelli, nelle poche modificazioni da lui apportate al progetto Zanardelli, nessuna ne propose, tranne che di semplice coordinamento formale, nella materia della liberazione condizionata (art. 18 e 19). Successogli il Pessina, si limitò in sostanza a togliere la disparità di trattamento fra gli ammessi alle colonie agricole e gli altri liberandi condizionalmente. Finalmente il Tajani, (articoli 16 e 17) ripresentando il Progetto del Codice penale, vi lasciò intatte le disposizioni, di cui ci occupiamo, meno lievi ritocchi di forma (articoli 18 e 19). (*b*)

(*a*) Progetto stampato negli Allegati al Progetto Savelli, Regia Tipografia Ripamonti.

(*b*) V. i respettivi Progetti pubblicati dalla R. Tipografia Ripamonti.

CAPITOLO III.

SOMMARIO. — **Progetto definitivo del Codice penale.**

98-110. Relazione al Parlamento del Guardasigilli Zanardelli — 111-120. Relazione Villa — 121-134. Discussione alla Camera dei Deputati — 135. Relazione e discussione al Senato.

Relazione del Guardasigilli Zanardelli al Parlamento.

98. Degno coronamento al monumentale edificio della giustizia penale italica, il 22 novembre 1887 furono presentati dal guardasigilli Zanardelli alla Camera dei deputati la relazione e il progetto del nuovo Codice. Trascrivo dalla relazione le seguenti parti riguardanti la liberazione condizionale, che pongono in piena luce la mente di lui; al cui pensiero devesi attribuire nella interpretazione del Codice penale una singolare autorità, sia come sommo giureconsulto, sia come rappresentante dell'opinione e dei propositi del Governo.

99. È bene partirsi da un'idea generale sul sistema peniziario graduale.

« Prescindendo dall'ergastolo, la cui caratteristica principale consiste nella perpetuità, e dalla pena specialissima della detenzione, che deve consistere nella sola privazione della libertà, la pena ordinata con norme veramente riformatrici è quella della *reclusione*.

« La pena non deve avere come essenziale scopo l'afflizione del reo, nè il carattere odioso di una semplice vendetta sociale, ma costituire un ragionevole e proporzionato freno al delitto, studiato tanto in chi lo commette quanto nell'inclinato a commetterlo, e così negli intimi suoi elementi come negli effetti morali e sociali che produce.

100. « Ad un primo periodo di maggiore severità consistente nella segregazione continua, e bastevole per certo, nei casi ordinarii, a piegare le nature più fiere e ribelli, deve far seguito un modo di esecuzione men rigido, quello cioè della vita in comune di giorno, conservando però il carattere afflittivo mercè la regola del silenzio, utile altresì al miglior governo degli stabilimenti penali.

« Questo diverso e successivo modo di espiazione della pena carceraria, che molti anni or sono preconizzava in Italia un nostro insigne concittadino ([1]), è la base di quello che oggidì vien reputato universalmente il migliore sistema penitenziario, e detto *graduale*, od anche, in omaggio alla sua origine di fatto, *irlandese.* »

101. « È la condotta del condannato che deve determinare il passaggio od il regresso da un periodo all'altro ed il godimento o la perdita di tutti quei beneficii che una sapiente disciplina carceraria sa escogitare.

« All'intento riformatore della pena convergono per tal modo tutti i ben ideati congegni del sistema graduale irlandese, questa felice combinazione dei sistemi filadelfiano e auburniano: i periodi e le due categorie di stabilimenti nei quali si applica il

([1]) *Del migliore ordinamento del nuovo gran carcere di Avellino e della introduzione della riforma penitenziaria nelle Due Sicilie.* Discorso pronunciato al Consiglio Generale del Principato Ulteriore nella sessione del maggio 1842 dal consigliere Pasquale Stanislao Mancini (nel *Giornale di scienze morali, legislative economiche*, a. 1842, fasc. VII a IX).

regime di vita comune; la disciplina del lavoro; la progressiva mitigazione dei rigori carcerarii; lo studio diligente e l'apprezzamento della condotta del detenuto, nel triplice aspetto del lavoro, del contegno verso i compagni di pena, e verso il personale di custodia e di direzione.

102. « In quest'ordine di idee, ed a complemento d'un tale sistema carcerario, soccorre opportunamente un altro istituto: quello della *liberazione condizionale* o provvisoria. Esso consiste nell'anticipare la liberazione del condannato, qualora egli abbia già scontato la massima parte della pena dando prova di resipiscenza, ed offra quindi sufficienti guarentigie di far buon uso del beneficio che gli verrebbe concesso.

103. « Non mancano, è vero, avversarii di siffatto istituto: alcuni notando che con esso si offende la cosa giudicata, si contraddice alla sovranità del magistrato e si infirma la proporzionale e giuridica commisurazione della pena al reato; ed altri adducendo il pericolo delle ipocrite e simulate emende degli astuti malfattori, bramosi soltanto di affrettare il ritorno alla libertà e di cimentarsi a nuovi misfatti; ed altri infine temendo che non possa dare buoni frutti senza il concorso dell'opera del patronato, tarda a manifestarsi e ad estendersi fra noi.

104. « Ma codeste non sono davvero valide ragioni per respingere un istituto, il quale, per l'intento cui è rivolto e per l'esperienza che se ne è fatta in più luoghi [1], si raccomanda gran-

[1] Propugnata da valenti scrittori, come il Bentham (*Teoria delle pene e delle ricompense*, cap. XII), il Lucas (*Théorie de l'emprisonnement*, VI partie), il D'Haussonville (*Rapport sur les établissements penitentiaires en France*, ch. XV, pag. 392 e seg.), il Bonneville de Marsangy (*Amélioration de la loi criminelle*), l'Ortolan (*Éléments*, vol II, n. 1489), il Mittermaier (*Lo stato attuale della questione carceraria*), l'Holtzendorff (*Della possibilità di abbreviare le pene privative della libertà*), il Wahlberg (*La possibilità di abbreviare le pene privative della libertà, e la liberazione condizionale dei condannati*), lo Sprenger (*La legalità della liberazione candizionale*), il Geyer (*Grundriss*, § 47) il Binding (*Handbuch*, § 159),

demente al legislatore, che non voglia trascurare ogni più efficace strumento diretto a stimolare l'emenda del reo ed a combattere la recidiva. D'altronde, il valore giuridico della sentenza e della pena non è disconosciuto dalla liberazione temporanea, la quale, appunto perchè condizionale, è revocabile, e conserva sino all'ultimo istante il carattere penale; e le prolungate simulazioni non possono essere che rare, per la molteplicità dei criterii sui quali deve fondarsi l'apprezzamento dell'emenda e per la non breve durata del tempo di prova che si richiede innanzi di poterla invocare. Da ultimo, se il patronato è un ottimo e desiderabile au-

n. 3), il Berner (*Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, § 129), il Nocito (*Della liberazione condizionale*) il Paoli (*Sulla liberazione condizionale dei condannati* — Lettera al prof. Carrara nel *Giornale delle Leggi*. Anno 8°, n. 23). ecc., essa venne anche sostenuta nel Congresso tenutosi a Stoccolma nel 1878, dal Pols nel suo rapporto presentato in nome della seconda sezione, dal Canonico, dal Pessina, dal Desportes, dall'Almquist (che la voleva esclusa per i delinquenti abituali), dal De Grot.

In Inghilterra la liberazione condizionale è regolata dagli Atti 16 e 17 *Victoria*, cap. 99, sez. 9 e seg. (20 agosto 1853), 27 e 28 *Vict.*, cap. 47, sez. 4 e seg. (25 luglio 1864), 34 e 35 *Vict.*, cap. 112, sez. 3 e seg. (21 agosto 1871), 42 e 43 *Vict.* cap. 55, sez. 2. Per questi Atti, Sua Maestà può accordare ai condannati alla *penal servitude* e ai condannati alla prigionia (*imprisonment*) una licenza di stare in libertà nel Regno Unito o in quelle parti di esso specialmente indicate nella licenza stessa (*licence to be at large*) per il tempo della condanna che rimane a scontare e sotto determinate condizioni. In tal modo il condannato può ottenere la remissione di un quarto della pena. I condannati così liberati sono sottoposti alla sorveglianza della polizia. La licenza è revocabile, se il liberato non adempie alle condizioni che con la medesima gli furono imposte, nel qual caso egli deve scontare la pena che gli era stata condonata, e si rende inoltre colpevole di delitto (*misdemeanor*). Per questo delitto il liberato può essere condannato sommariamente sino a tre mesi di prigione, con o senza duro lavoro, se al momento della sua presentazione innanzi al giudice gli rimaneva da scontare non meno di un anno della precedente condanna; e, se al detto giorno il termine di questa condanna era già spirato o ridotto a meno di un anno, egli può essere condannato alla prigionia sino ad un anno, semprechè il cumulo fra la nuova pena e l'antica non ecceda questo termine.

La liberazione condizionale ha dato in Inghilterra buoni frutti ed è notevole che nella discussione avvenuta nel Parlamento inglese allorchè si discusse il progetto che divenne la legge 12 luglio 1877, per il miglioramento dell'amministrazione carceraria, nessuna voce si levò a combatterla (Nocito, op. cit. § 167).

Lo stesso istituto si trova nel Codice germanico (1870), nello zurighese (1871)

silio della liberazione condizionale, non può dirsi che ne sia un indispensabile coefficiente, potendosi ben provvedere altrimenti ad assistere e vigilare i liberati, ai quali sarà del resto accordato più cautamente un tale beneficio laddove il patronato non eserciti la sua azione. E giova sperare che all'incremento di questo contribuirà lo stesso istituto della liberazione provvisoria, offrendogli modo di esercitare l'opera sua verso persone che non ne saranno immeritevoli e potranno quindi ricompensarne gli sforzi.

105. « Nè va taciuto che l'istituto medesimo gioverà altresì a sollevare l'Amministrazione da un gran numero di do-

nell'ungherese (1878), nell'olandese (1881), nel ticinese (1873), ecc. È regolato con leggi speciali: in Francia (legge 14 agosto 1885), in Croazia (legge 22 aprile 1875), nei cantoni di Friburgo (legge 20 novembre 1877), di S. Gallo (legge 8 gennaio 1883), ecc. In Danimarca questa materia è disciplinata dal regolamento del 13 febbraio 1873: essa vi ha il carattere piuttosto di un atto di grazia che di un istituto giuridico, imperocchè al condannato che si comporta bene viene rimessa parte della pena; però la revocabilità di questo beneficio, lo fa accostare alla liberazione condizionale ordinaria, anzichè alla vera grazia. In Austria la liberazione condizionale non è ancora ammessa legislativamente, ma fino dal 1866 il Governo, con circolare del 3 giugno, ne fece fare l'esperimento indicando le condizioni sotto le quali poteva venire accordata, e il concederla spetta all'imperatore in via di grazia. Il progetto di codice austriaco (1881) la ammette e disciplina (§ 18); e così pure il progetto russo del 1881.

La maggior parte di questi codici o leggi o progetti rendono possibile la liberazione condizionale soltanto per le pene temporanee. Però non mancano eccezioni per ammetterla anche nelle pene perpetue, nè scrittori che sostengano questa estensione (Veggasi, p. es., Berner, l. c.). Così in Inghilterra anche il condannato a *penal servitude* a vita può ottenere la liberazione condizionale; e per il Codice ungherese (1878) possono ottenere la libertà condizionale i condannati a vita che siano stati ammessi per la loro buona condotta nello stabilimento intermedio (la quale ammissione non può avvenire se non dopo dieci anni) ed abbiano scontato almeno quindici anni di pena (§ 48).

Infine, anche per il progetto austriaco (1881) la liberazione condizionale può essere accordata al condannato a vita che abbia scontato quindici anni di pena.

Quanto alla durata della pena, per il Codice germanico la liberazione condizionale può accordarsi ai condannati alla casa di forza o al carcere, che abbiano scontato tre quarti della pena e mai meno di un anno (§ 23); per il Codice olandese ai condannati alla prigionia che abbiano scontato tre quarti della pena e non mai meno di tre anni (art. 15). Per la legge zurighese del 24 ottobre 1870 il condannato deve aver subìto almeno due terzi della condanna e non meno di un anno (§ 12); per il Codice ticinese può esservi ammesso il condannato alla reclu-

mande per riduzione di pena, le quali possono riuscire ben più pericolose della liberazione condizionale, se ottenute con un simulato ravvedimento.

106. « Vengono da ultimo le disposizioni riguardanti l'istituto della liberazione condizionale, di cui ho già esposto i concetti fondamentali: disposizioni che sono contenute negli articoli 15 e 16. In essi sono determinati conformemente, ai progetti anteriori, gli estremi richiesti per concedere questa liberazione condizionata, gli effetti che essa produce, le cause ed i modi dell'eventuale sua rivocazione.

107. « Perchè possa concedersi la liberazione anticipata del condannato occorre: 1° che la pena inflitta sia di un certa durata (tre anni), e ciò perchè vi sia agio sufficiente di apprezzare la condizione morale del reo; 2° che questi abbia scontata una parte

sione temporanea in qualsiasi grado (cioè da quattro a ventiquattro anni) o alla detenzione oltre il secondo grado (da quattro anni a venti) che abbia scontato tre quarti della pena (art. 21). In Danimarca, per il citato regolamento del 13 febbraio 1873, la si accorda, come fu detto, sotto forma di grazia. Al condannato può venir rimessa una parte della pena, cioè un anno nelle pene di sette anni; un anno e quattro mesi in quelle di otto anni; due anni in quelle di dieci; tre in quelle di dodici; cinque anni e quattro mesi in quelle di sedici.

Per la legge francese, invece, possono essere liberati sotto condizione i condannati che abbiano a subire una o più pene privative della libertà dopo avere scontato tre mesi, se queste pene sono inferiori a sei mesi, e altrimenti dopo avere scontato la metà; se sono recidivi, devono avere scontato sei mesi qualora la pena sia inferiore a nove mesi, e due terzi della pena se eccede questo limite (art. 2).

Sono divise le legislazioni sul punto se dal beneficio della liberazione provvisoria debbano essere escluse certe categorie di condannati. Nessuna eccezione fanno i Codici olandese, germanico, ticinese e la legge francese; ne fanno, invece, i Codici ungherese e zurighese ed il progetto austriaco del 1881. Per il Codice ungherese sono esclusi da questo beneficio gli stranieri e i recidivi in furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita, ricettazione, truffa e appiccato incendio (§ 49). Per il Copice zurighese non possono essere ammessi alla liberazione gli stranieri (§ 16). Il progetto austriaco (§ 18) eccettua i condannati per rapina che siano stati altra volta condannati all'interno, sia per rapina, sia per estorsione violenta. o ripetutamente per furto; i condannati per furto, se hanno commesso il reato entro cinque anni dacchè avevano scontata una pena per furto, per rapina, per estorsione violenta o per ricettazione; i condannati per ricettazione, e i condannati per truffa.

notevole della pena (tre quarti, se si tratta della reclusione), perchè una soverchia estensione del beneficio renderebbe la pena stessa illusoria; 3° che abbia dato prova di emendamento, del quale la liberazione è, ad un tempo, stimolo e premio; 4° che esso condannato vi acconsenta; 5° che non si tratti di certi delitti più gravi, o di talune categorie di delinquenti, per i quali è poco probabile l'emenda ed è necessaria una maggiore severità di pena (art. 15). Tutto ciò è conforme agli schemi precedenti, meno l'esclusione che colpisce il condannato alla reclusione in surrogazione dell'ergastolo per il concorso di attenuanti: esclusione consigliata dall'intento di rendere più severa la repressione dei delitti che per il codice vigente sono puniti colla pena capitale.

108. « La liberazione condizionale non è però uno stato di piena libertà. Essendo temporanea e concessa a titolo di esperimento, è naturale che il liberato sia soggetto a taluni vincoli, mercè i quali l'Autorità abbia modo di conoscere la sua condotta: vincoli che saranno pur essi determinati dai regolamenti già accennati, ed equivarranno alla sottoposizione alla vigilanza dell'Autorità di pubblica sicurezza, la comminatoria della quale, stabilita nei progetti anteriori, fu soppressa, poichè avrebbe costitituito un duplicato.

109. « Gli effetti proprii della liberazione condizionale sono: 1° che la pena rimane interamente scontata, se la liberazione non fu revocata prima che fosse scorso tutto il tempo della sua durata; 2° che il tempo passato in questo stato si computa nella durata della vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, che fosse stata aggiunta alla pena scontata (art. 16, capov.). Questa seconda disposizione è stata aggiunta nello schema attuale, sembrando giusto e conveniente agevolare il ritorno al pieno godimento della libertà a colui che durante la pena tenne

buona condotta e diede prova di emendamento. Altrimenti operando, si verrebbe quasi a ritogliere il beneficio concesso, e lo si renderebbe certamente assai meno apprezzabile e quindi meno profittevole, se dopo il più mite regime della pena principale seguisse in tutto il suo rigore e in tutta la sua durata la pena accessoria, già sperimentata in realtà nello stato di liberazione condizionale, e che suol essere di non lieve incaglio a chi si è rimesso sulla buona via.

110. « La liberazione condizionale, infine, è revocata quando il condannato tenga cattiva condotta, venendo con ciò a mancare la ragione che sola ne giustifica la concessione, o quando trasgredisca gli obblighi a lui imposti. La conseguenza della rivocazione non può essere che il ritorno del condannato allo stabilimento penale. A fronte di questa disposizione è parsa superflua quella dei precedenti progetti, secondo la quale, se l'arresto del liberato è susseguito dalla rivocazione della liberazione, l'effetto della rivocazione risale al giorno dell'arresto. »

Relazione Villa.

111. La Commissione della Camera dei deputati, proponendo l'accoglimento del progetto, così riassunse il proprio giudizio sulla liberazione condizionale nella pregevole relazione, che fu stesa dall'onorevole Villa e presentata il 22 marzo 1888. (¹)

« IX. Il nuovo progetto (in vari modi e fra gli altri) col-
« l'istituto della graduale trasformazione delle pene e della li-
« berazione condizionale.... ha chiaramente designati i concetti
« ai quali esso s'inspira....

(¹) Atti parlam., Sessione 1887-88, Documento n. 28-A, pag. 19, 78, 80 e seg.

112. « Ma dove in tutta la sua estensione e nella varietà dei suoi temperamenti ha l'agio di applicarsi il sistema progressivo è nelle pene temporanee della maggior durata. In queste dopo che il condannato ebbe a subire l'esperimento dei due periodi della segregazione cellulare assoluta e dell'ammissione al lavoro diurno in comune con l'obbligo del silenzio, può in caso di constatato miglioramento morale essere ammesso ad espiare parte della pena negli stabilimenti *intermedi*, governati da discipline meno rigorose, col beneficio principalmente del lavoro all'aperto, e più tardi ancora, ove dia non dubbie prove d'emenda, può aspirare al beneficio ultimo della liberazione condizionale. Questi due beneficii però non sono necessariamente successivi, potendo il condannato anche senza passare attraverso l'esperimento dell'istituto intermedio, aspirare alla liberazione condizionale, anzi in alcune pene di durata intermedia, i cui limiti sono determinati dal progetto, giustamente dopo i due primi periodi non si ammette che il solo beneficio della liberazione condizionale per non moltiplicare il numero delle graduazioni nella espiazione di una pena, in modo non compatibile con la estensione della pena stessa.

113. « Indubitati poi sono i vantaggi della liberazione condizionale, per cui prima ancora che scada il termine della pena inflitta con la sentenza si può rilasciare in libertà il condannato, che abbia dato sufficienti garantie di miglioramento morale e di amore al lavoro, con la condizione della revocabilita di questo beneficio, in caso che il condannato non serbi una buona condotta.

114. « Questo istituto, destinato ad essere la più potente leva di miglioramento morale nel regime penitenziario progressivo, anzichè portare il pericolo di una rilassatezza del magistero punitivo, non può che contribuire a rinvigorirlo, giacchè di fronte

ad esso i giudicanti saranno meno alieni dall'infliggere condanne in misura molto rigorosa e severa, quando sapranno che è in potere del condannato mercè la buona condotta e laboriosità di affrettare il giorno della sua liberazione. Anche poi senza il concorso delle società di patronato, che pure giova sperare abbiano in Italia, per influenza della stessa liberazione condizionale, maggiore e più fecondo sviluppo, l'istituto della liberazione condizionale è per sè stesso capace di produrre i migliori frutti, giacchè può riuscire di valido freno alla recidiva non solo per la vita più regolata, che sotto la disciplina della maggior vigilanza dell'autorità e sotto la minaccia della reintegrazione della pena ingenererà abitudini di ordine e di moderazione ne' condannati, ma anche perchè essa, a differenza della liberazione necessaria e definitiva per completa espiazione, raccomanda il liberato per proprio merito alla fiducia pubblica e dissipando più facilmente le naturali diffidenze de' capi di opificî, gli agevolerà la via di trovare un onesto lavoro.

115. « Alle obbiezioni poi che si sono mosse contro questa istituzione ha giustamente risposto l'onorevole ministro nella sua relazione. Nè è inopportuno il ricordare il precedente voto di questa Camera del 7 dicembre 1887, che accolse già il concetto di questo importante elemento di riforma del nostro sistema punitivo. E senza dir altro su questo punto, giova solo accennare ad alcuni importanti risultati dell'esperienza a maggior raccomandazione di tale istituto.

116. « In Germania il numero dei detenuti che ottennero la liberazione condizionale fu nel 1871 di 1708, nel 1872 di 239, nel 1873 di 179, nel 1874 di 140. La revocazione del beneficio fu pronunciata nel 1871 contro 80 liberati, nel 1372 contro 26, nel 1873 contro 7, nel 1874 contro 2. Onde nel 1871 restarono liberi 95, 3 0[0, nel 1872 91 0[0, nel 1873 96 0[0, nel 1874

98 0[0, e ritornarono in carcere il 4; 7 0[0 nel 1871; 9 0[0 nel 1872; 3,9 0[0 nel 1873 e 1,4 0[0 nel 1874 (1)

117. « I progressivi risultati di questa statistica sono, come ognun vede, i più confortanti. In Inghilterra dopo che la legge del 20 agosto 1853 su la libertà condizionale fu applicata con quella circospezione, che dev'esser propria di quell'istituto, fu constatata una progressiva e sensibile diminuzione della delinquenza (2), e cessarono quegl'inconvenienti e quei danni che si erano segnalati come una conseguenza della troppa larga e quasi sistematica concessione del beneficio senza circondarlo delle opportune cautele (3). Favorevolissimi pure furono i risultati che si ebbero in Irlanda, ove principalmente in virtù di tale istituzione dopo il 1862 si constatò una grande diminuzione nella criminalità, tanto che 4 prigioni furono chiuse e fu possibile un risparmio di 50 mila lire sterline nel bilancio degli stabilimenti penitenziari, essendosi anche assodato che su 1800 condannati che avevano ottenuto la liberazione condizionale appena 75 incorsero in una novella condanna (4).

118. « Più recenti e più estese esperienze poi sono quelle offerte dall'inchiesta promossa sull'applicazione della libertà condizionale presso i vari Stati dalla *Sociétè générale des prisons* nel 1883. Risulta da essa che circa 1500 condannati ottengono la libertà condizionale ogni anno in Inghilterra e sempre con risultati soddisfacenti. Nel cantone di Zurigo poi durante il decennio 1873-1883 furono provvisoriamente liberati 149 condannati. Di questi solo 5 perdettero tale beneficio per contravvenzione agli obblighi imposti, 7 per condanne riportate durante il

(1) V. Reitlinger *La libération provisoire en Allemagne,* 1878.
(2) Cf. la lettera di Sir Edmond Du Cane al *Times*, nov. 1873.
(3) *Quarterly Review* 1863, n. 239. *Westminster Review, January*, 1863,
(4) V. Soret de Roisbrunet, *La libération conditionelle,* 1880.

periodo della libertà condizionale, e 12 poi furono arrestati nuovamente dopo che era scorso il periodo della liberazione condizionale. Nel cantone d'Argovia dal 1871 al 1879 ottennero questo beneficio 83 condannati, e su questi solo per 7 bisognò revocarlo. Nel cantone di Neuchâtel su 26 liberati sotto condizione per soli 4 fu reintegrata la pena. Nel cantone di Vaud su 88 liberati a soli 4 fu tolto il beneficio già concesso; e nello stesso cantone il Payot direttore delle prigioni, nel constatare gli eccellenti effetti di tale misura, deplorava che l'autorità non l'applicasse su più vasta scala. Nel cantone di Lucerna la liberazione accordata dal 1871 al 1880 a 564 condannati fu revocata per soli 56, Nel cantone di Schwyz dal 1870 al 1879 su 17 liberati un solo fu reintegrato nella pena. In quello di Zug dal 1872 al 1879 parimente un solo rientrò in carcere su 21 liberati. E in quello di Soletta dal 1874 al 1879 su 30 liberati non si ebbe nessun reintegrato nella pena. L'inchiesta medesima poi fornì anche per la Germania notizie più recenti di quelle segnalate più su; e da essa risulta che negli anni 1881 e 1882 fu accordata la liberazione condizionale a 155 condannati, e su questi fu revocata per 12 nel 1881 e per soli 3 nel 1880.

119. « Favorevoli furono anche i risultati constatati nella Croazia, giacchè dopo la legge del 22 aprile 1875, che introdusse colà la liberazione condizionale, dal 1876 al 1882 su 508 liberati solo dodici la perdettero. In altri paesi la data recente della legge che istituiva tale beneficio non offrì campo alla esperienza di raccoglierne i risultati pratici. » [1]

120. Dopo aver accennate, approvandole, le proposte ministeriali, la relazione dichiarò:

[1] *Enquête sur la libération conditionnelle* (*Bulletin de la Société générale des prisons*, 1883).

« Per un'ovvia ragione d'equità la Commissione propone, che il tempo della liberazione condizionale sia computato anche nella durata della vigilanza speciale, quando il liberato serbò condotta regolare, cessando in virtù di questo favorevole esperimento ogni ragione di tenerlo ulteriormente sottoposto a' vincoli di quella misura precauzionale. »

Discussione alla Camera dei deputati.

121. Nelle sedute dal 26 maggio al 9 giugno 1888 fu discusso alla Camera il progetto del Codice penale. Metto in risalto quelle ragioni od obiezioni, che è bene tener presente in pratica per agevolare i vantaggi desiderati e per evitare i pericoli e gli inconvenienti temuti da tale istituzione. (*a*)

122. *Ferri*, si dichiarò contrario. « La buona condotta, che
« può tenere il carcerato entro quattro mura non è la buona con-
« dotta che noi dobbiamo esigere da lui per metterlo in libertà.
« Un falsario come può tenere cattiva condotta in carcere se non
« ha gli strumenti per falsificare? ecc.... Io vi dico che questa
« buona condotta nel carcere si risolve unicamente nell'ipocrisia
« del condannato ecc.

« Ci sono, non lo nascondo, nel disegno talune restrizioni
« per questa liberazione condizionale, ma sono così limitate da
« farmi temere che un anno dopo la promulgazione di questo
« Codice penale avremo tal numero di grazie indirette con la
« liberazione condizionale, che saremo costretti tornare sui no-
« stri passi. » (V. in prova del contrario lo specchietto statistico in fine di questo lavoro).

(*a*) Atti parlam. Sess. 1887-88, Discussioni, pag. 2949 e seg.

123. *Pellegrini.* Anch'esso fu oppositore, non perchè « negasse il viaggio possibile della psiche dal male al bene per le « vie dolorose dell'espiazione »; ma perchè non « voleva arbi- « trii, e non ha mai pensato d'affidare a'direttori di carceri il « ministero di scrutare il cuore dei carcerati e di spiare nelle « intime latebre il risveglio della virtù. » Ma (osservo) se non procurano essi d'invigilare e scrutare con sagace e umana attenzione i moti dell'animo dei carcerati, chi mai lo potrebbe?

124. *Rosano*, favorevole in genere, pur riprendendo la obiezione lanciata dall'onorevole Pellegrini, disse: « Questa disposi- « zione non approvo che vada applicata, sino a che la direzione « delle prigioni non sia, per questa parte *almeno*, affidata ad « elementi sereni ed imparziali, tratti dalla magistratura. » Or di tale obiezione terranno conto i procuratori del Re, come presidenti i Consigli di sorveglianza carceraria, per dileguare ogni dubbio preconcetto dall'onorevole Rosano.

125. *Gallo* volle difendere il progetto dai pregiudizi di scuola, osservando che « il pregiudizio di scuola è il peccato originale « dell'uomo di studi. » Confutò la distinzione fra delinquenti nati e abituali e delinquenti d'occasione e per passione, ribattendo: « Voi astraete il delinquente, come precedentemente si « astraeva il delitto:.... ma questo *tipo* nuovo è tanto astratto « quanto il vecchio. » Approvò la liberazione condizionale concessa a chi dà *segni d'emendamento*, non soltanto a chi tiene buona condotta. Quanto a ben conoscere « i segni di resipiscenza (stimò « che), il mandato è difficile, ma non è impossibile l'adempierlo « e trarne buoni frutti », com'è avvenuto in Inghilterra e in Germania.

126. *Della Rocca* dichiarò di non dividere i timori per le liberazione condizionale, già utilmente esperimentata altrove: « D'altronde, si tratta di certe categorie di condannati ai quali

« sarebbe applicata questa benigna misura in una limitazione « grandissima. Vuol dire, che, quando si metterà in atto la li- « berazione condizionale, in quanto alle grazie si procurerà di « proporle solamente in casi gravissimi, eccezionali, limitandole « al patente errore giudiziario, ovvero ad altro caso notevolis- « simo. »

127. *Nocito* dimostrò che, introdotta la liberazione condizionale da parecchie nazioni civili, nessuna l'ha soppressa o ristretta. Essa « è l'esercizio del diritto di grazia ai condannati « che tengono buona condotta, regolato da una legge.... Con il « progetto queste grazie non saranno più un beneficio irretrat- « tabile, ma, come tutti i doni, sarà revocato per causa d'ingra- « titudine. »

128. *Massabò* avrebbe voluto, che questo beneficio fosse concesso col sistema inglese, cioè *in base all'entità del lavoro compiuto*. E poichè tal emendamento non fu accolto nel compilare il testo definitivo del Codice penale, vuol dire che non s'è ritenuto, nè si dovrà ritenere questo solo criterio come bastante, per giudicare del ravvedimento del condannato (V. n. 27). Non ne deriva però, che non sia sommamente utile valutare il lavoro prodotto, come un ottimo indice della maggiore o minor attitudine e buona volontà del condannato a poter giovare eventualmente in libertà a sè stesso e agli altri.

129. *Spirito*, diffidando di tale istituzione, avrebbe voluto attenderne per qualche altro tempo l'esperimento altrove; ma almeno, domandò di restringerla in più ragionevoli confini, negandola a qualsiasi recidivo.

130. *Simeoni*, parlando in favore, osservò: « O perchè non « può la Società, per mezzo dell'autorità preposta al carcere, « sapere se l'individuo si sia o no corretto?... Dopo non meno « della metà della detenzione, dopo tre quarti della reclusione,

« non è ben agevole studiare davvero l'animo del condannato, « vagliarne le morali evoluzioni, che in lui si siano compiute? »

131. *Demaria* fece osservare all'onorevole Spirito « un er- « rore in cui non fu egli il solo a cadere, quando credette di « dipingere l'istituto della libertà condizionale dei condannati « come un istituto umanitario ed ispirato a benefizio verso i « condannati; mentre questo è un istituto che s'ispira unica- « mente al principio ed al desiderio della sicurezza sociale, e si « propone d'ovviare a due gravissimi inconvenienti. Esso cerca « da un lato, di attribuire alla pena la qualità di emendatrice, « affacciando una speranza alla mente di coloro, pei quali sa- « rebbe indifferente tener buona o cattiva condotta, se uno spi- « raglio di luce non rischiarasse il loro avvenire; e dall'altro « lato cerca d'impedire ciò che avviene oggi con tanto danno « della sicurezza sociale, cioè, che l'individuo tratto dal carcere, « per essere ridonato immediatamente alla Società, abbia a tro- « varsi improvvisamente in un ambiente che lo respinge, nel « quale non può più vivere altrimenti che ricorrendo al delitto. »

132. Il ministro Zanardelli, parando i colpi tirati dagli avversari al suo progetto, rilevò fra le altre cose, che il sistema graduale penitenziario « è oramai adottato in quasi tutti gli Stati « civili. Il suo concetto fondamentale è quello di alleviare la « pena, mano mano che il condannato offre guarentigie di ravve- « dimento. Perciò esso educa la volontà e gli impulsi al bene, « individualizza la pena, perchè la adatta ad ogni delinquente « secondo i suoi meriti o demeriti. La liberazione condizionale, « inoltre, vince le preoccupazioni che circondano chi esce defini- « tivamente dal carcere per la scontata pena, portando il libe- « rato condizionale nel suo certificato di vita la garanzia della « condotta avvenire; e lo avvezza novamente alla pratica ed ai « pericoli della vita libera. »

133. *Chimirri* « L'istituzione mi par buona (disse) ma il « modo d'applicarla è incompleto e può essere pericoloso. La « liberazione condizionale, per produrre i buoni effetti che se ne « sperano, deve essere accompagnata e sussidiata da un'altra « istituzione, cioè, dalle Società di patronato le quali s'impossessano dei liberati dalle prigioni e li soccorrono di aiuti, di lavoro e di consigli..... Si richiede, che il condannato, allorchè « esce, non trovi una società che lo respinga, ma un sodalizio di « persone pietose, che lo rimettano sul retto sentiero, e lo allontanino dalle ricadute. »

134. *Mancini* ricordò, con giusto compiacimento, ch'egli pel primo portò alla Camera nel 1876 un progetto sulla liberazione condizionale. Contro l'accusa di sentimentalismo ribattè: « Ma « nulla di più erroneo! Non è che un istituto a maggior tutela « ed a sicurezza della società, ecc. »

Quanto a promuovere le Società di patronato fece considerare, che i due argomenti nulla hanno di comune. « Dovunque ci « sono individui che escono dal carcere dopo aver scontata tutta « la pena o soltanto una gran parte di essa in grazia della liberazione condizionale, sempre si manifesta questo bisogno del « protettorato pei liberati. » E, ammettendo che di tali Società per ora ne abbiamo poche in Italia, ma utilissime, sperò che la istituzione della liberazione condizionale avrebbe eccitato dovunque « le anime caritatevoli e desiderose di fare opera buona « e proficua per la sicurezza della società, a incoraggiare l'istizione di queste benefiche Società di patronato. »

Relazione e discussione al Senato.

135. Munito, il 9 giugno 1888, del voto favorevole della Camera elettiva il progetto Zanardelli fu presentato il 14 detto al Senato e fu subito sottoposto al previo esame della Commissione; per la quale furono relatori sul I libro il Pessina, sui titoli I a VI del libro II il Canonico, sui titoli VII a X il Costa e sul libro III il Puccioni. Il Pessina nella sua parte di relazione riassunti la origine e i principi di tale istituzione, fa fede del pieno assenso della Commissione, salva la raccomandazione di emendare alcuni punti secondari, per esempio, escludere i parricidi e i condannati a meno di 20 anni per circostanze minoratrici adiette a un delitto punibile coll'ergastolo. E, senza discussione su tale materia, il Senato nella seduta del 17 novembre 1888 approvò anch'esso la legge, che dette facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale.

CAPITOLO IV.

Sommario. — **Disposizioni legislative fondamentali.**

136-138. Legge d'approvazione del Codice penale — 139-141. Commissione coordinatrice; Codice penale — 142-143. Art. 16 e 17 del Codice penale; Relazione ministeriale e testo — 144-150. Condizioni e limiti — 151-165. Casi eccettuati — 166-170. Revocazione — 171-176. La liberazione condizionale in rapporto agli altri effetti legali della condanna.

136. Cominciando dalla legge, che conferì al guardasigilli il mandato di stabilire e pubblicare il testo definitivo del Codice penale, io andrò raccogliendo e apprestando alle facili ricerche, di chiunque ne abbia bisogno o vaghezza, tutti i precetti e le norme dettate o dal legislatore o dal potere esecutivo per la compiuta, regolare ed efficace attuazione della liberazione condizionale. Perchè poi apparisca chiaramente il procedimento razionale, in esito al quale talune disposizioni esecutive ebbero origine e presero la forma attuale, riassumerò eziandio i verbali della Commissione istituita per compilare il testo definitivo del Codice e le disposizioni d'esecuzione e di coordinamento colle altre leggi, indicherò le parti più importanti per la subietta materia delle varie Relazioni, e, dove occorra, fermerò l'attenzione del lettore sul modo come la legge è espressa, o devesi necessariamente intendere per farla corrispondere allo spirito, cui è informata, e allo scopo, cui è preordinata; tralasciando qualunque

disquisizione polemica o meramente opinativa sui punti controvertibili. Per chiarir poi varii altri casi pratici, non ben definibili sulla sola guida delle disposizioni testuali, sarà sempre utile tener presente tanto lo svolgimento dato all'idea giuridica di tale istituzione durante gli studi legislativi, che condussero a concretarla nelle sue forme attuali (Cap. II e III), quanto anche l'interpretazione pratica, secondo cui l'uso amministrativo ha procurato di adattarla alle diverse contingenze dei casi risoluti, affin d'evitare le difficoltà incontrate ed applicare la legge in conformità della ragione giuridica e dei bisogni politici. (Cap. VI).

Legge autorizzativa del Codice penale.

137. Colla legge 22 novembre 1888 n. 5801 (s. 3ª) fu approvato il testo provvisorio del Codice penale e fu conferito al Governo il mandato legislativo di provvedere alla redazione del testo definitivo e a quanto era necessario per la piena attuazione di esso. Quindi, in virtù delle facoltà delegate al Governo, i Decreti Reali che vi si riferiscono hanno la stessa forza imperativa e ineccepibile delle leggi.

Ne trascrivo gli articoli 1 e 2.

138. « Art. **1.** Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice penale per il Regno d'Italia, allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, ravviserà necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri codici e leggi.

« Art. **2.** Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per regio decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione del predetto Codice. »

Commissione coordinatrice; Codice penale.

139. Per l'esecuzione di tale legge fu istituita col Regio Decreto 13 dicembre 1888 una Commissione con l'incarico di proporre le modificazioni da introdursi nel testo del Codice penale approvato in massima colla legge stessa, per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri codici e leggi dello Stato, tenuto conto dei voti espressi in proposito nel Parlamento; ed essa si occupò della liberazione condizionale nelle sedute del 22 e 23 febbraio 1889 (*a*), sulle proposte della Sotto-commissione svolte dal relatore Lucchini.

140. Le più importanti sono queste. « Si è cercato, ei disse, di formulare in modo meno astratto la condizione dell'emenda, usando l'espressione *tenuta tale condotta da far presumere il suo emendamento.* Si è infine soppresso il n. 5, non essendovi alcuna ragione per escludere dalla liberazione condizionale lo straniero. L'unico pericolo è che lo straniero più facilmente fugga; ma nella maggior parte dei casi non vi sarebbe a dolersene. »

141. Avendo il Calenda accennato, che « l'istituto della libe« razione condizionale non importa un modo più temperato di « espiazione, ma è addirittura cessazione di pena, » nessuno fece eco a questa sua opinione, e Brusa, Lucchini, Canonico, Costa, Faranda e Puccioni fecero osservare che la è appunto uno stato di pena. Quanto ai precetti, che vincolano il liberato, e che il Puccioni fece denominare più propriamente *condizioni* in corrispondenza al titolo dell'istituzione, e non *obblighi* come prima era stato proposto, è notevole l'avvertenza fatta dal Lucchini, cioè, « che, specialmente nei primi tempi, questi obblighi do« vranno essere severi. » Esso e il presidente, Eula, accennarono

(*a*) Verb. VI e VII della Commissione ecc. Roma, Stamperia Reale, 1889, pag. 76 a 85.

pure, che tali obblighi o condizioni sarebbero stati indicati con precisione nei regolamenti, cui rimandava l'articolo 44 delle esaminate disposizioni esecutive del Codice formulandosi in modo molto analogo a quelli della vigilanza speciale della pubblica sicurezza; ma si vedrà, che poi così non fu fatto. Altre modificazioni proposte dalla Sotto-commissione o dalla Commissione resultano dai testi raffrontati fra loro, che riporto poco appresso.

Articoli 16 e 17 del Codice penale. Relazione min. e testo.

142. Il guardasigilli, nella relazione a Sua Maestà, dà le seguenti ragioni circa la redazione definitiva degli articoli 16 e 17. (*a*)

« Identiche rimasero le discipline essenziali della liberazione condizionale, salvo lievi emendamenti. D'alcuni di essi, proposti dalla Commissione di revisione a da me accolti, leggonsi i motivi nelle discussioni della Commissione medesima. Quindi aggiungerò soltanto d'aver reputato necessario di fissare che anche la liberazione condizionale, come l'ammissione allo stabilimento intermedio, non possa concedersi nelle condanne alla reclusione, se non dopo che il condannato abbia scontato, o nei modi ordinari o anche nello stabilimento intermedio, un determinato periodo della pena (tre anni). Fu così evitato che si verificasse per altra guisa, nei riguardi della liberazione, l'inconveniente accennato d'una sproporzione rispetto alla durata della pena da scontarsi nei modi ordinarii fra le condanne inferiori e quelle superiori ai tre anni. »

143. Il seguente specchietto mostra a colpo d'occhio le successive varianti apportate nel tenore degli attuali articoli 16 e 17, dal progetto ministeriale fino al testo definitivo del Codice, che fu sanzionato e promulgato col R. Decreto 30 giugno 1889 n. 6133 (s. 3).

(*a*) Relazione ecc. Roma, Stamperia Reale, 1889, pag. 25.

Progetto allegato alla legge 22 novembre 1888	Modificazioni dalla Sotto-commissione
15. Il condannato alla pena della reclusione o della detenzione, per tempo non minore di tre anni, che abbia scontato almeno tre quarti della pena, se si tratta della reclusione, o la metà, se si tratta della detenzione, e dato prove d'emendamento, può essere ammesso, col suo consenso, alla liberazione condizionale o revocabile, che in niun caso può eccedere tre anni.	15. Il condannato alla pena della reclusione o della detenzione, per tempo non minore di tre anni, che abbia scontato almeno tre quarti della pena, se si tratta della reclusione, o *due terzi*, se si tratta della detenzione, e *tenuto tale condotta da far presumere il suo emendamento*, può essere ammesso, *sopra sua domanda*, alla liberazione condizionale o revocabile.
La liberazione condizionale non può concedersi:	*Identico.*
1° a chi sia stato condannato per taluno tra i delitti indicati negli articoli 239 e 385 a 389;	1° *Identico.*
2° a colui che, avendo commesso un delitto per cui è stabilita la pena dell'ergastolo, sia stato, giusta l'articolo 56, condannato alla reclusione per 30 anni;	2° *Identico.*
3° al recidivo in taluno tra i delitti indicati negli articoli 345 a 349 e 383;	3° *Identico.*
4° al recidivo per la seconda volta in qualsiasi specie di delitto, che sia stato condannato a pena eccedente i 5 anni;	4° *Identico.*
5° allo straniero.	5° *Soppresso.*
16. La liberazione condizionale è revocata, se il condannato tiene cattiva condotta o trasgredisce gli obblighi ad esso imposti. In tal caso, il tempo passato in liberazione condizionale non si computa nella durata della pena.	16. La liberazione condizionale è revocata, se il condannato *commette un reato, che importi pena restrittiva della libertà personale* o trasgredisce gli obblighi da esso imposti. In tal caso, *il condannato deve scontare nei modi ordinari il rimanente della pena; e non può essere riammesso alla liberazione condizionale.*
Scorso tutto il tempo della durata della pena inflitta senza che la liberazione condizionale sia stata revocata, la pena rimane scontata, e il tempo passato in liberazione condizionale si computa nella durata della vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza che fosse aggiunta alla pena scontata.	*Identico.*

›roposte dalla Commissione	Testo definitivo
15. *Identico al progetto della Sotto-Commissione.*	16. Il condannato alla reclusione o alla detenzione per un tempo **superiore ai** tre anni, che abbia scontato tre quarti della pena **e non meno di tre anni,** se si tratti della reclusione, o la metà, se si tratti della detenzione, e **abbia** *tenuto tale condotta da far presumere il suo* **ravvedimento,** può, **a sua istanza, ottenere la** liberazione condizionale, **sempre che il rimanente della pena non superi i tre anni.** La liberazione condizionale non è **concessa:** 1° al condannato per **alcuno** tra i delitti indicati negli articoli 248 e **dal** 406 al 410; 2° al condannato alla reclusione, per trent'anni, **nel caso preveduto nell'articolo 59;** 3° al recidivo in **alcuno** tra i delitti indicati negli articoli **dal** 364 **al** 368 e 404; 4° al recidivo per la seconda volta in qualsiasi delitto, quando sia **stato** condannato a pena **che superi** i cinque anni.
16. **La** liberazione condizionale è revoc**ata,** se il condannato commette un **reato,** che importi pena restrittiva della libertà personale, *o non adempie alle* ***condizioni*** ad esso imposte. In tal caso, il condannato deve scontare nei modi ordinari il rimanente della pena, *con* ***un*** *aumento pari alla metà del tempo* ***passato*** *in liberazione;* e non può essere riammesso alla liberazione condizionale. *Identico.*	17. La liberazione condizionale è revocata, se il condannato *commetta un reato, che importi pena restrittiva della libertà personale, o non adempia le condizioni* **a lui imposte.** In tal caso il tempo **trascorso** in liberazione condizionale non si computa nella durata della pena; e **il condannato** *non può essere riammesso alla liberazione condizionale.* Scorso tutto il tempo della pena inflitta senza che la liberazione condizionale sia revocata, la pena rimane scontata; e il tempo **trascorso** in liberazione condizionale si computa nella durata della vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza che fosse aggiunta alla pena scontata.

Condizioni e limiti.

144. Basta leggere il testo dei riferiti articoli 16 e 17, e si ha la nozione delle condizioni e limiti stabiliti dalla legge per la concessione, diniego, revocazione e utile compimento della liberazione condizionale. Quelle disposizioni testuali hanno fissato ormai con precisione il concetto e la volontà del legislatore in questa materia; ed esse corrispondono alle idee manifestate dal ministro Zanardelli nella parte della sua Relazione al Parlamento, che ho riferita nel Cap. III ai n. 102 a 110, e non differiscono in sostanza dagli art. 15 e 16 del suo progetto, se non in quanto è rimasta soppressa l'eccezione proposta contro gli stranieri.

Per la concessione condizione sostanziale è il ravvedimento ed occorrono, oltre l'istanza del detenuto, tre termini: cioè, 1° quello totale della pena inflitta (più di 3 anni), 2° il termine computabile sulla pena scontata ($^3/_4$ per la reclusione, $^1/_2$ per la detenzione) e 3° il termine valutato sulla pena da scontarsi (3 anni). I limiti esclusivi sono poi segnati dalle quattro categorie di eccezioni desunte dalla specie del delitto (associazione criminosa, rapina, estorsione e ricatto), dalla degradazione della pena da perpetua a temporanea per circostanze attenuanti, dalla recidiva in alcuno dei delitti d'omicidio e di furto qualificato e dalla doppia recidiva in qualsiasi delitto.

145. La legge rilascia alla ragione comune di determinare con esattezza, che cosa si abbia ad intendere per *ravvedimento* del colpevole; io l'ho accennato nel tracciare i fondamenti giuridici astratti di tale istituzione (n. 27), e risulterà chiarito pure nel cap. seguente dal modo come essa è stata applicata nei casi

concreti (n. 269 e seg.). La formula della legge, *aver tenuto tale condotta da far presumere il ravvedimento*, non contradice nè restringe le espressioni contenute nei vari progetti, che ho passato in rassegna nei Cap. II e III; ma anzi si è inteso con essa rendere più precisa ed evidente l'idea che tutti i segni esterni offerti dal condannato debbono concorrere indubbiamente a farlo ritenere incapace d'ogni ulteriore attentato alla legge morale e sociale (v. n. 140). Oltracciò giova tener presente quanto è stato opportunamente osservato durante la preparazione del vigente Codice da tutti quelli, che si sono occupati delle previsioni da farsi circa l'efficacia della riforma penitenziaria in rapporto alla correzione morale dei condannati e circa la facilità di simularne le parvenze (n. 16, 48, 62, 68, 71, 80, 92, 96, 103, 104, 122, 128 e 130).

146. La legge non ha posto nessuna esplicita condizione per per porre in armonia la liberazione condizionale colla tutela giuridica della sicurezza sociale. Però ho già fatto osservare (n. 21), che il silenzio della legge non devesi interpretare nel senso di potersi concedere tal beneficio, anche quando valga come fomite d'eventuali perturbazioni dell'ordine pubblico; ma che invece la legge ha taciuto siffatta condizione, perchè costituisce il fondamento e il fine essenziale di tutto intero l'ordinamento giuridico penale, e perchè quindi si presuppone implicitamente compresa in ogni singola parte di esso.

147. Un'altra osservazione m'è qui suggerita dallo stesso ordine d'idee. La soverchia clemenza usata dai giurati o dai magistrati nel verdetto o nella sentenza sarà per sè sola una buona ragione di diniego, fondata sulla convenienza di non attenuare ulteriormente la già deficiente tutela giuridica? Non lo credo; se pure la pena inflitta riuscì troppo mite, verrà più presto il giorno della liberazione definitiva del condannato, e per quel

giorno gioverà sempre prepararlo a dimostrarsi corretto e utile alla società. In due ipotesi soltanto potrebbe argomentarsi dall'insufficiente condanna all'inopportunità della liberazione; cioè, o quando la durata della pena sofferta, paragonata alla gravità della spinta delittuosa, sia troppo breve per provare l'emenda del detenuto; o quando la sua anticipata libertà comprometterebbe comunque l'ordine pubblico.

148. Dalle stesse parole della legge noi possiamo fin d'ora trarre le seguenti illazioni, riservandoci di tornare nel Capo VI sopra alcuni casi dubbi, che in pratica sono sorti e furono congruamente definiti:

1° Il benefizio è stabilito pei condannati *alla reclusione e alla detenzione:* dunque *inclusio unius exclusio alterius*, e l'esclusione colpisce specialmente i condannati all'ergastolo.

2° La condanna deve importare una pena per un tempo *superiore* ai tre anni: dunque non basta esser condannato a tre anni per l'appunto; e quel termine, non meno che la specie della pena, impedisce, che si valgano di tale istituzione i condannati alla multa sostituita dalla detenzione sussidiaria e all'arresto o principale o sussidiario, perchè non eccedono mai i tre anni.

3° In tesi generale questa legge tien conto della *pena inflitta*, e non del delitto commesso, perchè dice *il condannato alla reclusione* ecc., e non *il condannato per un delitto che sia stato punito colla reclusione* ecc.; dunque, dato il concorso di più delitti, ovvero, d'uno o più delitti con una o più contravvenzioni, le cui pene però, cumulate giuridicamente secondo le regole degli articoli 68 e seguenti, si risolvano nella *reclusione o detenzione per un tempo superiore a tre anni*, sarà in questo caso legalmente ammissibile la liberazione condizionale.

4° Il liberando deve *avere scontato* tre quarti della pena e non meno di tre anni, se si tratti della reclusione, o la metà,

se si tratti della detenzione; e *scontare*, come la legge stessa spiega, significa soffrire materialmente la pena *negli stabilimenti a ciò destinati*, *con l'obbligo del lavoro*, e colle regole carcerarie stabilite negli articoli 13 e 15; dunque la parte della pena inflitta, che non sia *scontata*, ma condonata in virtù della grazia Sovrana o della remissione della parte offesa, non si computa in quel termine; e per maggiori schiarimenti su questo punto rimando al n. 261.

149. Notisi che, giusta il principio generale in materia di concorso di delitti posto nell'art. 78, può un fatto violare taluna delle disposizioni di legge su riferite, ma per ragione di prevalenza esser punito secondo un'altra disposizione fra quelle non compresa; valga d'esempio il caso del concussionario, che, oltre all'abuso del suo ufficio, siasi imposto con violenza o minaccia di gravi danni, le quali circostanze costitutive del reato di rapina (art. 406) siano rimaste compenetrate nel reato di concussione maggiormente punibile (art. 169).

È altrettanto logico, quanto giusto, ritenere, che la prevalenza del titolo non sopprime l'essenza di fatto del delitto, e che quindi il colpevole del delitto assorbito, per esempio di rapina, non può godere della liberazione condizionale, quando gli estremi giuridici ne resultino sussistenti per le circostanze di fatto affermate dalla sentenza, quantunque nella parte dispositiva di essa si legga la sola condanna per il delitto assorbente, per esempio di concussione. (V. anche n. 263).

150. Per valutare prontamente il termine *a quo* necessario alla concessione di tal beneficio offro il seguente ragguaglio già fatto, che limito a dieci anni, potendosi trovar presto il ragguaglio per il tempo ulteriore col sommare la cifra corrispondente al decennio con quella che ne supera la misura; e do le cifre corrispondenti ai $^3/_4$ della sola pena della reclusione,

che dev'essere già scontata prima di far la domanda, omettendo il computo, ben facile, della metà della pena che deve aver sofferto un condannato alla detenzione.

I mesi si valutano di 30 giorni e gli anni di 365 giorni l'uno (art. 30 del Codice penale).

La frazione si conta come un giorno intero.

Tre quarti	di mesi	1	equivalgono	. . .		a giorni	23
»	»	2	»	. . .		»	45
»	»	3	»	. . .		»	68
»	»	4	»	. . .		»	90
»	»	5	»	. . .		»	113
»	»	6	»	. . .		»	135
»	»	7	»	. . .		»	158
»	»	8	»	. . .		»	180
»	»	9	»	. . .		»	203
»	»	10	»	. . .		»	225
»	»	11	»	. . .		»	248
»	anni	1	»	. . .		»	274
»	»	2	»	ad anni	1	e giorni	183
»	»	3	»	»	2	»	91
»	»	4	»	»	3	»	—
»	»	5	»	»	3	»	274
»	»	6	»	»	4	»	183
»	»	7	»	»	5	»	91
»	»	8	»	»	6	»	—
»	»	9	»	»	6	»	274
»	»	10	»	»	7	»	183

Casi eccettuati.

151. Quanto alle eccezioni fondate o sulla specie del delitto, o sull'attenuazione della pena comminata in genere contro i delitti capitali, o sulla recidiva, si terranno presenti le disposizioni del Codice penale, che per maggior comodità riporto qui di seguito.

152. (V. art. 16 n. 2) « Art. **59.** Oltre le diminuzioni di pena espressamente stabilite dalla legge, se concorrano circostanze attenuanti in favore del colpevole, all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni, e le altre pene sono diminuite di un sesto.

153. (V. art. 16 nn. 3 e 4) « Art. **80.** Colui che, dopo una sentenza di condanna, e non oltre i dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, se la pena era superiore ai cinque anni di durata, o non oltre i cinque anni negli altri casi, commette un altro reato, non può essere punito col minimo della pena incorsa per il nuovo reato.

« Se il nuovo reato sia della stessa indole di quello per il quale è stata pronunziata la precedente condanna, il colpevole soggiace ad un aggravamento della pena incorsa, secondo le norme seguenti: ecc.

154. « Art. **81.** Colui che, dopo essere stato più volte condannato a pena restrittiva della libertà personale, superiore per ciascuna volta ai tre mesi, commette, nei termini indicati nell'articolo precedente, un altro reato della stessa indole e che importi anch'esso una pena restrittiva della libertà personale, soggiace ad un aumento della pena incorsa pari a ecc.

155. « Art. **82.** Per gli effetti della legge penale, sono con-

siderati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli preveduti in uno stesso capo del Codice e quelli rispettivamente indicati sotto le lettere seguenti:

a) delitti contro la sicurezza dello Stato;

b) delitti commessi da pubblici ufficiali, mediante violazione dei doveri inerenti all' ufficio o con abuso delle proprie funzioni;

c) delitti contro le libertà politiche o la libertà dei culti, abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle proprie funzioni, delitti commessi contro pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni ed ogni altro delitto contro l'Amministrazione pubblica commesso da privati, e delitti contro l'ordine pubblico;

d) simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio e prevaricazione;

e) delitti contro l'incolumità pubblica;

f) delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie preveduti negli articoli dal 331 al 348;

g) omicidio e lesione personale;

h) furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa ed altre frodi, appropriazioni indebite, ricettazione, bancarotta fraudolenta, delitti preveduti negli articoli dal 203 al 206, 224, dal 256 al 260, dal 293 al 299, dal 319 al 322, 326, e omicidio e lesione personale commessi a fine di lucro.

156. « Art. **83.** Per gli effetti delle disposizioni degli articoli precedenti non si tien conto:

1° delle condanne per contravvenzioni rispetto a quelle per delitti, e viceversa;

2° delle condanne per delitti commessi per imprudenza o negligenza o per imperizia nell'arte o professione o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, rispetto alle condanne per altri delitti, e viceversa;

3° delle condanne pronunziate per reati esclusivamente militari;

4° delle condanne pronunziate da tribunali stranieri.

157. (V. art. 16 n. 1). « Art. **248.** Quando cinque o più persone si associano per commettere delitti contro l'amministrazione della giustizia, o la fede pubblica, o l'incolumità pubblica, o il buon costume e l'ordine delle famiglie, o contro la persona o la proprietà, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell'associazione, con la reclusione da uno a cinque anni.

« Se gli associati scorrano le campagne o le pubbliche vie, e se due o più di essi portino armi o le tengano in luogo di deposito, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

« Se vi siano promotori o capi dell'associazione, la pena per essi è della reclusione da tre a otto anni, nel caso indicato nella prima parte del presente articolo, e da cinque a 12 anni, nel caso indicato nel precedente capoverso.

« Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

158. (V. art. 16 n 3). « Art. **364.** Chiunque, a fine di uccidere, cagiona la morte di alcuno, è punito ecc. » L'art. 365 determina i casi d'omicidio aggravato; l'art. 366 quelli d'omicidio qualificato; l'art. 367 regola il concorso di concause estranee alla volontà e al fatto del colpevole; e l'art. 368 il caso della morte *praeter intentionem.*

159. (V. art. 16 n. 3. « Art. **404.** Per il delitto preveduto nell'art. 402 (furto) la reclusione è da uno a sei anni:

1° se il fatto sia commesso con abuso della fiducia derivante da scambievoli relazioni di ufficio, di prestazione d'opera o di coabitazione, anche temporanea, fra il derubato e il colpevole, sulle cose che in conseguenza di tali relazioni siano lasciate od esposte alla fede di quest'ultimo;

2° se il colpevole commetta il fatto profittando della facilità derivante da disastri, da calamità, da commozioni pubbliche o da particolare infortunio del derubato;

3° se il colpevole, non convivendo col derubato, commetta il fatto in tempo di notte, in un edifizio o altro luogo destinato all'abitazione;

4° se il colpevole, per commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta, distrugga, demolisca, rompa o scassi ripari di solida materia posti a tutela della persona o della proprietà, ancorchè la rottura non segua nel luogo del fatto;

5° se il colpevole, per commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta, apra serrature, valendosi di chiavi false o di altri strumenti, o anche della chiave vera perduta dal padrone, o a lui trafugata, o indebitamente avuta o ritenuta;

6° se il colpevole, per commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta, entri nell'edifizio o recinto o esca dal medesimo per via diversa da quelle destinate al transito ordinario delle persone, superando ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o mediante l'agilità personale;

7° se il fatto sia commesso con violazione di sigilli apposti da un pubblico ufficiale per disposizione della legge, o per ordine dell'Autoritá;

8° se il fatto sia commesso da persona travisata;

9° se il fatto sia commesso da tre o più persone riunite;

10° se il fatto sia commesso simulando la qualità di pubblico ufficiale;

11° se la cosa sottratta sia fra quelle palesemente destinate a pubblica difesa o a pubblico riparo da infortunii;

12° se il fatto sia commesso su bestiame in gregge o su bestiame grosso, ancorchè non raccolto in gregge, al pascolo o

nell'aperta campagna, ovvero nelle stalle o in recinti che non costituiscano immediate appartenenze di casa abitata.

« Concorrendo più di una delle circostanze prevedute sotto numeri diversi del presente articolo, la reclusione è da due a otto anni.

160. (V. art. 16 n. 1). « Art. **406.** Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni imminenti alla persona o agli averi, costringe il detentore o altra persona presente sul luogo del delitto a consegnare una cosa mobile o a soffrire che egli se ne impossessi, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

« Alla stessa pena soggiace chiunque, nell'atto di impossessarsi della cosa mobile altrui o immediatamente dopo, usa contro la persona derubata o accorsa sul luogo del delitto la violenza o la minaccia suaccennata per commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta o per procurare l'impunità di sè stesso o di altra persona che sia concorsa nel delitto.

« Se la violenza sia diretta unicamente a strappare la cosa di mano o di dosso alla persona, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

161. (V. art. 16 n. 1). « Art. **407.** Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni alla persona o agli averi, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere, in pregiudizio di sè o di altri, un atto che importi qualsiasi effetto giuridico, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

162. (V. art. 16 n. 1). « Art. **408.** Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso con minaccia nella vita a mano armata, o da più persone delle quali anche una sola sia palesemente armata, o da più persone travisate, ovvero se sia commesso mediante restrizione della libertà personale, la reclusione è da cinque a quindici anni.

163. (V. art. 16 n. 1). « Art. **409.** Chiunque, incutendo in-

qualsiasi modo timore di gravi danni alla persona, all'onore o agli averi, o simulando l'ordine di un'Autorità, costringe alcuno a mandare, depositare o mettere a disposizione del colpevole danaro, cose o atti che importino qualsiasi effetto giuridico, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

164. (V. art. 16 n. 1). « Art. **410.** Chiunque sequestra una persona per ottenere da essa o da altri, come prezzo della liberazione, danaro, cose o atti che importino qualsiasi effetto giuridico, a favore proprio o di altri da lui indicati, ancorchè non consegua l'intento, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. »

Rivocazione della liberazione condizionale.

165. La revocazione s' incorre in due casi, cioè, o per nuovo reato punito con pena restrittiva della libertà personale, o per inadempimento delle condizioni imposte all'atto della liberazione. (v. n. 143). In più luoghi di questo lavoro si osserva, che nel risolvere i casi dubbi per la concessione di tal beneficio prevale l' interpretazione restrittiva (n. 21, 32, 257, 259, 274 e 279); sarà a dirsi altrettanto per i casi di revocazione della liberazione già concessa? Non parmi. Il Governo ha lo stretto dovere di procedere colla massima prudenza e ponderazione, prima di restituire un servo di pena in seno della Società; ma poichè costui è tornato in istato di libertà, il principio favorevole alla *quaestio libertatis* riprende tutto il suo vigore. Quindi per revocare il beneficio concesso bisogna attenersi strettamente alla parola della legge.

166. Per esempio, la legge stabilisce la decadenza nel caso di *reato, che importi pena restrittiva della libertà :* or devesi intendere del reato che importi in astratto fino ad una pena re-

strittiva, o del reato punito in concreto con tal pena? La risposta più benigna mi sembra una conseguenza necessaria del criterio seguìto in un altro caso dalla stessa legge, cioè, nel caso della prescrizione (art. 91).

Viceversa non potrebbe negarsi, che basti per la decadenza anche una semplice contravvenzione, perchè la legge usa la parola generica *reato*, comprensivo tanto della specie *delitto* quanto di quella *contravvenzione*. Così pure in forza dell'ultimo capoverso dell'art. 11 va compresa fra le *pene restrittive della libertà personale* anche quella del *confino* e dell'*arresto*.

167. La stessa ragione, che, dopo concessa la libertà, questa dev'esser conservata in tutti i casi, in cui per espressa disposizione di legge non n'è autorizzata la revoca, vale anche per negare, che per soli motivi di pubblica sicurezza, non imputabili a cattiva condotta del liberato, gli possa esser ritolto quel beneficio. La disposizione testuale della legge, non meno che la sua intima ragione, stabilisce una sostanziale differenza fra la concessione e la rivocazione del beneficio stesso; la prima è *facoltativa* (il condannato *può* ottenere ecc. art. 16), mentre la seconda è *tassativa* (la liberazione condizionale *è revocata*, *se* ecc., art. 17). Il diritto, che il condannato non ha per ottenerla, lo ha invece per conservarla, finchè non si verifichi alcuna delle condizioni risolutive; e poichè fra queste non apparisce compresa quella dell'opportunità politica e dell'ordine pubblico, perciò, se dei timori o dei disordini di tale specie sopravvengono, l'autorità pubblica non deve farne ricadere il danno sul liberato che non vi ha colpa, ma anzi deve premunire lui medesimo dai possibili attentati contr'esso diretti.

168. Parlando del progetto di riforma penitenziaria del 1862-63 ho accennato (n. 56) alla savia disposizione, secondo cui prevedevasi il caso, che il liberato condizionalmente infranga,

prima del termine della pena, i precetti di buona condotta impostigli per il godimento del benefizio concessogli, ma che il provvedimento revocatorio non possa esser dato se non che dopo quel termine, o perchè sia rimasta occulta fino allora l'infrazione imputatagli, o perchè, essendo imminente la scadenza del termine, non siasi avuto sufficiente agio per l'appuramento del fatto e per la decretazione della revoca. Ora la legge non contiene una disposizione, che regoli precisamente questo caso. Dovra ritenersi perciò, che il liberato abbia acquisito irrevocabilmente il diritto alla compiuta esecuzione della sua pena?

169. Siffatta illazione sarebbe assurda, e per combatterla mi riporto a quanto ho dichiarato nel punto sopra citato. La legge assicura al liberato, ch'ei non perderà la sua libertà, se non quando non commetta un reato punito con pena afflittiva, e adempia le condizioni a lui imposte; se egli manca o in un modo o nell'altro, la concessione rimane infirmata per un vizio radicale, che la legge stessa rende operativo di effetto irritante. Dirò fra poco, in qual modo il decreto di revocazione si prepari e si pronunci; intanto osservo, che ciò riguarda solamente il procedimento da seguirsi, non la sostanza dell'atto; tanto è vero che n'è stato trattato nelle disposizioni esecutive del Codice penale, non già nell'art. 17 di esso: e sarebbe contrario a ogni buona regola d'ermeneutica far dipendere l'efficacia virtuale d'una disposizione del Codice penale dalle eventuali contingenze delle formalità processuali. Questo ragionamento acquista tutto il valore dell'evidenza, se si configura l'ipotesi d'un grave misfatto commesso dal condannato, abusando del suo stato di libertà condizionale, ma in tempo così prossimo al termine della pena da togliere ogni materiale possibilità d'un giudizio di condanna e d'un decreto di revoca della liberazione prima di quel termine. Così inteso il capoverso dell'art. 17, la sua locuzione equivale a dire

“ *scorso tutto il tempo della pena inflitta, la pena rimane scontata, se la liberazione condizionale non sia revocata.* „

170. Per confermare questa efficacia retroattiva del decreto di revoca giova rammentare una mutazione arrecata dal progetto Zanardelli ai progetti precedenti. Questi dichiaravano, che, se l'autorità di pubblica sicurezza, appena conosciuta l'infrazione commessa dal liberato, ne avesse ordinato l'arresto, e poi all'arresto fosse susseguito il provvedimento revocatorio della liberazione, l'effetto di questo si intendesse retrotratto al giorno dell'arresto. Lo Zanardelli invece, considerando che la revocazione reintegra il condannato nel pristino stato di esecuzione penale, ritenne superfluo stabilire esplicitamente la retroattività dell'arresto. (V. n. 110). Ora ognuno ben comprende come la superfluità di tale espressa disposizione dipende appunto dal riconnettere la causa legale di rescissione del beneficio al fatto illecito imputabile al condannato, tanto che non abbia alcun valore la circostanza del tempo, in cui sono eseguite le formalità processuali del provvisorio arresto e di quanto altro occorre per la dichiarazione formale della revoca. Se così non fosse, l'autorità governativa sarebbe stata inopportunamente disarmata dell'unico mezzo legale ad essa offerto per ridurre in potere della giustizia il liberato, a carico del quale si scoprano troppo tardi abusi più o meno gravi dell'immeritata libertà.

La liberazione condizionale in rapporto agli altri effetti legali della condanna.

171. Resta a considerarsi in quali rapporti di diritto stia la liberazione condizionale cogli altri effetti legali derivanti dalla condanna (v. n. 15).

Quanto alla riparazione civile dei danni e al pagamento

delle spese giudiciali non altra variazione ne consegue, senonchè un più sollecito e più facile modo di sodisfacimento; 1° perchè il condannato, che potesse e non volesse adempire a quei suoi obblighi nascenti *ex delicto*, o garantirne il sicuro adempimento, mostrerebbe di non essersi pienamente emendato dai propositi lesivi dell'ordine giuridico, il che lo renderebbe immeritevole di tale beneficio (v. n. 27 e 273); sicchè i condannati, eccitati dalla speranza di ottenerlo, si presteranno più volentieri, ed anzi dovranno offrirsi spontaneamente alla sistemazione di quei debiti: e 2° perchè il liberato ridoventa per la società un lavoratore e un produttore, sui guadagni del quale, prelevato il necessario per vivere, si può anche contare per appagare le giuste aspettative dei suoi creditori.

172. Per quel che riguarda l'interdizione dai pubblici uffici o la sospensione dall'esercizio di una professione, o d'un'arte od altra incapacità, l'art. 41 del Codice penale non dà luogo a dubbi: ivi, capoverso,

« Se l'interdizione o la sospensione suddetta od altra incapacità sia congiunta ad una pena restrittiva della libertà personale o sia effetto di una condanna penale, essa è applicata mentre si sconta la pena restrittiva, ma la durata stabilita nella sentenza o nella legge comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui la pena sia scontata o la condanna sia estinta. » (V. n. 55).

Ora il liberato condizionalmente continua *a scontare la pena*, salvo che la restrizione della sua libertà s'è mutata, da perdita che era, in una limitazione di essa, e però la durata delle accennate incapacità non decorre, se non dal momento della liberazione definitiva.

173. Per la durata della sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza la legge stessa dispone espressamente di computarsi a tale effetto anche il tempo pas-

sato in libertà condizionale, così essendo stabilito nel capoverso dell'art. 17 che ho riportato nel prospetto comparativo al n. 143. (V. anche n. 81, 109 e 120).

174. L'art. 33 (cf. art. 21 del Codice del 1859 e 14 e 16 del Codice toscano) dispone, che, nei casi di condanna alle pene più gravi, *il condannato è, durante la pena, in istato d'interdizione legale;* le quali parole *durante la pena* comprendono tanto lo stadio esecutivo della servitù penale, quanto quello della liberazione condizionale, che abbiamo visto esser uno *stato di pena*, e non cessazione di essa (v. n. 19, 24, 104); e però il liberato condizionalmente non riacquista la piena capacità giuridica fino al termine della esecuzione penale. (V. anche n. 50).

175. Non mi diffonderò a ricapitolare e discutere tutti i casi, regolati da leggi speciali, in cui, per un effetto concomittante o pedissequo all'esecuzione della sentenza, si sospende o s'interrompe l'esercizio di qualche diritto o di qualche obbligo personale del condannato; bastando in generale tener conto delle parole testuali o del fine della respettiva legge speciale, per sapere, se il diritto o l'obbligo, di cui si tratta, sia conciliabile o no collo stato di liberazione condizionale. Imperocchè se la legge dispone espressamente, o lascia intendere per la sua intima ragione e pel suo proprio fine, che devesi tener conto, non tanto dell' esecuzione della condanna in genere, quanto precisamente dello *stato di carcerazione* del condannato, ne deriva la conseguenza naturale che il liberato condizionalmente, non essendo più detenuto, viene ad essere reintegrato nell'esercizio attuale o nella capacità potenziale dell'obbligo o del diritto, di cui la legge vuole investito ogni cittadino libero. Se invece la legge non ha riguardo soltanto allo stato detentivo di costui, ma in genere all'espiazione della sua pena, in qualunque modo eseguita, i rispettivi diritti od obblighi che sono

sospesi durante lo stato di esecuzione penale, non riprendono vigore fino al momento della liberazione definitiva.

176. La liberazione condizionale essendo un modo di esecuzione della sentenza, spetta all'uffizio del Pubblico Ministero, che per legge è incaricato di tale esecuzione, curare la esatta osservanza degli ordini e condizioni contenuti nel Decreto di concessione. Vedremo nel capitolo seguente, come tale Decreto sia di competenza del Guardasigilli, e quali siano le attribuzioni date al Procuratore generale per provocare i provvedimenti di concessione o di revocazione del beneficio. Intanto fin d'ora mi preme far notare, che, se al Governo compete accordarlo o toglierlo, e se al Pubblico Ministero incombe la parte esecutiva, nè Governo, nè Pubblico Ministero però hanno competenza a decidere *con effetti giuridici* i dubbi sorti circa l'interpretazione delle sentenze di condanna in rapporto alla liberazione condizionale e dei Decreti di concessione o di revocazione emanati dal Guardasigilli. Sorgendo contestazione sul modo d'intendere e d'applicare o la sentenza o il Decreto, e non riuscendo a comporla conciliativamente coi soli mezzi amministrativi, la sola autorità competente a provvedere, in via *d'incidente d'esecuzione di sentenza* e cogli effetti giuridici della *cosa giudicata*, è sempre l'autorità giudiziaria, in analogia a quanto è disposto nell'articolo 601 del Codice di procedura penale.

CAPITOLO V.

SOMMARIO. — **Disposizioni esecutive e transitorie e istruzioni governative.**

177-181. Commissione coordinatrice; disposizioni esecutive — 182-192. Disposizioni per l'attuazione del Codice penale; testo e Relazione ministeriale. — 193-218. Regolamento generale carcerario — 219-230. Condanne inflitte giusta i Codici aboliti. — 231-235. Istruzioni ministeriali — 236-238. Liberazione condizionale dei minorenni discoli e dei domiciliati coatti.

Commissione coordinatrice: disposizioni esecutive.

177. Esaminando i lavori della Commissione nominata col R. Decreto 13 dicembre 1888 (v. n. 139), ne desumo le seguenti indicazioni circa la parte che la liberazione condizionale rappresenta nell'ordinamento delle carceri. (*a*)

Nella seduta del 10 ottobre 1889 il presidente, Eula, pose in rilievo, che il passaggio allo stabilimento intermedio (e però *a fortiori* la liberazione condizionale) non è unicamente un mezzo per mantenere la disciplina, nè tanto meno deve valere per sfollare le carceri; mentre dev'essere un mezzo per raggiungere il ravvedimento. In modo non contrario a questa giusta avvertenza

(*a*) Verbali della Commissione istituita con R. Decreto 13 dic. 1888. Roma stamperia Reale, 1890, pag. 20 a 32.

va intesa la seguente osservazione del direttore generale delle carceri, comm. Beltrani-Scalia, letta nella seduta dell'11 ottobre: « La concessione della liberazione condizionata sarà la « sola potente leva della quale l'Amministrazione dovrà servirsi « per togliere abusi gravi ed inveterati esistenti negli stabilimenti « carcerari; e se la buona condotta, il lavoro assiduo, ecc. non « avessero agli occhi del condannato un valore assoluto per ot- « tenere quel beneficio, l'Amministrazione si troverebbe impo- « tente al grave compito, che le tocca in questa riforma. »

178. Nella seduta 11 ottobre 1889 l'Auriti appoggiato da altri ripropose la clausola, che abbiamo già trovata formulata fin dal progetto Mancini (v. n. 95) e che era pure nei voti di qualche Corte, (*a*) cioè, di non potersi concedere la liberazione condizionale se non su *parere conforme* della sezione d'accusa; ma la proposta non fu accolta dalla Commissione, che volle lasciar questo beneficio al prudente arbitrio del guardasigilli.

179. In materia di condizioni precettive prevalsero le seguenti idee esposte dal Cosenza: « Osserva che, se in questo articolo 3 furono per i liberati richiamate le disposizioni relative ai vigilati, ciò fu fatto nell' intento di dare ai liberati una garentia, perchè il potere del ministro non fosse senza limiti prestabiliti nella determinazione degli obblighi da imporsi ai liberati stessi. Oltre di che parve opportuna quella designazione perchè, in caso che il decreto di concessione non portasse indicazione specifica di obblighi, supplisse a tale omissione una regola generale. Trova poi preferibile il criterio del ministro a quello dell'autorità di pubblica sicurezza, nella determinazione di tali obblighi, perchè l'autorità di p. s. non sa altro se non che vi è una persona da sorvegliare, ma il ministro ha la conoscenza del

(*a*) Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura ecc. sul libro primo del progetto del Cod. pen. pag. 13, Roma, 1877.

fatto concreto per cui il liberato riportò la condanna, non che delle condizioni subiettive e di tutti gli altri elementi, la cui valutazione, come gli fa accordare la liberazione, così lo pone in grado, meglio di ogni altra autorità, di determinare le condizioni a cui tale beneficio debba essere subordinato. »

180. In seguito a una giusta osservazione dell'Auriti, circa il metodo da seguirsi per revocare il beneficio al liberato, che se ne chiarisca col fatto immeritevole, si volle distinguere il caso, in cui la liberazione sia revocabile per causa di un nuovo reato, da quello di semplici infrazioni delle condizioni prescritte; e, dopo matura discussione, rimase in concreto stabilita fra quelle due ipotesi la differenza di procedimento, che resulta di per sè chiara e precisa dal testo dell'art. 5 del R. Decreto 1 dicembre 1889 appresso riferito (v. n. 184).

181. È notevole la diversità di condizione giuridica osservata dalla Commissione fra i liberati condizionalmente e i sottoposti alla vigilanza speciale. Mentre all'onorevole Villa sembrò, che la trasgressione del liberato agli obblighi impostigli dovrebbe esser giudicata e punita alla pari dell'infrazione degli obblighi derivanti dalla condanna, giusta l'art. 234 del Codice penale; il resto della Commissione opinò, che il riferimento alla vigilanza speciale di pubblica sicurezza vale per ragione di comoda indicazione, e anche per limitare l'arbitrio del potere esecutivo nella designazione delle condizioni imposte al liberando; ma che non perciò la condizione giuridica di costui diventa identica a quella dei veri e propri vigilati; sicchè l'inadempiente non ad altra sanzione penale è esposto, tranne che alla revoca del beneficio.

Disposizioni per l'attuazione del Codice penale.

182. Tenendo conto degli studi e discussioni di quella Commissione, col R. Decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), furono stabilite e promulgate le disposizioni per l'esecuzione del Codice penale, per il coordinamento di esso colle altre leggi e per i casi transitorii di diritto, di procedimento penale e di sistema penitenziario.

Riferisco quelle che direttamente o indirettamente riguardano la soggetta materia.

183. « Art. 4. La liberazione condizionale è concessa con decreto del Ministro della Giustizia.

« L'istanza per ottenerla è presentata dal condannato alla direzione dello stabilimento in cui sconta la pena; e la direzione stessa la trasmette al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui fu pronunziata la condanna, con le sue osservazioni sulla condotta e sul ravvedimento del condannato, e con quelle del Consiglio di sorveglianza.

« Il procuratore generale, assunte le informazioni opportune, provoca, con motivate conclusioni, il parere della sezione d'accusa, e lo trasmette, insieme con l'istanza e coi documenti, al Ministro della Giustizia.

« Il condannato ammesso alla liberazione condizionale è soggetto a quelle disposizioni stabilite per i sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, che sono determinate nel decreto di ammissione.

184. « Art. 5. La liberazione condizionale, nei casi indicati nell'articolo 17 del Codice penale, è revocata con decreto del Ministro della Giustizia.

« La proposta di revocazione è fatta dall'Autorità di pubblica sicurezza al procuratore generale presso la corte d'appello indicata nell'articolo precedente. Il procuratore generale provoca, con motivate conclusioni, il parere della sezione d'accusa, e trasmette quindi la proposta e gli atti al Ministro della Giustizia.

« Nel caso che la proposta sia fatta per inadempimento delle condizioni imposte, il procuratore generale, prima di dare le sue conclusioni, deve sentire il condannato; e la liberazione condizionale non può essere revocata se la sezione d'accusa non abbia dato parere conforme.

« L'Autorità di pubblica sicurezza, contemporaneamente alla proposta di revocazione, può procedere all'arresto del liberato.

« In tal caso, se la sezione d'accusa esprima parere contrario alla proposta, il procuratore generale ordina l'immediata cessazione dell'arresto.

185. « Art. **18.** Per gli effetti degli articoli 3, 4 e 15 del presente decreto, presso gli stabilimenti destinati all'esecuzione delle pene della reclusione e della detenzione, e presso le case di custodia, è istituito un Consiglio di sorveglianza.

« Esso è composto del procuratore del Re presso il tribunale nel cui circondario esiste lo stabilimento, del presidente della società di patronato dei liberati dal carcere, o, in mancanza, di una persona scelta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, e del direttore dello stabilimento, il quale ha le funzioni di relatore.

186. « Art. **19.** Speciali regolamenti approvati con regio decreto, sulla proposta dei Ministri della Giustizia e dell' Interno, udito il Consiglio di Stato, stabiliscono le norme per il trattamento dei condannati alle pene dell'ergastolo, della reclusione,

della detenzione e dell'arresto, rispetto alla disciplina, al vitto, al vestiario, al lavoro e alle mercedi, durante i varii periodi della pena, come pure per attuare le disposizioni del Codice penale e del presente decreto rispetto ai diversi modi di esecuzione della pena.

187. « Art. **36.** Nell'esecuzione delle condanne a pene non ammesse nel Codice penale si osservano le norme seguenti:

1° la pena di morte e quella dei lavori forzati a vita, secondo il Codice penale del 1859, e la pena dell'ergastolo, secondo il Codice penale toscano, sono commutate nella pena dell'ergastolo stabilita nel nuovo Codice;

2° le pene dei lavori forzati a tempo e della reclusione, secondo il Codice del 1859, e della casa di forza, secondo il Codice toscano, sono commutate nella pena della reclusione stabilita nel nuovo Codice.

« I condannati alla relegazione e al carcere secondo il Codice del 1859 e il Codice toscano continuano a scontare la pena nei modi stabiliti nei Codici medesimi.

« Nella pena sostituita ai lavori forzati e alla reclusione non si applica la segregazione cellulare continua.

« Con decreto reale, sulla proposta dei Ministri della Giustizia e dell'Interno, sono stabilite le norme secondo le quali nell'esecuzione delle pene sostituite possono essere applicate le disposizioni concernenti l'ammissione negli stabilimenti penitenziarii agricoli o industriali e la liberazione condizionale.

188. « Art. **37.** Quando, a norma dell'articolo 2 del nuovo Codice, si debba pronunziare una pena non ammessa nel Codice medesimo, il giudice applica quella che vi corrisponde, secondo le disposizioni dell'articolo 22; osservato, nell'esecuzione della pena, quanto è stabilito nei capoversi primo e secondo dell'articolo precedente.

189. A schiarimento dei concetti, che il Governo ha espresso in tali disposizioni, riporto i seguenti brani della relazione del guardasigilli a Sua Maestà.

« ... Il liberato, senz'essere pienamente equiparato a quegli che si trova sottoposto alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, è soggetto a quelle fra le prescrizioni riferibili a quest'ultimo, che dal Ministro della Giustizia vengono determinate nel decreto d'ammissione alla liberazione. Così tutte le predette prescrizioni od alcune di esse potranno essere imposte ai liberati, secondo la natura del reato, la specie della pena e ogni altra circostanza per cui possano reputarsi utili o superflui i vincoli in parola .. »

190. « ... Nel primitivo schema da me elaborato e in quello approvato dalla Commissione Reale non si faceva nessuna distinzione fra l'uno e l'altro caso (di revocazione preveduti nell'articolo 17 del Codice penale), vincolando in entrambi la deliberazione ministeriale al parere conforme della sezione d'accusa. Ma nella determinazione del testo definitivo mi è sembrato che nel primo caso (reato punito con pena restrittiva della libertà personale) il provvedimento di revocazione non potesse esser condizionato al parere della sezione d'accusa, poichè in tal caso, per il carattere tassativo e determinato del fatto giuridico, da cui la revocazione dipende, la sezione d'accusa non potrebbe, con un suo apprezzamento discrezionale contrario alla revocazione, vincolare il Ministro, la cui decisione deve trovare la sua base naturale e necessaria nella sentenza di condanna del giudice di merito. »

191. « Il vincolo della conformità del parere resta per tal modo limitato alla sola ipotesi della revocazione per inadempimento delle condizioni imposte; imperocchè in tal caso la mancanza d'un formale giudizio reclama una speciale guarentigia in

favore del liberato; e perciò, come condizione necessaria della revocazione, si è riservato al prudente criterio della sezione d'accusa ogni accertamento ed ogni apprezzamento sulla denunziata trasgressione, con l'obbligo al procuratore generale, come fu opportunamente suggerito dalla Commissione, di sentire il liberato prima di dare le sue conclusioni. »

192. I precetti, che si sogliono dare ai liberandi, sono i seguenti; quasi sempre quelli dal n. 1 al n. 8, gli altri secondo i casi:

1° di non abbandonare l'abitazione scelta senza preventivo avviso alla locale autorità di pubblica sicurezza;

2° di non ritenere nè portare armi od altri strumenti atti ad offendere; (*a*)

3° di non associarsi a pregiudicati;

4° di tener buona condotta e di non dar luogo a sospetti;

5° di presentarsi all'autorità stessa ogni (dato tempo) nei giorni ed ore che gli saranno indicati, ed anche ad ogni eccezionale chiamata della medesima;

6° di portar sempre indosso il libretto che gli sarà dato giusta l'articolo 500 del Regolamento generale carcerario approvato col R. Decreto 1° febbraio 1891, n. 260, (V. infra n. 212) ed esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

(*a*) Questo precetto e quello conforme prescritto nell'art. 118 n. 3 della legge di pubblica sicurezza deve intendersi in perfetta coerenza alla regola generale stabilita in materia di armi nell'art. 155 del Cod. penale: " Per gli effetti della legge penale, sempre che questa non disponga altrimenti, sotto il nome di *armi*, ... s'intendono: le armi insidiose e tutte le altre armi propriamente dette, *qualora si adoperino per offendere;* 2° le armi precedentemente indicate e qualsiasi altro istrumento atto ad offendere, *qualora si portino in modo da intimidire le persone* ". Se, per esempio, un coltello di forma lecita si tiene in tasca o si adopra in un modo e ad un fine inoffensivi, non sussiste infrazione al precetto proibitivo.

7° di non ritirarsi in casa la sera più tardi di (un'ora dopo il tramonto) nè uscirne il mattino prima del (l'alba).

8° di darsi a stabile lavoro e farne constare alla detta autorità nel termine di giorni. . . .

9° di astenersi dall'abuso di bevande spiritose;

10° di non frequentare esercizi pubblici, o luoghi di giuoco;

11° di stare lontano dal luogo, dove dimorano la parte offesa, o la sua famiglia; ecc.

Regolamento generale carcerario.

193. In esecuzione dei sopra riferiti articoli 19 e 36, capoverso, delle disposizioni esecutive del Codice penale, fu approvato il Regolamento generale carcerario con R. Decreto 1° febbraio 1891, n. 260, sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto col guardasigilli e per la parte finanziaria anche del ministro delle finanze. Trascrivo gli articoli, che debbonsi tener presenti per il retto ed esatto funzionamento della liberazione condizionale.

194. « Art. **21.** In ogni comune, dove trovansi case di reclusione, di detenzione o di custodia, è istituito un consiglio di sorveglianza, composto del procuratore del Re presso il tribunale nel cui circondario è situato lo stabilimento, del presidente della società di patronato dei liberati dal carcere del circondario medesimo o della provincia, e, in sua mancanza, da una persona scelta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, e del direttore dello stabilimento stesso.

« La presidenza di questo consiglio è assunta dal procuratore del Re. Il direttore ha le funzioni di relatore. Un impiegato della direzione, da designarsi dal direttore, od altro da de-

signarsi dal presidente, quando il consiglio non sieda presso la direzione dellostabilimento, disimpegna le funzioni di segretario.

« La persona scelta dal consiglio dell'ordine degli avvocati rimane in carica un anno, ma può essere riconfermata per altri due anni di seguito.

195. « Art. **22.** Spetta a questo consiglio:

a) di formulare le proposte per il passaggio alle case di pena intermedie, dei condannati alla reclusione, che ne siano meritevoli, o per la revoca di questa concessione ai termini dell'articolo 14 del Codice penale;

b) di fare le sue osservazioni sulle domande inoltrate per concedere la liberazione condizionale a quei condannati che abbiano i requisiti detti nell'articolo 16 di esso Codice, ecc.

196. « Art. **23.** Il consiglio di sorveglianza si riunisce negli uffici della direzione dello stabilimento o in altro luogo designato dal presidente.

« Esso è convocato dal presidente almeno due volte l'anno, e il direttore dello stabilimento ha l'obbligo di preparare gli elementi necessari, onde il consiglio possa deliberare sulle materie di sua competenza, ecc.

197. « Art. **24.** Di tutte le deliberazioni del consiglio è tenuto uno speciale registro, nel quale viene riassunto il modo con cui si è proceduto nell'esame delle singole proposte, specificando sommariamente i motivi delle risoluzioni adottate.

« Il verbale di ciascuna adunanza deve essere firmato dai componenti il consiglio; e il registro è depositato negli uffici della direzione dello stabilimento, alla quale, allorchè la riunione si tiene in altra località, è fatta pervenire copia del verbale stesso per l'occorrente trascrizione.

198. « Art. **25.** Le condizioni richieste pel passaggio dei condannati alle case di pena intermedie sono quelle dette nell'articolo 453 del regolamento.

« I requisiti richiesti pel conseguimento della liberazione condizionale sono indicati dagli articoli 381 e 499.

199. « Art. **26.** La domanda per ottenere la liberazione condizionale è presentata dal condannato alla direzione dello stabilimento in cui egli sconta la pena, e la direzione stessa la trasmette al procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto in cui fu pronunziata la condanna, con le sue osservazioni sulle prove di ravvedimento date dal condannato, e con quelle del consiglio di sorveglianza.

« L'elenco dei condannati che hanno chiesta la liberazione condizionale, e la cui domanda è stata trasmessa al procuratore generale, viene inviato dal direttore al Ministero dell'interno entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni semestre.

200. « Art. **28.** Ai componenti del consiglio di sorveglianza è applicabile il disposto dell'articolo 49, capoverso. (V. n. 200 infra).

201. « Art. **29.** Nei comuni, nei circondari, nelle provincie del Regno, è affidata alla iniziativa dei privati la costituzione delle società di patronato, la cui missione è quella di interessarsi della sorte di coloro che sono sulla via del delitto, procurando di ritrarneli col consiglio e coll'opera, per rendere al consorzio civile laboriosi ed onesti cittadini.

202. « Art. **30.** L'azione delle società di patronato si estende a tutti i colpiti da condanna ove, almeno sei mesi prima della loro liberazione, ne facciano domanda alla direzione dello stabilimento, ed ai minorenni ricoverati nelle case di correzione e di educazione correzionale, che sieno nelle condizioni stabilite dai rispettivi regolamenti interni, ecc.

203. « Art. **49** . . . .
Per l'adempimento del suo ufficio, la Commissione visitatrice può accedere nell'interno dello stabilimento carcerario o del

riformatorio e visitare i dormitorii e le celle, le infermerie, i laboratorii, le celle di punizione, le dispense, le cucine, le caserme destinate al corpo degli agenti di custodia, ecc. La Commissione può anche sentire le domande dei detenuti o ricoverati, e specialmente dei condannati che scontano la loro pena o che sono in attesa di assegnazione o di passaggio: e dà poi il suo parere sul regolamento interno dello stabilimento.

204. « Art. **67.** È obbligo precipuo del direttore di mettere ogni suo studio nel conoscere il carattere morale dei detenuti o ricoverati; di fare ogni opera per ispirare in essi intera fiducia; di mostrare colla correttezza dei modi e colla fermezza che tutto quanto egli fa, tutto quanto egli ordina, è la scrupolosa esecuzione della legge, non arbitrio o passione.

205. « Art. **69.** Per provvedere alla disciplina interna il direttore deve: ...

i) procurare di trovar lavoro per tutti i detenuti che ne siano capaci, tenendo conto possibilmente dei mestieri che i detenuti stessi esercitavano in libertà, o di quelli ai quali si avviavano, o per i quali si mostrino maggiormente inclinati;

l) destinare ai servizii interni i condannati che ne siano meritevoli e abbiano i requisiti necessarii, evitando per altro che tali destinazioni si facciano per riguardi personali o per indebiti favori; ...

n) visitare i detenuti o ricoverati quanto più di frequente è possibile, e accordar loro udienza almeno una volta ogni settimana, ascoltandone con benignità i lamenti e provvedendo subito, ove ne sia il caso;

o) ammonire il detenuto o il ricoverato che manchi al proprio dovere e dargli lode quando faccia qualche azione che sia prova di buoni sentimenti o della sua resipiscenza; ...

q) eccitare i detenuti o ricoverati a tener viva la corri-

spondenza coi loro parenti, se questi sono di buona morale, e impedire che durante la condanna o il ricovero si rallentino i reciproci vincoli di affetto fra i detenuti e le famiglie alle quali debbono far ritorno dopo riacquistata la libertà;

r) procurare di far nascere o di accrescere nei detenuti o ricoverati il desiderio del risparmio, consigliarli indefessamente ad economizzare il loro peculio e impedire sopratutto che, avvicinandosi il tempo della liberazione, essi lo spendano in modo poco proficuo, ecc.

206. « Art. **248.** I detenuti o ricoverati, a qualunque categoria giuridica appartengano, entrando in uno stabilimento carcerario o in un riformatorio, sono sotto la potestà della pubblica amministrazione. Nulla deve essere risparmiato per infonder loro la persuasione: che le autorità superiori e gli agenti di custodia hanno a cuore la loro sorte, ma, al tempo stesso, sono strettatamente tenuti all'adempimento dei proprii doveri, che il primo mezzo per essere rispettati è quello di mostrarsi rispettosi; e che qualunque loro azione, buona o cattiva, è ricompensata o punita con norme uguali per tutti.

207. « Art. **367.** Nel periodo della segregazione cellulare notturna i condannati sono ripartiti in tre classi, cioè: la prima, classe di *prova*, la seconda, classe *ordinaria*, la terza, classe di *merito;* e possono essere promossi da una classe all'altra secondo la durata della pena, ed i punti di merito che avranno ottenuto il lavoro e la condotta.

208. « Art. **385.** I condannati della classe di *merito* possono domandare la liberazione condizionale ai sensi dell'articolo 16 del Codice penale.

209. « Art. **439.** Ove la liberazione immediata di un condannato sia disposta dall'autorità competente, per lettera, la direzione dello stabilimento o della sezione penale la eseguisce senza

alcun ritardo. Se si tratta di un condannato a pena di durata maggiore di anni cinque, o altrimenti pericoloso e la liberazione sia ordinata per telegramma, la direzione ne dà avviso telegraficamente al Ministero, per la verificazione indicata nell'art. 433, ed attende la risposta prima di eseguire la liberazione.

« Nell'uno e nell'altro caso della liberazione è informata telegraficamente l'autorità di pubblica sicurezza.

210. « Art. **456.** I condannati appartenenti alle case penali intermedie, sono divisi in due classi.

« Alla prima, detta *permanente*, sono assegnati, fino a che non abbiano scontati due terzi della pena, i condannati che, per l'articolo 16 del Codice penale, non possono ottenere la liberazione condizionale.

« Alla seconda, detta di *preparazione*, sono assegnati quelli che possono ottenere la liberazione condizionale, non che gli altri che provengono dalla prima classe e che hanno già scontato tre quarti della pena.

211. « Art. **499.** I condannati alla reclusione e alla detenzione che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 16 del codice penale e dall'art. *380, ultimo capoverso, e 381* (articoli citati per errore invece dell'art. 385) del regolamento, possono, a loro istanza, ottenere la liberazione condizionale.

212. « Art. **500.** Il condannato cui sia stata concessa la liberazione condizionale, salvo disposizioni speciali dell'autorità competente, viene rilasciato con le stesse norme stabilite per le liberazioni definitive, previa annotazione sul registro di matricola del decreto ministeriale che gli concede la liberazione condizionale, e della data sotto la quale egli viene rilasciato.

« Al liberato sotto condizione è dato dalla direzione un libretto, su cui sono stampati gli articoli 16 e 17 del codice penale, l'ultimo capoverso dell'art. 4 e l'art. 5 del regio decreto

1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), gli articoli 501 e 502 del regolamento. Nel libretto si notano le generalità del liberato, i suoi connotati, il delitto per cui fu condannato, la pena che gli fu inflitta, il giorno in cui cominciò a scontarla e quello in cui viene a cessare, se la liberazione condizionale non è revocata. Nel libretto medesimo sono trascritti altresì gli obblighi impostigli col decreto di liberazione, e sarà unita la fotografia del liberato ai sensi dell'articolo 450.

« Nell'atto della consegna del libretto, il direttore spiega al liberato le disposizioni che vi sono riportate, avvertendolo specialmente degli obblighi che gli sono imposti e delle conseguenze che derivano dalla trasgressione di essi.

213. « Art. 501. Ove trascorra il tempo della pena inflitta, senza che la liberazione condizionale sia stata revocata, la pena rimane scontata e ne è fatta annotazione sul registro di matricola.

214. « Art. 502. Se la liberazione condizionale è revocata, ai sensi dell'articolo 17 del codice penale, il condannato è ricondotto ad uno stabilimento di pena ordinario da designarsi dal Ministero dell'interno, per il tempo che gli rimaneva da espiare quando fu rilasciato condizionatamente.

« Nello stabilimento cui è destinato egli è ascritto alla classe *ordinaria*, se la revoca avvenne per inadempimento delle condizioni a lui imposte, e alla classe di *prova*, se avvenne per reato commesso.

« Quando il condannato, la cui liberazione condizionale venne revocata, è, dallo stabilimento in cui prima trovavasi, mandato in un altro, la direzione del primo ne viene avvertita dal Ministero, per le occorrenti annotazioni da farsi sulla relativa matricola.

215. « Art. 888. Possono, a loro istanza, ottenere la liberazione condizionale, colle norme stabilite dagli articoli 380 ultimo

capoverso, 499 e 592 del regolamento, e salvo le eccezioni indicate dall'articolo 16 del codice penale, i condannati ai lavori forzati a tempo, alla casa di forza e alla reclusione (secondo le leggi anteriori) per un tempo superiore ai cinque anni, qualora abbiano scontato i quattro quinti della pena, abbiano tenuto tale condotta da far presumere il loro ravvedimento, non abbiano da un anno riportato punizioni superiori all'ammonizione, e sempre che il rimanente della pena non superi i tre anni.

« Nel calcolo del tempo della pena, pei condannati suddetti, il consiglio di sorveglianza o di disciplina, può anche tener conto, in tutto o in parte, del carcere preventivo sofferto.

216. Il benemerito comm. Beltrani Scalia, che è stato l'apostolo dell'attuale riforma penitenziaria nel Regno, nella Relazione da lui fatta al Ministro dell'Interno sul nuovo Regolamento generale carcerario, così si espresse a riguardo della liberazione condizionale. (*a*)

« ..... Il Regolamento, attenendosi ai principii del Codice penale, ha procurato di servirsi della concessione di quel benefizio come leva potente per indurre i condannati al lavoro e alla buona condotta.....

217. « ..... Affinchè un condannato possa ottenere la liberazione condizionale, è mestieri che abbia dato prova di ravvedimento; e certamente questa è la prima e la principale condizione. Però non sarà superfluo prendere anche in esame le condizioni nelle quali egli si troverà, quando venga liberato; se abbia un mestiere dal quale ritrarre di che vivere — o una famiglia che lo accolga — o sostanze proprie: avvegnachè non giova certamente accrescere il numero degli accattoni, dei vagabondi, dei ricoverati negli Asili di mendicità o negli Ospedali...

(*a*) Ordinamento generale dell'Amministrazione carceraria. Roma, Tipografia delle Mantellate, 1891; pag. CXXIII.

218. « Per evitare poi che il condannato messo in libertà condizionale ricada nel delitto, occorre che da un lato l'occhio vigile dell'autorità di pubblica sicurezza non lo perda di vista, senza nuocergli direttamente o indirettamente; ma è indispensabile altresì che il civile consorzio non lo respinga — che non gli si chiudano tutte le porte, per ricacciarlo necessariamente sulla via della colpa. A questo dovranno provvedere in modo speciale le Società di patronato. »

Condanne inflitte giusta i Codici aboliti.

219. Col detto art. 888 il Governo si disimpegnò del mandato legislativo conferitogli coll'art. 2 della legge 22 novembre 1888 (v. n. 138), per la cui esecuzione si era riservato dare le necessarie disposizioni coll'ultimo capoverso dell'art. 36 del R. Decreto 1° dicembre 1889 (v. n. 187). Ma sorse subito disputa, se tale beneficio potesse essere negato ad alcune specie di pene inflitte sotto l'impero dei vecchi Codici; e nel Cap. VI (n. 257 e 258) accennerò alla interpellanza fatta in proposito il 25 maggio 1891 nella Camera dei Deputati dall'onorevole Amore e alla risposta datagli dal Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia.

Intanto osservo, che il dubbio più grave si aggirò sulla pena della *custodia;* la quale nel Codice del 1859 era una specie di pena distinta dalle altre, e la durata ne era irrevocabilmente fissata dal giudice nella sentenza; mentre stando al Codice vigente non ha il carattere specifico di pena per sè stante, ma è soltanto un modo esecutivo di altre pene, subordinato anche nel tempo dell'esecuzione alla sussistenza delle condizioni di mente, d'età, e di correggibilità, variabili secondo i casi, e però sempre è revocabile (art. 47, ult. capov.). Nè il R. Decreto 1° dicembre 1889,

nè il regolamento generale carcerario contengono alcuna disposizione, che autorizzi o regoli il cambiamento di regime a prò dei condannati alla custodia per un effetto transitorio dal vecchio al nuovo. D'altronde non sarebbe possibile trattar costoro col regime stabilito nel Codice vigente e negli art. 481 a 485 del detto regolamento. Quindi è giocoforza equiparare a tutti gli effetti i condannati alla custodia ai condannati ad altre pene non convertibili ai termini del citato art. 36 delle disposizioni transitorie, e l'esclusione dal beneficio della liberazione condizionale, che vedremo valere contro i condannati alla relegazione e alla carcere, vale per parità di ragione contro i condannati alla custodia, dovendosi ritenere che la legge di eccezione, imperante in questa materia, *ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit.*

220. Un altro dubbio nascente in questa parte di diritto transitorio riguarda i colpevoli di reati commessi anteriormente al 1890, ma giudicati posteriormente, ai quali sia stata applicata la legislazione abolita, perchè più mite giusta l'art. 2, capov. 2°, del Codice penale, meno che nella specie della pena, sostituita colla reclusione o colla detenzione alla pena antica (art. 37 delle citate disposizioni). Sol perchè costoro risultano condannati a una pena stabilita nella scala penale del nuovo Codice, ne deriverà a favore loro la piena applicabilità dell'art. 16 del Codice stesso, anzichè la disposizione transitoria e meno benigna dell'art. 888 del regolamento carcerario? La risposta negativa è data dal testo medesimo della legge. Quei delinquenti non sono stati giudicati alla stregua del nuovo Codice; dunque l'art. 16 non li riguarda. Soltanto si è dovuto nella condanna sostituire una pena in vigore ad una pena oggimai non più eseguibile. Ma l'art. 37 delle disposizioni transitorie prescrive, che in questo preciso caso *si osserva, nell'esecuzione della pena, quanto è stabilito nei capoversi primo e secondo dell'articolo precedente;* il che val quanto

dire, che la sostituzione di pena dichiarata dal giudice nella sentenza (art. 37) produce gli stessi effetti della sostituzione di pena applicata nel periodo esecutivo della condanna (art. 36), e quindi, come in quest'ultimo caso la liberazione condizionale prende norma dall'art 888 del regolamento carcerario, in pari modo devesi risolvere anche pei condannati che si trovano nel caso previsto dall'art. 37.

221. Lo stesso art. 888, ammettendo la liberazione dei condannati, che scontano le pene dei lavori forzati a tempo, della casa di forza e della reclusione, non specifica altri limiti, entro cui tale concessione dev'essere contenuta, tranne quello dei due termini desunti dalla pena inflitta; cioè, il termine commisurato sulla parte di pena scontata, il quale per tali condannati è di tre quarti, non di due terzi o della metà come il termine stabilito nell'art. 16 del Codice penale; e l'altro desunto dalla parte di pena da scontarsi, che è di tre anni, cioè, uguale a quello dell'art. 16. Per ogni altro limite, condizione e modo da osservarsi in tali casi la detta disposizione transitoria si riferisce pienamente all'art. 16 del Codice.

222. Quindi ne deriva che le esclusioni fondate sulla recidiva vanno regolate colle norme giuridiche cui si coordina l'art. 16, cioè, con quelle stabilite nel nuovo Codice penale, *ritenuto il fatto definito nella sentenza,* in analogia colla massima stabilita per l'applicazione dell'altro beneficio d'indole transitoria, di cui nell'art. 39 dello stesso R. Decreto. Se diversamente s'intendesse, i condannati non avrebbero tutti un trattamento eguale, ma a parità di fatto criminoso taluni sarebbero favoriti, e taluni no, secondo l'uno o l'altro dei due sistemi diametralmente contrari che in materia di recidiva resultano dal Codice del 1859 e dal Codice toscano.

223. L'articolo 888 del regolamento generale carcerario si

riferisce all'articolo 16 del Codice penale; donde consegne che i casi di esclusione dal beneficio della liberazione condizionale per certe specie di reati debbono corrispondere, *ritenuto il fatto definito nella sentenza*, alle ipotesi criminose tali quali sono regolate negli articoli 248 e dal 406 al 410 del Codice stesso, citati nel detto articolo 16 e da me trascritti superiormente nei n. 158 e seguenti. Raffrontando ora tali disposizioni con quelle correlative del Codice del 1859 e del Codice toscano, occorre tener presenti le seguenti differenze legislative.

224. Il Codice del 1859 comprendeva sotto il *nomen juris di associazione di malfattori* le sole associazioni dirette a delinquere contro le *persone* e le *proprietà*. Quindi le sentenze di condanna pronunciate in applicazione di quel Codice non possono offrire elementi sufficienti per estendere l'esclusione, come si estende in forza del nuovo Codice, alle eventuali associazioni formate per delinquere contro l'amministrazione della giustizia, o la fede pubblica, o l'incolumità pubblica, o il buon costume, o l'ordine delle famiglie, a meno che i reati presi di mira non siano tali da racchiudere anche gli estremi giuridici dei reati previsti e puniti nei titoli del Codice abolito riguardanti i reati contro le persone e contro le proprietà. Invece quel Codice riponeva sotto il titolo dell'associazione criminosa anche il caso dell'ausiliatore senza previo concerto; caso, che nel nuovo Codice forma argomento dell'articolo 249, e che quindi non è compreso fra le eccezioni stabilite dall'articolo 16.

225. Quanto al Codice toscano, esso puniva come *associazione illecita* e come *setta* alcune specie di consorzi oggimai di carattere lecito ed onesto, oppure, se anche illeciti, non però punibili a termini dell'articolo 248 del nuovo Codice; p. es. quelli preordinati a offendere la sicurezza dello Stato, la libertà, la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico: sicchè, qualora

s'incontri una condanna data in Toscana per associazione illecita o setta, occorre altresì esaminare, se dalla sentenza resulti, che il suo scopo era di delinquere in alcuno dei modi indicati nell'articolo 248, e soltanto in tal caso ritener escluso il condannato dal benefizio della libertà condizionale.

226. Giusta le eccezioni desunte dalle specie criminose, che il nuovo Codice contempla negli articoli 406 a 410, rimangono esclusi da questo benefizio i condannati, secondo il Codice del 1859, per *grassazione* (art. 596 a 600), *estorsione* (art. 601 a 603) e *rapina* (art. 604); e secondo il Codice Toscano, per *furto violento* (art. 389), *rapina* (art. 392) ed *estorsione* (art. 393 e 394), compreso il caso che in quest'ultimo reato abbia concorso anche il ricatto o plagio di persona.

227. Per valutar l'eccezione stabilita contro i recidivi in alcuno dei reati punibili oggi in forza degli art. 364 a 368 e 404 del vigente Codice, rammento che a quei reati corrispondono non solo gli *omicidii* formanti oggetto della Sezione I, Capo I, Titolo X, del Libro II, nel Codice del 1859, ma anche i *ferimenti seguiti da morte* (art. 541 e 542 del detto Codice); come vi corrispondono tutti gli *omicidii premeditati, improvvisi e preterintenzionali* e gli *infanticidii dolosi* del Codice toscano (art. 307 a 318). Quanto poi all'esclusione dei recidivi in *furto qualificato* è necessario, nel raffrontare i *fatti definiti nelle sentenze* e puniti sotto l'impero della legislazione passata alle ipotesi criminose specificate nel nuovo Codice, non tener conto del titolo giuridico dato ai reati di cui si tratta, ma vedere se essi furono accompagnati da taluna delle circostanze, che nel citato articolo 404 sono valutate come qualificanti il furto; per esempio, se il ladro violò i sigilli apposti da un pubblico ufficiale (ivi n. 7), oggi gli si dà carico di furto qualificato, contrariamente a quanto ritenevasi nelle legislazioni passate, e però la recidiva in tale reato è valutabile per escludere il condannato dal benefizio suddetto.

228. L'art. 888 del regolamento carcerario autorizza il Consiglio di sorveglianza o di disciplina a calcolare come parte della pena scontata anche il tempo della detenzione preventiva; temperando con questa larghezza, puramente facoltativa, la differenza risultante fra i condannati sotto l'impero dei vecchi codici e quelli soggetti interamente alle regole del codice vigente, che nell'art. 40 ammette sempre il computo del carcere di custodia giudiziaria. Il carattere facoltativo, e non obbligatorio, di tale agevolezza sta a dimostrare, come quel Consiglio deve tener conto della misura più o meno severa tenuta dai giurati e dai giudici nel ragguagliare la pena inflitta alla gravità del reato commesso e alle necessità della tutela sociale. Oltracciò occorre appena accennare, che quel computo vale per calcolare il termine dei $^4/_5$ della pena espiata, fermo rimanendo il termine finale della pena, tale quale fu inflitta, sia per calcolare il residuo triennale, durante il quale è ammissibile la liberazione condizionale, sia per provvedere a suo tempo alla liberazione definitiva del condannato.

229. Do qui il conto fatto dei quattro quinti da computarsi sulla pena scontata; e mi arresto a dieci anni, perchè per il tempo ulteriore è agevole addizionare la proporzione della frazione a quella del decennio.

I mesi si valutano di 30 giorni e gli anni di 365 giorni l'uno (art. 30 del Codice penale).

La frazione si conta come un giorno intero.

Quattro quinti	di mesi	1	equivalgono	. .	a giorni	24
»	»	2	»	. .	»	48
»	»	3	»	. .	»	72
»	»	4	»	. .	»	96
»	»	5	»	. .	»	120
»	»	6	»	. .	»	144

Quattro quinti di mesi	7	equivalgono	. .	a giorni		168
» »	8	»	. .	»		192
» »	9	»	. .	»		216
» »	10	»	. .	»		240
» »	11	»	. .	»		264
» di anni	1	»	. .	»		292
» »	2	»	ad anni	1	e giorni	219
» »	3	»	»	2	»	146
» »	4	»	»	3	»	73
» »	5	»	»	4	»	—
» »	6	»	»	4	»	292
» »	7	»	»	5	»	219
» »	8	»	»	6	»	146
» »	9	»	»	7	»	73
» »	10	»	»	8	»	—

230. Si osservi che, mentre i condannati sotto l'impero del nuovo regime penitenziario non possono domandare tale beneficio, se non sono ascritti negli stabilimenti penali ordinari alla classe di merito (art. 385), o in quelli intermedi alla classe preparatoria (art. 456), invece l'art. 888 indica come sufficente il *non aver da un anno riportato punizioni superiori all'ammonizione*. Ma così fu disposto transitoriamente per agevolare l'eventuale liberazione di coloro, che subito dopo l'attuazione del regolamento ne fossero stati meritevoli, non volendosi cagionar loro un inutile indugio col farli attendere la successiva classificazione dei detenuti nei modi stabiliti dal nuovo ordinamento carcerario. Ora però che in tutte le case di pena deve essere compiuta la distinzione dei detenuti in ragione dei rispettivi meriti e demeriti, rimane come unico criterio disciplinare per l'ammissibilità della domanda di libertà anticipata l'assegnazione del condannato alla classe di merito o a quella preparatoria.

Istruzioni ministeriali.

231. In conformità di quanto è stato praticato in altri Stati, dove funziona lodevolmente l'istituto della liberazione condizionale, sarebbe stato opportuno raccogliere e sviluppare in un apposito regolamento tutte le norme esecutive e pratiche per il più regolare avviamento e per il più efficace risultato di essa: e così pareva, che si sarebbe fatto anche nel Regno, stando almeno ai propositi espressi in genere più d'una volta durante gli studi preparatorii della riforma penale e carceraria (V. p. es. n. 81). Ma tale regolamento non è stato compilato, nè pare che si pensi a compilarlo; sicchè le regole generali date dal Governo su tale argomento si riducono a quelle impartite per solo uso dell'amministrazione delle carceri nei vari articoli del regolamento generale carcerario, che ho riportato poco sopra (n. 194 a 215), e nelle direzioni e raccomandazioni date dai Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno sia con circolari, le più importanti delle quali trascrivo qui appresso, sia con particolari risoluzioni partecipate caso per caso, delle quali si tratta ampiamente nel Capitolo che segue. Si ha ragione di sperare, che fra breve altre più ampie e importanti istruzioni saranno emanate, affin d'imprimere un indirizzo uniforme e più proficuo a questo ramo di servizio tanto interessante all'amministrazione della giustizia e alla quiete pubblica, ed anche per favorire lo sviluppo e il miglior ordinamento delle Società di patronato.

232. Pubblicato il regolamento suddetto, il Ministero di grazia e giustizia ne raccomandò la pronta ed esatta osservanza alle autorità giudiziarie colla circolare 28 giugno 1891 n. 1244, in cui, fra le altre cose, fu loro rappresentato.

« Nel 1° luglio venturo entrerà in vigore il nuovo regolamento per gli stabilimenti carcerarii e pei riformatorii governativi del Regno ed io non dubito che le autorità giudiziarie, ciascuna per la parte che la riguarda, porranno ogni cura, affinchè le disposizioni in esso contenute sieno diligentemente attuate. Stimo tuttavia opportuno di rilevare alcuni punti, che sembrami richiedano speciale attenzione.

« Premetto che col regolamento, di cui trattasi, si è provveduto per tutte le materie indicate nell'art. 19 del Decreto legislativo del 1° dicembre 1888, n, 6509, e nell'ultimo capoverso dell'art. 36 dello stesso Decreto; e che si è stimato conveniente di fare per le dette materie un solo regolamento per meglio coordinare tutte le disposizioni e rendere più agevole l'attuazione di esse.

« In forza dell'art. 18 del su citato Decreto, presso gli stabilimenti destinati alla esecuzione delle pene della reclusione e presso le case di custodia deve essere istituito un consiglio di sorveglianza. Per la costituzione di tali consigli e per il modo com'essi dovranno adempiere il loro ufficio sono stabilite norme chiare e precise negli articoli 21 a 28 del detto regolamento, e, quanto alle attribuzioni loro conferite, si è provveduto con le disposizioni contenute negli articoli 499 a 502 e 888. Occorre pertanto che con la maggiore sollecitudine i rappresentanti del Pubblico Ministero si mettano d'accordo coi signori prefetti, affinchè i detti consigli sieno costituiti. (*a*)

« Tra le istituzioni per la riforma penitenziaria importantissima è quella delle Società di patronato. Questo Ministero fin dal 1876 (circolare 22 settembre del detto anno, n. 1184), vivamente raccomandò ai signori procuratori generali e procuratori

(*a*) Rincresce osservare, che non ancora sono stati regolarmente costituiti i Consigli di sorveglianza in tutte le case penali.

del Re di coadiuvare, per quanto era in loro, le indicate Società, affinchè esse potessero pienamente adempiere il loro fine. Dopo la riforma della legislazione penale avendo tali Società acquistato una maggiore importanza, stimo opportuno di insistere nelle fatte raccomandazioni, perchè questa benefica istituzione possa progredire e produrre gli effetti, che da essa si attendono, ecc.

« *Il ministro*
« L. FERRARIS. »

Alle Autorità giudiziarie del Regno.

233. Nel *Bollettino ufficiale della Direzione generale delle carceri* del 1891, oltre a varie circolari e avvertenze per raccomandare l'istituzione e il regolare funzionamento delle Società di patronato e dei Consigli di sorveglianza, furono pubblicate le seguenti istruzioni riguardanti la liberazione condizionale.

« La Procura generale del Re presso la Corte d'appello di Catanzaro scrive, in data del 25 ottobre ad una direzione di stabilimento penale: « Fra i documenti da unirsi a corredo del-
« l'istanza per liberazione condizionale il Superiore Ministero di
« grazia e giustizia ha richiesto anche copia dell'interrogatorio,
« cui il condannato ricorrente fosse stato sottoposto allo scopo di
« rafforzare la presunzione di ravvedimento, non solo, ma anche,
« giusto il fine avuto in mente dal legislatore, di conoscere se
« il ricorrente può tornare in libertà senza alcun serio pericolo
« per la sicurezza sociale. È utile perciò che il condannato sia
« sentito colla massima accuratezza e circospezione, affin di sa-
« pere se egli si mostri fermamente pentito del reato commesso,
« se non esprima alcun malanimo o desiderio di ulteriore offesa,
« sopratutto verso la famiglia da lui danneggiata, e se anzi vo-
« glia farle presente il suo pentimento e la sua domanda di per-
« dono, ecc. » (*Boll.* n, 21, pag. 369).

234. « In risposta ad alcuni dubbi sollevati dal Ministero dell'interno il Ministero di grazia e giustizia con lettera del 28 novembre 1891, n. 1, Div. 2ª, Sez. 2ª ha replicato quanto appresso:

« 1° Quanto al genere della pena, questo Ministero ha già « avuto occasione di risolvere in altri precedenti casi... non po- « tersi concedere la liberazione condizionale se non che ai con- « dannati alle pene tassativamente indicate nell'art. 888 dell'or- « dinamento carcerario, cioè, ai lavori forzati a tempo, alla casa « di forza ed alla reclusione, ed essere esclusi quindi da tal be- « neficio i condannati al carcere, alla custodia e alla relegazione.

« 2° In questo, come in altri casi d'inammissibilità della « domanda, il Consiglio di sorveglianza farà cosa utile, se ne « renderà avvertito il postulante, indicandogli le ragioni che si « oppongono all'accoglimento della domanda; ma se costui in- « siste, la domanda stessa dovrà essere anche in tal caso tras- « messa al Procuratore generale per l'ulteriore suo corso, giusta « l'articolo 4 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice pe- « nale, unendovi i documenti necessari, fra cui le osservazioni « contrarie del mentovato Consiglio. — Il Ministro: Ferraris. » (*Boll.* n. 21, pag. 389).

235. « Raccomandando ai signori direttori di tener conto delle considerazioni fatte dall'onorevole Ministro di grazia, giustizia e culti, pubblichiamo le seguenti per loro norma e per quella, pur anco, dei Consigli di sorveglianza e di disciplina.

« ..... Si osserva che una gran parte delle istanze, conside- « rate anche a prima vista in relazione alle disposizioni degli « articoli 16 del Codice penale e 378, 499 a 592 e 888 del Re- « golamento generale carcerario, risultano evidentemente inam- « missibili;... epperò sarebbe opportuno richiamare l'attenzione « dei direttori degli stabilimenti penali sull'opportunità, prima

« di dar corso a tali domande inammissibili, d'avvertire i postu-
« lanti degli ostacoli legali che vi si oppongono.

« Finalmente la trasmissione collettiva di così gran nu-
« mero d'istanze (e dalla Casa di reclusione in... ne sono per-
« venute 54 in una sola volta), fa supporre che in alcuni sta-
« bilimenti penali si consideri la liberazione condizionale come
« un semplice premio alla buona condotta tenuta ivi dentro dai
« condannati, non un'istituzione giuridica diretta a un più ele-
« vato e generale scopo, qual'è quello di restituire alla società
« de' colpevoli, non solo disciplinarmente corretti, ma moral-
« mente ed interamente ravveduti; al qual fine la presunzione
« sicura del ravvedimento deve anche desumersi dall'indole e
« dall'intensità degli impulsi criminosi e dei freni morali mani-
« festati tanto nella condotta posteriore al reato, quanto anche
« nella specie e gravità del reato medesimo ed eventualmente
« nella sua vita anteatta.

« ..... Il ministro: L. Ferraris. »

(Boll. n 24, pag. 417).

Liberazione condizionale dei minorenni discoli e dei domiciliati coatti.

236. Come corollario della liberazione condizionale dei condannati, è stata ammessa anche quella dei minorenni discoli ricoverati nelle case di correzione e dei pregiudicati assegnati a domicilio coatto. Ne riferisco qui appresso le disposizioni rispettive, a complemento della subietta materia.

Regolamento generale carcerario. Art. 36. « In favore dei minorenni ricoverati in un istituto di educazione correzionale che siano messi sotto la tutela di una società di patronato e che si

trovino nelle condizioni volute dal regolamento interno, il presidente di detta società, previ gli accordi col direttore del riformatorio, può essere accordata la liberazione . . .

« A tal uopo il presidente della società, di concerto con la direzione del riformatorio, domanda al presidente del tribunale civile che emetta la relativa ordinanza.

« Questa liberazione è revocata per la cattiva condotta del minorenne, su domanda fatta dallo stesso presidente della società di patronato all'autorità giudiziaria che l'aveva concessa, la quale provvede con apposita ordinanza al ritorno di lui in un riformatorio.

« La stessa disposizione è applicabile ai minorenni rinchiusi in un istituto di educazione correzionale ai sensi dell'articolo 53, primo capoverso, e 54 del Codice penale. »

237. *Legge di pubblica sicurezza.* Art. **129**. « Qualora il coatto tenga buona condotta, il ministro dell'interno può liberarlo condizionatamente, prima del termine stabilito dall'ordinanza di assegnazione ».

Art. **130**. « Se il coatto prosciolto condizionatamente tiene cattiva condotta, il ministro dell'interno potrà rinviarlo a domicilio coatto sino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertà condizionata o in espiazione di pena ».

238. *Regolamento per l'esecuzione della suddetta legge.* Art. **106**. « Il proscioglimento condizionale di cui è parola nell'art. 129 della legge, sarà ordinato sulla proposta del prefetto della provincia nella quale è situata la colonia, e sentito il prefetto di quella in cui il coatto riprenderà l'ordinario domicilio ».

CAPO VI.

Sommario. **Come fu attuata tale istituzione nel primo anno.**

239. La materia di questo Capo mi è fornita dal *Rapporto sulla liberazione condizionale nel 1891*, che fu compilato nel Ministero di grazia e giustizia dalla 2ª sezione della divisione 2ª e che per gentile annuenza dell'attuale Guardasigilli m'è dato trascrivere per intero qui di seguito.

Impianto del servizio e riassunto statistico.

240. « Nel 1891 cominciò ad attuarsi la liberazione condizionale a favore dei condannati a pene detentive superiori a tre anni, se inflitte giusta il nuovo Codice, o a cinque anni se in applicazione dei Codici aboliti; della quale materia, affidata dalla legge alla giurisdizione amministrativa del Guardasigilli, fu assegnata in questo Ministero la trattazione alla Sezione 2ª della Divisione penale.

241. « L'importanza giuridica e sociale di tale istituzione, le dubbiose speranze con cui ne fu accolta la prima volta la pro-

posta dalla Commissione del 1862 per la riforma delle carceri, le vive polemiche cui dette argomento nel campo dottrinale, le gravi preoccupazioni e contrarietà, non meno che le strenue difese, delle quali fu segno nelle discussioni fattene dalle Commissioni ministeriali e dal Parlamento e sopratutto la novità di questa parte dell'Amministrazione dello Stato, mi fanno supporre non priva d'interesse pei miei superiori e doverosa per me, preposto sin dal settembre a questa sezione, l'esposizione sommaria dei criteri e dei modi, come si è provveduto a questo servizio amministrativo durante il primo anno del suo effettivo funzionamento.

242. « Veramente il periodo di prova di questa nuova istituzione giuridica si limitò nel decorso anno all'ultimo quadrimestre, imperocchè soltanto sulla fine di agosto furono regolarmente istruite e trasmesse a questo Ministero le prime domande fatte dai condannati. Nè potevasi più presto; perchè non bastava, che il principio ed i limiti fondamentali della liberazione condizionale fossero posti nell'art. 16 del nuovo Codice penale, entrato in vigore col 1° gennaio 1890, e che ne fossero determinate le regole di competenza e di procedimento negli art. 4 e 5 delle disposizioni per l'attuazione di quel Codice, approvato con Regio Decreto del 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), ma occorreva che fossero stabilite le condizioni di applicabilità di quel beneficio ai detenuti condannati in forza della precedente legislazione penale, riservate ad altro Regio Decreto coll'art. 36, ultimo capoverso, delle citate disposizioni, e che fossero pur fissate le norme del riordinamento penitenziario necessarie per la costituzione dei Consigli di sorveglianza e per la classificazione dei condannati secondo i respettivi meriti o demeriti disciplinari; condizioni e norme, che poi furono comprese nel Regolamento generale carcerario promulgato col Regio Decreto 1° giugno 1891 n. 260, ed entrato in vigore il 1° luglio successivo.

243. « Del quale regolamento questo Ministero si diè cura di raccomandare alle autorità giudiziarie l'esatta e solerte osservanza colla circolare del 28 giugno 1891, n. 1244, sollecitando specialmente la costituzione dei Consigli di sorveglianza mediante l'accordo dei rappresentanti del Pubblico Ministero coi Prefetti (v. n. 232).

« Costituiti quindi tali Consigli e fatta la scelta dei condannati da ascriversi alla *classe di merito* fu possibile nel secondo semestre del 1891 l'avviamento regolare delle domande di liberazione condizionale, nei modi e sulle traccie indicate nel capoverso dell'art. 4 del Regio Decreto 1° dicembre 1889, e negli art. 26, 385, 499 e 888 del regolamento carcerario sopra citati.

244. « Ma e prima (*a*) e dopo quel termine giunsero molte domande, in tutto 172, od inviate direttamente dai condannati o dalle loro famiglie al Ministero, anzichè consegnarle, come di regola, al Direttore della Casa penale, ovvero trasmesseci dallo stesso Direttore, talvolta colle osservazioni del Consiglio di sorveglianza e talvolta senza alcun documento, deviando così dal tramite normale della rispettiva Corte d'Appello. Sicchè in tutti questi casi si è dovuto, se le domande non apparivano *prima facie* infondate, respingerle alle Direzioni per il corso ordinario.

245. « Questa Sezione quantunque onerata del gravissimo e vorticoso servizio delle grazie, pose ogni maggior sua cura ed impegno, affinchè le domande di liberazione condizionale fossero regolarmente e maturamente istruite e senza indugio sottoposte alla superiore decisione, tanto che il 1° gennaio corrente aveva provocato i necessari provvedimenti, oltre alle accennate

(*a*) La Direzione generale delle carceri, nel *Bollettino* del marzo 1890, anno XX, n° 6, interessò le Autorità dirigenti a non dar corso alle istanze di simil genere se non dopo la pubblicazione del Regolamento e la costituzione dei Consigli di Sorveglianza.

172 domande irregolari, sopra 369 domande regolari, e non ne restava in esame neppure una.

« Ve n'erano pendenti però 54 alla fine dell'anno, sol perchè si attendevano maggiori informazioni.

246. « Delle 25 istanze coronate da un favorevole accoglimento, 19 riguardavano condannati maschi e 6 femmine; e in virtù di tale beneficio si è anticipata la scarcerazione a 6 condannati per un tempo non maggiore di 6 mesi, a 8 fino a un anno, ad altri 8 fino a due anni e a 3 fino a 3 anni.

« Nessun incidente degno di nota è sorto dall'essersi posti costoro in libertà; senonchè il periodo di prova è ancor troppo breve per poterne ragionevolmente desumere qualsiasi calcolo di probabilità circa la buona o cattiva riuscita di siffatta istituzione.

247. « Le istanze non accolte furono 260; di cui 108 per motivi perentorii desunti sia dalla specie o durata della pena, sia dalla natura del reato, o sia dalla circostanza della recidiva, nei casi tassativamente stabiliti dalla legge; e 152 per motivi dilatorii, cioè o per non essere maturo il doppio termine legale della parte di pena scontata e di quella da scontarsi (45) o per non aversi una sufficiente presunzione di ravvedimento (148), o per più motivi dell'uno e dell'altro genere.

« Altre 30 istanze furono passate agli atti, essendo mancata l'opportunità di qualsiasi risoluzione, o per la cessazione della pena, o per l'imminente fine di essa, o per desistenza dalla domanda.

248. « Il numero finora sproporzionato delle istanze non accolte, sopratutto di quelle inutili, perchè legalmente inammissibili, è facilmente spiegabile per l'inesatta conoscenza di questa nuova istituzione giuridica, alla quale anelano con inconsulte aspirazioni i condannati, che non di rado è sollecitata come un provvedimento di favore e d'indulgenza e non di mite giustizia

punitiva, e i cui atti preliminari non sempre sono stati modellati sulle regole legislative ed esecutive, da poco tempo entrate in vigore.

« Di che si ebbe la prova nelle 47 proposte favorevoli fatte dai Direttori e dai Consigli di sorveglianza, benchè vi si opponessero ostacoli legali, o per motivi perentorii, o per immaturità dei termini; proposte inammissibili, che in 24 casi furono anche seguìte da conforme parere della Sezione d'accusa.

249. « Ma è giustizia osservare, che simili casi furono relativamente pochi in confronto al molto lavoro sostenuto dai detti uffici per attendere a tante domande presentate quasi in massa dai detenuti in quel primo periodo; alle quali domande dettero corso in generale con un premuroso interessamento ed una perspicacia meritevoli d'encomio.

250. « È da arguirsi che nell'anno corrente tali istanze e proposte inammissibili diminuiranno assai; la qual diminuzione già cominciò ad osservarsi di mano in mano che furono partecipate le risoluzioni negative del Ministero e per ogni volta le ragioni che le giustificavano. Nel qual compito direttivo il nostro Ministero è stato efficacemente aiutato da quello dell'interno, sia impartendo esso disposizioni particolari alle singole Direzioni carcerarie, sia divulgando norme generali, come per esempio fece, nel *Bollettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri* del 31 dicembre 1891, di talune osservazioni espostegli dal Ministero nostro, appunto perchè qualche Direttore spedì in fascio e senza la necessaria preparazione un gran numero di domande, di cui molte resultanti *a priori* contrarie alla legge (V. n. 235).

251. « Ma per ridurre in questa parte il servizio amministrativo nei limiti del puro necessario e renderlo maggiormente proficuo, sembrerebbe opportuno riassumere e portare a notizia di tutti i funzionari incaricati dell'avviamento e dell'istruzione

di tali domande i più esatti criteri e i più idonei modi, che il Ministero reputa conformi al fine ed alle disposizioni testuali della legge.

« Stando alla pratica finora seguìta, desumo dagli atti di questa Sezione, istruiti e risoluti secondo la provvida e retta mente dei Superiori, la materia opportuna per le annotazioni seguenti.

Concetti generali dell'istituzione: atti in carta non bollata.

252. « Il concetto generale, cui l'ufficio si è ispirato, nell'applicare la legge sulla liberazione condizionale, è stato quello, non d'un atto d'indulgenza per solo riguardo alla persona del condannato, o d'un mezzo amministrativo per sfollare le carceri e favorire soltanto la disciplina interna degli stabilimenti penali, ma d'un provvedimento eminentemente giuridico, per quanto facoltativo, di cui il fine è quello stesso della pena e le condizioni risultano con precisione determinate dal testo e dallo spirito della legge; cioè, un modo eccezionale e discrezionale per l'esecuzione di una parte della condanna, essenzialmente preordinato a rassicurare vieppiù la società dai delinquenti, incoraggiando il loro *ravvedimento*.

253. « Carattere proprio della liberazione condizionale, come ho accennato, è di essere un *beneficio facoltativo* rimesso al prudente arbitrio del guardasigilli e non un *diritto* del condannato; se ne ha la certezza tanto nella disposizione meramente potestativa della legge, quanto anche nella sua genesi esterna, desunta dagli atti parlamentari. Rammento sopratutto che l'onorevole Fossa, relatore del progetto Mancini, si valse di questo carattere facoltativo per ribattere il dubbio, che qualche ministro possa abusarne, osservando nella seduta del 10 aprile 1877,

che, appunto per questo, qualsiasi ministro avrebbe sentita tutta la sua grave responsabilità e si sarebbe ben guardato da ogni abuso. Tenendo ciò presente, il Ministero non ha potuto far buon viso alla dichiarazione, che il condannato avesse *diritto* di essere condizionalmente liberato, quale è stata inesattamente espressa da qualche Consiglio di Sorveglianza e da qualche postulante o raccomandante. Allora soltanto il guardasigilli è moralmente impegnato a concederla, quando sia convinto che giovi e non nuoccia alla Società.

254. « Il fine sociale e non individuale di tal provvedimento, valse a risolvere un punto dubbioso circa l'applicabilità della legge sul bollo in questa materia.

« È vero che fin dall'agosto, quando ancora questa nuova forma penitenziaria non era stata riscontrata alla stregua delle necessità e delle difficoltà pratiche e urgeva dare una norma ai funzionari delle carceri per non esporli al rischio di contravvenire all'accennata legge sul bollo, parve a questo Ministero e a quello dell'Interno, che i ricorsi presentati a tal fine *non fossero atti del procedimento penale, il quale ha avuto termine con la pronuncia della sentenza; e che fossero fatti nell'interesse esclusivo del condannato;* per le quali ragioni non avrebbero potuto essere esenti dal bollo, giusta l'art. 21 n. 2 e 17 della legge stessa.

255. « Ma avvertita dal Ministero dell'interno la frequente impossibilità, in cui erano i condannati, di pagare perfino la tenue spesa occorrente per un foglio di carta bollata, e più maturamente esaminato quel dubbio, fu stimato opportuno di provocare una risoluzione definitiva del competente Ministero delle finanze, al quale pertanto si rappresentò quanto segue:

« Tale provvedimento fa parte del regime penitenziario
« instaurato col nuovo Codice penale, in virtù del quale al pro-
« gressivo miglioramento morale e al finale ravvedimento del

« condannato corrisponde una graduale mitigazione di sofferenze,
« e poi la libertà vincolata da speciali condizioni e cautele fino
« al termine della pena. Non è un atto di grazia particolare a
« prò del condannato, ma un atto di giustizia penale che sosti-
« tuisce al modo ordinario un modo eccezionale di esecuzione
« della condanna; e il ravvedimento non è valutato per un fine
« individuale, come nel caso di riabilitazione, ma per un fine
« sociale qual'è quello, comune nel diritto punitivo, di rassicu-
« rare la Società sul conto del condannato.

« Quindi l'istanza del condannato, senza la quale non si
« può giusta l'art 16 del citato Codice esaminare, se sia o no
« il caso di applicare quel dato modo esecutivo della condanna,
« costituisce il primo atto introduttivo di un *procedimento inci-
« dentale di esecuzione di sentenza penale*, e non d'un procedi-
« mento di volontaria giurisdizione, o un mero affare ammini-
« strativo. »

256. Quel Ministero quindi rispose:

« Esaminata la questione proposta, questo Ministero ri-
« tiene che l'istanza del condannato per ottenere la liberazione
« condizionale a' sensi dell'art. 16 del vigente Codice penale,
« non essendo compresa tra gli atti soggetti a bollo indicati ai
« n. 1 e 2 dello art. 17 del regolamento sulle tasse giudiziarie
« approvato col Regio Decreto 10 dicembre 1882, n. 1103,
« debba intendersi contemplata dall'art. 21, n. 17 della legge
« 13 settembre 1874, n. 2077 e quindi esente da tassa, quale
« *atto in materia penale* giusta la definizione datane da codesto
« onorevole Ministero col foglio sopra ricordato. »

Il che a maggior ragione vale per gli atti ulteriori, i quali
non sono più l'espressione della volontà individuale del con-
dannato, ma rientrano direttamente e per intero nella sfera di
azione dell'autorità pubblica.

Condanne alla relegazione, alla custodia e alla carcere.

257. « È pur conforme all'accennata interpretazione restrittiva la risoluzione parecchie volte data, secondo cui il citato articolo 888, accordando questo beneficio esplicitamente ai condannati ai *lavori forzati a tempo, alla casa di forza e alla reclusione*, implicitamente lo nega ai condannati ad altre pene comprese nelle scale penali del Codice del 1859 e del Codice Toscano, quali sono la relegazione, la custodia e la carcere. Su di che già il Ministero ebbe occasione di esprimere autorevolmente per bocca di S. E. il sotto segretario di Stato Della Rocca il suo modo d'intendere e d'applicare il nuovo istituto alle condanne inflitte in base all'abolita legislazione, nella seduta della Camera dei deputati del 25 maggio 189? in risposta all'interpellanza dell'onorevole Amore, ed è notevolissimo sopratutto il seguente brano del suo discorso, che ci è stato di sicura guida in questa parte di diritto transitorio:

258. « Avrebbe potuto esserci una disposizione transitoria, che « avesse equiparato i condannati alla reclusione ed alla detenzione, di cui è cenno nell'art. 16 del Codice penale. Ma questa « disposizione non esiste. Viceversa vi è la disposizione contenuta nell'art. 36 n. 2 del cennato Decreto emanato per l'applicazione del Codice penale, in cui è detto che « le pene dei lavori forzati a tempo e della reclusione secondo il Codice del « 1859 e della casa di forza secondo il Codice Toscano, sono « commùtate nella pena della reclusione stabilita dal nuovo Codice. I condannati poi alla relegazione ed al carcere secondo il « Codice del 1859 ed il Codice Toscano, continuano a scontare « le pene nei modi previsti nei Codici medesimi. » Dunque que-

« sto articolo 36 delle disposizioni transitorie non concede al-
« cuna virtù retroattiva, anzi la esclude assolutamente per i con-
« dannati alle pene della relegazione e del carcere, perchè dice
« che costoro continuano a scontare le pene nei modi stabiliti dai
« precedenti Codici.

« E questo concetto risulta ancora più chiaro se si ponga
« mente alla dizione dell'ultimo comma del citato articolo 36,
« il quale si esprime così:

« Con Decreto Reale, sulla proposta dei ministri della giu-
« stizia e dell'interno, sono stabilite le norme, secondo le quali
« nella esecuzione delle pene sostituite possono essere applicate
« le disposizioni concernenti l'ammissione negli stabilimenti pe-
« nitenziarî agricoli od industriali, e la liberazione condizionale. »

« Sorge evidente da ciò, che per rendersi applicabili le di-
« sposizioni concernenti la liberazione condizionale occorra la
« condizione che trattisi di pene sostituite. Ora questa condi-
« zione non ha luogo ne' casi di condanna alla relegazione o al
« carcere, le quali giusta il numero 2 dello stesso articolo, non
« sono, agli effetti della espiazione, sostituite da alcuna fra le
« specie di pena sanzionate dal nuovo Codice. »

Computo dei termini.

259. « Dal considerare lo stato di libertà condizionale come un eccezione alle regole ordinarie di esecuzione della condanna ne abbiamo desunta la conseguenza, che, sebbene si tratti d'una legge favorevole, tuttavia va soggetta al canone d'interpretazione restrittiva consacrato nell'art. 4 delle disposizioni generali per la interpretazione ed applicazione delle leggi, cioè, di non potersi estendere oltre i casi e i termini espressi negli art. 16 del Codice penale ed 888 del regolamento generale carcerario.

« In tal guisa, cessata qualche incertezza primordiale, si è potuto tenere per fermo che la legge, limitando il benefizio alle condanne *per un tempo* SUPERIORE *ai tre anni* secondo il nuovo Codice, od *ai cinque anni* secondo la passata legislazione, lo esclude pei condannati a soli tre o cinque anni e non più.

260. « Essendo stato chiesto, se potevasi secondare la domanda di liberazione condizionale, fatta immaturamente, quando il termine sia giunto a compimento nelle more della istruzione, il Ministero dette una risposta negativa, tenendo presente che la legge dà al condannato la facoltà di fare tale istanza, quando nello *scontare tre quarti della pena ecc.... abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento.* Di fronte a tale disposizione posta la ipotesi, che le osservazioni del Direttore e del Consiglio di sorveglianza sulla sua condotta nel luogo di pena e il parere della Sezione d'accusa precedano la scadenza di quel termine fisso, rimane incerto, se il condannato abbia perseverato nella buona condotta fino allo spirare del termine, o se invece nello intervallo fra le informazioni ed il decreto abbia commesso qualche atto da distruggere la presunzione del suo morale ravvedimento, fondata fino allora sopra un criterio negativo. Sicchè la legge e la prudenza prescrivono di non accogliere le domande fatte intempestivamente.

261. « Sorse anche il dubbio, se diminuita la pena per grazia Sovrana, la parte che deve essere scontata prima di potersi domandare la liberazione condizionale, debbasi misurare sulla pena totale inflitta, o non piuttosto su quella ridotta, effettivamente da eseguirsi; ma fu presto riconosciuto, e se ne ebbe la conferma nel parere di S. E. Auriti, Procuratore Generale di questa Corte di Cassazione, che il testo della legge parla esplicitamente ed esclusivamente di *condanna*; tanto è vero che comincia dall'indicare il *condannato... per un tempo superiore ecc.* e prose

volendo *che abbia scontato tre quarti della pena ecc.* cioè *della pena cui fu condannato;* e che non altra interpretazione si desume anche dallo spirito della legge stessa, perchè questa, stabilendo un termine maggiore o minore per le prova della correzione morale del reo, necessariamente ha dovuto proporzionarlo alla maggior o minor gravità intenzionale e materiale del reato, la cui misura è data dalla pena inflitta.

D'altronde l'obiezione, che il beneficio della grazia Sovrana in tal modo si ritorce a danno del beneficato, diminuendogli quello della liberazione condizionale, non regge, perchè nella parte di pena condonatagli ei viene a godere i più lati effetti della libertà assoluta, e non solo di quella condizionale; quindi *frustra petis quod intus habes.*

Eccezioni stabilite dal Codice penale.

262. « Venendo alle cause d'esclusione stabilite nel capoverso dell'art. 16, il Ministero ha dovuto valersi delle varie ipotesi giuridiche ivi fatte, non nei casi di effettiva applicazione di quelle disposizioni penali, ma in casi analoghi che erano stati regolati dagli antichi Codici penali, desumendo la ragione contraria alla domanda dal concorso delle circostanze di fatto previste in quelli articoli, qualunque fosse il *nomen juris* del misfatto ritenuto nella sentenza, e le sue circostanze minoranti od aggravanti.

263. « Quanto al n. 1 che indica l'ostacolo perentorio fondato sulle specie criminose dell'associazione a delinquere, della rapina, dell'estorsione e del ricatto, indicatevi col riferimento agli art. 248 e 406 al 410, il Ministero non ha esitato ad ammetterlo nei seguenti casi; cioè, 1° qualunque fosse il grado della forza fisica, e quindi anche nel caso di tentativo o di com-

plicità, come ormai è pacificamente ritenuto anche da tutti gli illustratori del Codice penale in siffatta materia; 2° quand'anche l'essenza specifica delle accennate quattro forme criminose fosse assorbita e compenetrata in un altro maggior misfatto, secondo la regola di prevalenza consacrata nell'art. 78 del Codice vigente (cf. art. 81 Cod Tosc.).

264. « Dal beneficio della liberazione condizionale rimangono escluse le condanne a pena perpetua, ed in forza del n. 2 del citato art. 16 l'esclusione è estesa anche al reo, che è condannato alla reclusione per 30 anni, in sostituzione all'ergastolo, per effetto di circostanze attenuanti generiche. Giusta le quali disposizioni, che parlano sempre di pena inflitta nella condanna, fu facile risolvere negativamente nel caso di un condannato a pena perpetua commutata poi in pena temporanea dall'indulgenza del Sovrano.

265. « Meno agevole fu coordinare tale disposizione negativa del citato n. 2 con quelle transitorie del regolamento generale carcerario applicabili alle condanne date in esecuzione dei Codici aboliti, perchè, mentre una volta le circostanze attenuanti generiche rendevano possibile una mitigazione di pena sotto i 30 anni, l'art. 888 del detto regolamento non dice, se in tal caso ai condannati a pene minori dei 30 anni, sia o no estensibile per analogia la esclusione stabilita nell'esaminato n. 2 dell'art. 16 del Codice attuale (V. n. 215). Ma il Ministero ha ritenuto che l'articolo 888 del regolamento non possa essere interpretato con criteri diversi da quelli posti nel Codice e che quindi l'identità di ragione, resultante dalla stessa atrocità del misfatto e dallo stesso allarme sociale, induca necessariamente l'identità della risoluzione contraria al condannato; dipendendo da sole eventualità contingibili, che una legislazione anteriore, in questa parte più favorevole al reo, lo abbia sottoposto ad una pena minore di

quella trentennale, quale invece gli sarebbe stata inflitta presentemente.

266. « Più gravi furono i dubbi sorti nell'interpretare le disposizioni, che escludono taluni recidivi dal godimento di questo benefizio e specialmente quelle del n. 3. La locuzione *recidivo in alcuno tra i delitti indicati negli art. dal 364 al 368 e 404* equivale a dire *recidivo reo di alcuno tra i delitti ecc.?* o propriamente trattasi di un reo *ricaduto* nei soli deliti indicati in quelli articoli? Nel primo caso la legge si riferirebbe alla recidiva specifica determinata dall'indole criminosa giusta i criteri dell'art. 82; nell'altro caso si avrebbe una forma speciale di recidiva stabilita in materia di liberazione condizionale.

« Per quanto gravi fossero le considerazioni a sostegno della prima opinione più severa, cioè, che le varie parti d'una legge debbono integrarsi e spiegarsi scambievolmente e che la voluta presunzione del ravvedimento si determina meglio dall'indole criminosa che non dalle accidentalità del reato; tuttavia il Ministero si sentì obbligato dalle parole testuali della legge a interpretarla nel senso più favorevole conformemente al parere del mentovato Procuratore Generale. Secondo il suo parere, che è stato seguìto, tale interpretazione letterale porta a ritenere che, all'effetto di rendere un servo di pena immeritevole della liberazione condizionale, ei debba essere stato condannato più volte, nell'intervallo stabilito dall'articolo 80, per *alcuno tra i delitti*, o di furto qualificato o di omicidio, e non in altri; la quale interpretazione, fondata esclusivamente sulla lettera della legge comprende anche il caso promiscuo d'uno condannato prima per furto qualificato e poi per omicidio, o prima per omicidio e poi per furto qualificato.

« Escluso quindi il criterio dell'impulso a delinquere in una data specie di reati, l'esaminato caso d'indegnità appare dettato

al fine precipuo di non suscitare allarme nel pubblico, in vista della maggior temibilità di tali malfattori recidivi, come ebbe a dichiarare il ministro Mancini alla Camera, quando nell'aprile 1877 propose per la prima volta questa limitazione, nell'occasione in cui discutevasi il suo disegno di legge sulla liberazione condizionale. (Vedi sopra n. 76).

267. « Il n. 4 dell'articolo 16 si è interpretato ed attuato nel senso di escludere dall'invocato beneficio i rei con doppia *recidiva generica*, e non soltanto chi abbia commesso tre o più volte lo stesso delitto; tale interpretazione è fondata sulla effrenatezza della locuzione *in qualsiasi delitto* e sul riflesso dell'abituale dispregio della legge manifestato dal facinoroso, che ne infrange i precetti, comunque sia, reiteratamente e non una o due volte soltanto; ed è anche conforme al concetto cui s'ispirarono l'onorevole Antonibon, che fu il proponente di tale limitazione durante l'accennata discussione, e tutti gli altri che in seguito la sostennero in Parlamento, come lo è parimenti ai commenti di buona parte degli scrittori che ne hanno trattato (*Cfr.* Travaglia e Giachetti — *Contra* N. Nocito e Mayno. Vedi Preavvertenze, pag. 9-10).

268. « Interpretando sempre letteralmente la legge, si è negata, a chiunque fosse doppiamente recidivo, l'anticipata liberazione da una *pena inflittagli che superasse i 5 anni*, anche quando le pene inflittegli colle condanne precedenti fossero stati inferiori a cinque anni.

Condizione del ravvedimento.

269. « Per contenere l'istituto della liberazione condizionale nei limiti estrinseci, che ho finora accennato, non havvi altra difficoltà, che quella d'intendere e d'apprezzare al suo giusto valore

le espressioni testuali e lo spirito della legge. Ma il più essenziale e il più difficile elemento da accertarsi è sempre quello intrinseco del *ravvedimento;* sia perchè costituisce veramente il perno, sul quale s'incardinano tutte le cautele formali stabilite dalla legge e tutta l'efficacia virtuale di tale provvedimento, sia perchè ad appurarlo non valgono i canoni d'ermeneutica giuridica, ma tutto dipende da osservazioni e congetture d'ordine psicologico. Sicchè non è lo studio della legge che può giovare su questo punto, ma l'esperienza e l'acume nel saper leggere per entro all'animo dei condannati, tutti anelanti alla libertà, eppur ciascuno di essi ispirato da sentimenti che gli sono propri e ben diversi dagli altri.

270. « Tuttavia la stessa legge predispone esplicitamente una caratteristica differenza fra la semplice *buona condotta* disciplinare del condannato, che dà come condizione del costui passaggio ad uno stabilimento penale intermedio (art. 14), e il *ravvedimento* che lo rende meritevole della libertà, massimo favore posto in cima della scala di progressione dei nuovi istituti penitenziarii (art. 16). Urtano quindi contro le disposizioni testuali della legge coloro che fondano una proposta favorevole per liberazione condizionale sulla sola scrupolosa osservanza delle regole di disciplina carceraria e sulla rassegnazione ed ossequio ai precetti superiori. Ciò va bene per l'ordine interno delle carceri; ma non basta per l'ordine pubblico della Società, la quale vuole ed a cui giova anticipare ai carcerati la libertà come incoraggiamento e premio alla loro piena e costante rigenerazione morale.

271. « Certamente la buona condotta disciplinare si è sempre richiesta come un presupposto necessario, del ravvedimento; e, tenendo presente che secondo il nuovo regolamento generale carcerario i detenuti sono ascritti *alla classe di merito* dopo un

anno di condotta irreprensibile, si è negata la liberazione a quelli che non resultavano così classificati; la qual condizione del resto è pure indicata in modo esplicito e tassativo all'autorità carceraria dall'art. 385 dello stesso regolamento.

272. « Ma ammessa la sufficiente presunzione del ravvedimento, non si è ritenuto del pari necessario, che il liberando fosse passato anche per lo stadio preparatorio della casa penale intermedia; il che il Ministero non dubitò punto di non poter fare, sia perchè la legge non contiene questa limitazione, sia perchè il Parlamento non fece mai buon viso alle insistenze di chi la voleva stabilita, sia infine perchè la riforma carceraria è troppo recente e tutt'ora non pienamente eseguita, nè quindi potevasi farne dipendere per ora tutto lo svolgimento della liberazione condizionale.

« Però quando il regime penitenziario progressivo sarà regolarmente ordinato, si potrà tener conto del passaggio in uno stabilimento intermedio, non come una condizione inevitabile, ma come una cautela prudenziale per preparare il servo di pena ravveduto all'anticipata liberazione, salvo casi eccezionali.

273. « Volendo tener presente un concetto preciso del ravvedimento, che, se non è definito dalla legge, è pur determinabile dalla ragione, il Ministero ha cercato sempre di riscontrare negli atti del liberando i segni esterni della sua piena redenzione morale; la quale non si può scompagnare 1° in rispetto al passato, dal *pentimento* dei falli commessi, 2° in rispetto al presente, dalla *riparazione dei danni* cagionati se tutt'ora sussistenti, e 3° in rispetto al futuro, *dall'aborrimento di ogni colpa ulteriore.*

« Nè questi tre momenti dell'animo sono così occulti ed incerti da non potersi, o l'uno o l'altro, o prima o poi, rivelare con verosimili espressioni, o smascherare se simulati, all'at-

tenzione esperta e vigile di chi ha il dovere di tener d'occhio con prudenza a ogni atto e ad ogni detto dei detenuti. Di siffatta possibilità deve mostrarsi bene persuaso qualunque funzionario pubblico, che cooperi per ragione d'ufficio all'applicazione di questo istituto penitenziario, dappoichè il volere della nazione e la sanzione del Sovrano hanno solennemente respinto le teoriche fondate sull'incredibilità del ravvedimento.

274. « Non pertanto il Ministero non poteva dimenticare le gravi preoccupazioni ed ammonimenti espressi non meno dagli oppositori, che dai fautori di questo beneficio, circa il pericolo che gli ufficiali incaricati di vigilare sulla condotta dei detenuti, scrutarne i reconditi propositi ed apprezzarne l'apparente resipiscenza, possano essere tratti in inganno dagli infingimenti e dalle arti subdole dei più astuti e dei più abili, i quali in generale sono altresì i più provetti e più perfidi malfattori. Doveva esser quindi per il Ministero un impegno tanto più forte, ed è sempre stato difatti il pensiero dominante, quel di procedere colla massima oculatezza e ponderazione nel valutare il presunto ravvedimento; come ne è prova la cifra di 148 domande rigettate appunto per tale insufficiente presunzione.

« Nel dubbio o di restituire in seno alla Società un aspide strisciante o di prolungare ad un convertito le sofferenze del carcere per eccessiva diffidenza, la scelta non parve dubbia. Non era questo il caso di dimostrarci inopportunamente teneri della norma giuridica — *in dubiis pro reo*, — e repugnanti alla cinica massima — *pur che il reo non si salvi il giusto pera*, — perchè dobbiam credere che i giusti non abbiano bisogno della liberazione condizionale. Tale beneficio invero s'intende sempre subordinato al mantenimento della quiete sociale; non è giuridicamente obbligatorio, ma potestativo; non è un modo ordinario di eseguire la condanna, ma un'eccezione alle regole

generali; tutto quindi coarta ad applicarlo restrittivamente, negandolo ogni qualvolta non si abbia la convinzione morale, che l'emendamento del reo sia pieno e costante.

275. « Circa alla qual presunzione di sicura emenda il Ministero ha pur tenuto per norma, che non trattasi di un requisito giuridico, invariabile, assoluto, ma di uno stato d'animo suscettibile di una certa gradazione, e commensurabile a seconda dei casi concreti; imperocchè tanto più resistenti siano a presumersi gli ostacoli alla verace e ferma rigenerazione morale del malfattore, quanto più forti, tenaci ed inveterati siano stati gli impulsi che lo indussero a delinquere; nè il tempo relativamente breve e gli ordinari segni di correzione, valevoli a far presumere il ravvedimento in un condannato trascinato al delitto solo occasionalmente e per impeto di passione, potranno bastare a stabilire eguale presunzione in quello che maturò freddamente il proposito criminoso, lo eseguì con efferatezza e con speciale perfidia, e perseverò lungamente nel maleficio. Epperò si è sempre procurato e raccomandato di tener conto della condotta antecedente alla carcerazione, delle circostanze del reato e della spinta criminosa per desumerne utili riscontri circa la specie e l'intensità delle tendenze e dei freni morali agenti sull'animo del condannato.

276. « Contrariamente agli esposti criteri sono pervenuti al Ministero informazioni e pareri, che apparivano troppo facilmente fondati sulla presunzione di ravvedimento; anzi talora, come ho già accennato, non è stato nemmeno esplicitamente attestato questo requisito, che pure è prescritto in chiari termini dalla legge e ribadito testualmente dall'art. 26 del regolamento carcerario, essendosi soltanto espresso un giudizio favorevole sulla semplice *buona condotta* del postulante; tanto che il Ministero ha creduto prudente e regolare respingere, in difformità delle in-

formazioni favorevoli dell'autorità carceraria, 91 domande di liberazione condizionale, delle quali 43 erano pure suffragate dal parere conforme dell'autorità giudiziaria.

277. « Ma il Ministero non s'indusse mai a tale risoluzione più rigorosa, se non dopo essersi convinto dell'insufficiente presunzione di emenda morale; e molte volte dopo più ampie indagini all'uopo disposte. Così, è solito di fare ne' casi dubbiosi, affin di meglio scandagliare l'animo dei colpevoli o facendosi dar contezza della vita anteatta e della causa a delinquere, o eccitando costoro ad offrire reali e sicuri riscontri di pentimento, di civile riparazione e di onesti propositi, non tanto all'autorità pubblica, quanto anche alle persone danneggiate.

« Che tale istruzione suppletiva non si risolva in un inutile aggravio per le autorità richieste, ma produca eventualmente ottimi frutti, ne siano di prova alcuni esempi che accennerò.

278. « Meglio esaminato un tale, che pur aveva tenuto lodevole condotta, non potè occultare l'intima compiacenza del misfatto commesso, e la niuna repugnanza a reiterarlo in identiche circostanze. Chieste maggiori informazioni sopra le istanze di tre infanticide proposte per la liberazione condizionale, si appurò essere costoro della più degenerata specie, perchè abitualmente dedite al vizio e al delitto, cioè, due al meretricio, una di esse anche allo spaccio di falsa moneta e la terza all'incesto col cognato e col suocero. Devesi egualmente a siffatta cautela, se non si concesse dopo pochi anni di pena tale beneficio ad un pervertito, che in un Comune aveva stuprato quasi una intera generazione di giovinetti; e ad un padre che aveva violentemente costretto due sue figlie a concedergli il loro fiore verginale e continuare insieme in un nefando concubinato per parecchio tempo. Nè si poterono ritenere sufficienti gli ordinari segni di correzione per credere sinceramente e profondamente ravvedute

due malvagie sorelle, che avevano con perfidia, sangue freddo e diuturna preparazione cooperato all'assassinio di un fratello. E taccio d'altri casi non molto dissimili risoluti negativamente, malgrado le proposte favorevoli.

Conclusione.

279. « Quanto ho esposto in questo rapporto riassume il lavoro esecutivo della mia Sezione in materia di liberazione condizionale, compiuto quasi esclusivamente durante l'ultimo quadrimestre del 1891, e le norme direttive stabilite dai miei superiori per il più regolare ed utile avviamento di questo importante servizio. E se nella sua attuazione notasi la troppo esigua cifra delle istanze accolte in confronto di quelle respinte, spero di aver prevenuto ed escluso ogni dubbio, che tale risultamento debbasi ascrivere a poco amore per l'istituzione o a meticulosa esitanza nel porla in opera. Certamente il Ministero ha fatto prevalere il fine di sicurezza sociale ed il carattere eccezionale e giuridico di tal provvedimento a qualsiasi considerazione personale o burocratica; il che ha portato per conseguenza la sua limitazione ai casi, in cui non era ragionevolmente ammissibile alcun dubbio sulle condizioni volute dalla legge e nemmeno alcun pericolo per la pubblica tranquillità.

280. « Conformemente a tale criterio essendo stato rappresentato al Ministero il rammarico di una direzione carceraria, perchè erano rimaste deluse le speranze di varii condannati e n'era derivato in essi qualche malumore, il Ministero ebbe a rispondere:

« Se i benefici effetti di questa istituzione ridondano indi-
« rettamente a vantaggio della disciplina carceraria, non è que-
« sto il fine suo principale voluto dalla legge, ma bensì quello

« di ridonare alla Società dei condannati presuntivamente inca-
« paci di perturbarne ulteriormente la sicurezza; e quindi la
« valutazione della buona condotta tenuta in carcere va sempre
« subordinata all'accertamento delle altre circostanze, che si
« stimano utili per escludere il pericolo di ulteriori turbamenti
« dell'ordine pubblico. »

281. « Ma v'erano anche altre considerazioni non meno urgenti, benchè d'ordine transitorio, che confortavano tale norma di prudenza governativa; e prima di tutto quella di non compromettere il buon successo della istituzione, la quale non ha peranco ottenuta una riprova dalla esperienza nostrale, e che l'esperienza d'altri popoli ci consiglia di non prodigar troppo nei suoi primordii, per non essere costretti in seguito a raffrenarla dopo i lamenti d'inconsultati abusi.

« Ci era presente l'esempio dell'Inghilterra, presso cui la imprudente leggerezza, con cui fu concesso ai servi di pena il *biglietto di congedo* in virtù della legge del 1853, cagionò un immediato ed allarmante aumento di misfatti, e il *ticket of leave-man* divenne sinonimo di evaso dalla galera, tanto che tale istituzione sarebbe colà naufragata, se non l'avessero salvata il carattere fermo e pratico del popolo e il senno non mai velato dalla passione del Parlamento Britannico. Nè ci sfuggiva anche l'esempio dell'impero germanico dove nel primo anno (1871) si era forse troppo largheggiato concedendo la libertà condizionale a ben 1708 condannati, ad 80 dei quali si dovette ben presto revocarla; mentre nel triennio successivo scalò subito a 289, 179 e 140, revocandola nel 1872 a 26, poi a 7 e finalmente a 2 soltanto. I quali inconvenienti invece non si produssero in Irlanda, in Francia, in Sassonia e nel Belgio, dove tale istituzione, applicata fin da principio con circospezione e cautela e circondata dalle più savie e vigilanti cure delle autorità pub-

bliche, ha dato sempre migliori frutti e si è sviluppata in un continuo progresso e con crescente fiducia pubblica.

282. « Nei primordi di una istituzione, che ha base e fine giuridico-sociale, è sempre preferibile abbondare di prudenza, che non di prematura fiducia. Il primo e solenne impegno contratto dal governo verso la nazione, la prima volta che questo istituto venne in discussione nel 1877, fu espresso nelle parole pronunciate alla Camera dei deputati dal ministro Mancini per assicurare, che ferma decisione del Governo sarebbe stata sempre quella di usare parcamente di siffatta facoltà; parole, che io ho riportato al n. 95.

283. « Con cautela non minore procedettero ad applicare tale istituzione anche i governi degli altri Stati.

« Difatti al Bérenger, che nella seduta del 27 gennaio 1888 nel Senato francese si lagnava della troppo ristretta applicazione di tal beneficio, il ministro Sarrien fece giustamente osservare che « siamo ancora in un periodo di prova, e si ri-« chiede quindi molta riserva e prudenza. »

« E il ministro Le Jeune, nella relazione presentata al Parlamento belga il 7 luglio 1891 si compiacque della seguente osservazione: « Il numero poco elevato delle liberazioni accordate, « in rapporto a quello delle liberazioni proposte e domandate, « fa fede della prudenza che presiedette alle deliberazioni du-« rante il periodo di prova che dura tuttora. »

284. « Altre due circostanze poi concorrono tuttora per rendere vieppiù necessario un rigoroso esame delle domande di liberazione condizionale; cioè, quella che la riforma carceraria è cominciata da poco tempo, nè è compiuta, cosicchè non se ne possono trarre tutte le garanzie, che per l'avvenire se ne attendono, o d'efficace guida all'emenda o di vigile osservazione e d'illuminato giudizio sul contegno dei condannati; e sopra tutto la cir-

costanza dell' incuria, che finora si lamenta, nel provvedere al patronato dei liberati dal carcere.

285. « Più che l' opinata impresumibilità del ravvedimento, furono appunto queste le più gravi obiezioni fatte valere da eminenti critici. che contestarono l'opportunità, non il fondamento razionale della liberazione anticipata; così in Inghilterra le varie volte che ne fu discusso dalle Commissioni d'inchiesta del 1856 e del 1862, dai due rami del Parlamento nel 1853, 1856, 1857 e 1864 e da autorevoli scrittori, specie il colonnello Gebb e lord Cockburn; come in Italia, sia nelli studi fatti da valentissimi cultori di materie penitenziarie, sia nelle discussioni sorte su tale argomento in seno alle Commissioni Ministeriali o Parlamentari, o nelle aule stesse del Parlamento in occasione del progetto di legge speciale Mancini del 1877 e dei progetti di Codice penale, segnatamente nello stesso anno 1877 e nel 1888.

« Se ne preoccuparono con speciale attenzione il professore Buccellati, il commendatore Beltrani-Scalia, l'onorevole Di Rudinì e l'onorevole Nocito, che pur furono propugnatori di tale istituto, non meno che il commendatore Ambrosoli, l'onorevole Inghilleri, l'onorevole Chimirri ecc. che ne furono severi critici, ma che in sostanza non vi sono stati assolutamente contrari.

286. « Tenendo presenti in pratica simili norme di prudenza il Ministero ha cercato, per quanto era possibile, di colmare le lacune derivanti dallo stato di transizione del regime penitenziario, mediante più scrupolose indagini sull'indole ed i sentimenti del condannato e sull'accoglimento che la cittadinanza e specialmente i danneggiati gli avrebbero fatto nel caso di liberazione anticipata. Ed in tal modo si spiega la cifra di 54 istanze pendenti alla fine dell'anno in attesa d'ulteriori informazioni.

287. « È grato osservare, che già cominciarono anche le Di-

rezioni carcerarie e le Procure generali a raccogliere atti e rapporti utili a chiarire le accennate circostanze, prima ancora che vi fossero appositamente richiamate e prima di sottoporre gli atti ai Consigli di sorveglianza o alle Sezioni d'accusa. Sicchè è da sperarsi che l'opera di quelle autorità consulenti riuscirà sempre più diligente, decisiva e proficua e corrisponderà pienamente all'importanza e alla fiducia loro accordata in tale materia dalla legge e dalla Società. Al quale intento si è ritenuto che non si possa loro negare nè la comunicazione delle sentenze, degli atti d'accusa e di altri atti processuali eventualmente contenenti utili notizie sull'indole morale del condannato e sulla specie del delitto commesso, nè la facoltà di valersi d'ogni altro mezzo investigativo per la riprova dell'apparente ravvedimento.

288. « Come ricapitolazione finale del servizio preparato ed eseguito in questa sezione, riproduco qui di seguito il prospetto numerico presentatone da me il 1° gennaio. È poi cosa ben giusta che additi all'attenzione dei superiori, perchè meritevoli di speciale encomio, i miei principali collaboratori in tale materia durante l'accennato periodo di tempo, cioè, il cav. Filippo Manfredi e l'avv. Giovanni Bartoli Avveduti. (*a*)

« Li 6 aprile 1892.

« *Il Capo Sezione*
« F. CATASTINI. »

(*a*) Nel corrente anno si occupa di questa parte di lavoro amministrativo, in modo altrettanto lodevole, anche l'avv. Guido Nozzoli.

Prospetto numerico delle domande di liberazione condizionale presentate al Ministero nel 1891.

Numero delle domande regolarmente trasmesse al Ministero (1)	Domande accolte									Domande rigettate (2)														Domande pendenti		Domande passate agli atti perchè finita o prossima a finire la pena o per rinunzia all'istanza	Istanze irregolarmente trasmesse al Ministero
	Totale	Sesso		Pena inflitta		Durata della pena da scontarsi in libertà condizionale				Totale	perentoriamente									allo stato attuale							
											Numero	per la pena				per reato		per la recidiva									
												di specie non ammessa															
		Maschi	Femmine	Secondo il codice vigente	Secondo i codici aboliti	Fino a 6 mesi	Fino a 1 anno	Fino a 2 anni	Fino a 3 anni			temporanea	perpetua	sostit. alla perpetua per circ. att.	minore della prescritta	di associazione di malfattori	di rapina, estorsione o ricatto	in furto qualificato o in omicidio	per la 2a volta in altri reati	Numero	per non avere scontata sufficiente pena	per avere da scontare più di 3 anni di pena	per non provato ravvedimento	in attesa di maggiori informazioni	in esame		
369	25	19	6	»	25	6	8	8	3	260	108	34	1	2	44	1	16	6	21	152	32	13	148	54	»	30	172

(1) Le domande regolarmente istruite cominciarono a giungere alla fine d'agosto.
(2) Molte domande sono state rigettate per più di un motivo.

INDICE ALFABETICO

Bontà della bib. condiz —

— Disciplina interna —

— nessuna remunerazione —

Regolamento —

Comm. consultiva —

— giovani di studio —